



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 357

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 19 novembre 2024

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari:

Plenaria Pag. 5

Comitati

Per la legislazione:

Plenaria Pag. 11

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia):

Plenaria (*)

7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):

Plenaria Pag. 19

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

Sottocommissione per i pareri Pag. 25

Plenaria » 26

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione) e 2^a (Giustizia) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 357° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 novembre 2024.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 144)</i>	<i>Pag.</i>	31
<i>Plenaria</i>	»	32
4 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 37)</i>	»	45
<i>Plenaria</i>	»	45
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 106)</i>	»	50
<i>Plenaria</i>	»	50
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i>	»	88
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 84)</i>	»	91
<i>Plenaria</i>	»	91
8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	»	101
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e pro- duzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	167
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i>	»	172
<i>Plenaria</i>	»	172

Commissioni e altri organismi bicamerali

Commissione parlamentare per le questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	175

Commissioni e comitati bicamerali di indirizzo, controllo, vigilanza e consultivi

Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub- blica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	179

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Comitato VI. Cultura della legalità e protezione dei minori</i>	<i>Pag.</i>	180

Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2:

Plenaria *Pag.* 181

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

51ª Seduta

Presidenza del Presidente
FRANCESCHINI

La seduta inizia alle ore 14.

MATERIE DI COMPETENZA

Documentazione fatta pervenire dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore BAZOLI (*PD-IDP*), fa preliminarmente presente che in data 4 novembre 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, per l'eventuale seguito di competenza, la lettera fatta pervenire in data 31 ottobre 2024 dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato.

Il senatore Scarpinato riferisce che, in data 5 settembre 2024, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ha trasmesso all'onorevole Chiara Colosimo, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, di cui egli è componente, la trascrizione di trentatré intercettazioni di conversazioni telefoniche da lui intrattenute con l'*ex* magistrato dott. Natoli, indagato in un procedimento penale per il reato di calunnia e bersaglio diretto dell'attività di captazione.

Non essendo stata richiesta autorizzazione al Senato in ordine all'utilizzo delle suddette conversazioni, il senatore Scarpinato, in data 15 ottobre 2024, ha richiesto al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta di revocare con urgenza la trasmissione delle predette trascrizioni al Presidente della Commissione Antimafia.

In data 17 ottobre 2024 il Procuratore di Caltanissetta ha rigettato l'istanza fornendo le seguenti motivazioni.

In primo luogo la Procura rileva che l'articolo 5 della legge 2 marzo 2023, n. 22, istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, prevede che quest'ultima possa ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari; la norma stabilisce inoltre che l'autorità giudiziaria possa trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. Secondo la Procura in questi ultimi rientrerebbero, in mancanza di espressa previsione di segno contrario, anche le eventuali trascrizioni di conversazioni captate. La Procura sostiene che tale disposizione costituisca « la concreta attuazione del principio generale di leale collaborazione tra le Istituzioni dello Stato, e, segnatamente, tra l'Autorità Giudiziaria e la Commissione sopra indicata »; nel rammentare che, per espresso dettato costituzionale (articolo 82 della Costituzione), essa « procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria », rimarca inoltre che, a norma del secondo comma del citato articolo 5 della legge istitutiva, « La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto ».

Sotto altro profilo, la Procura della Repubblica di Caltanissetta ritiene che le disposizioni della legge n. 140 del 2003, nonché quelle del codice di procedura penale, trovino applicazione nel momento in cui le conversazioni, alle quali partecipa occasionalmente un parlamentare, debbano essere utilizzate nel procedimento penale e non anche nel regolamentare i rapporti di cooperazione tra Istituzioni dello Stato.

In ordine alla revoca richiesta, si rileva che essa non è prevista da alcuna disposizione di legge e che non sia tecnicamente possibile, fermo restando – sempre secondo la Procura – il potere della Commissione di restituire gli atti al mittente secondo le sue insindacabili valutazioni.

Il senatore Scarpinato confuta le motivazioni addotte dall'autorità giudiziaria sotto diversi profili.

In primo luogo, egli esclude che possa configurarsi un « doppio binario » nella gestione delle conversazioni captate che coinvolgano parlamentari, secondo cui un utilizzo extra-processuale delle stesse per finalità di collaborazione tra Istituzioni sia esentato dal rispetto degli obblighi imposti a tutela della funzione parlamentare dall'articolo 68 della Costituzione o dalla legge di attuazione n. 140 del 2003.

In secondo luogo evidenzia che, tra le trentatré telefonate di cui trattasi, diverse avevano ad oggetto la propria attività politica e di parlamentare e che, riguardando anche un interlocutore presente nei locali del Senato, si potrebbe adombrare una possibile lesione del principio dell'immunità della sede.

L'elevato numero di captazioni, a suo avviso, renderebbe peraltro implausibile la qualifica di « casuali » di queste ultime, tanto più alla

luce del fatto che la stessa Procura aveva ritenuto tali conversazioni irrilevanti processualmente ed utili solo per fini extra-processuali.

La Procura avrebbe sostanzialmente ritenuto di essere esonerata non solo dal rispetto degli obblighi imposti dalla Costituzione a tutela della funzione parlamentare, ma anche da quelli imposti dal codice di procedura penale (ed in particolare dall'articolo 268, commi 2 e 2-bis) a tutela del diritto all'inviolabilità delle comunicazioni dei cittadini sancito dall'articolo 15 della Costituzione. In sintesi, secondo il senatore Scarpinato, il Procuratore di Caltanissetta, avvedutosi del carattere processualmente irrilevante delle conversazioni *de quibus*, le avrebbe tuttavia trascritte integralmente e trasmesse a soggetti del tutto estranei all'indagine, disattendendo il contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007.

La violazione delle guarentigie costituzionali sarebbe peraltro stata replicata dal Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, onorevole Colosimo, la quale avrebbe ritenuto a sua volta di non dover richiedere l'autorizzazione del Senato per l'utilizzazione delle conversazioni trasmesse.

Il senatore Scarpinato ritiene che quella in esame presenti diverse analogie con la vicenda che aveva investito l'onorevole Cosimo Ferri – vicenda nella quale egli stesso aveva ricoperto ruolo di relatore alla Camera dei deputati –, nella quale furono trasmesse, da parte della Procura della Repubblica di Perugia alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, le trascrizioni di conversazioni nelle quali era interlocutore il citato parlamentare, non indagato, ma a sua volta intercettato a dialogare con un indagato, bersaglio dell'attività captativa. Viene evidenziato che in quel caso, indipendentemente dall'esito della vicenda, non fu posta in dubbio la necessità di richiedere l'autorizzazione alla Camera di appartenenza per l'utilizzo nel procedimento disciplinare a carico dell'onorevole Ferri.

In estrema sintesi il senatore Scarpinato pone in evidenza il rischio che l'adesione alle tesi prospettate dalla Procura di Caltanissetta potrebbe stabilire un precedente valido *erga omnes* in base al quale qualsiasi pubblico ministero sarebbe legittimato ad intercettare a lungo un parlamentare, salvo poi scegliere se fare di tali comunicazioni un'utilizzazione processuale – richiedendo l'autorizzazione alla Camera di appartenenza – oppure un'utilizzazione extra-processuale, priva di tale obbligo; in tale ultimo caso le trascrizioni potrebbero essere trasmesse ad altre Autorità, le quali, a loro volta, potrebbero utilizzare liberamente tali intercettazioni senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al ramo del Parlamento di competenza.

Il senatore Scarpinato ritiene che da ciò discenderebbe un radicale svuotamento delle guarentigie costituzionali attribuite ai parlamentari, determinandosi altresì un'irragionevole disparità di trattamento tra coloro le cui comunicazioni captate siano considerate rilevanti per il processo e coloro per cui le stesse siano ritenute irrilevanti.

Sotto altro profilo, viene rimarcato che il Senato e la Camera dei deputati potrebbero essere privati, per scelta discrezionale della magistratura requirente e per omissione individuale di singoli Presidenti di Commissioni parlamentari, del potere-dovere di salvaguardare l'autonomia del Parlamento contro indebite interferenze, realizzandosi una sostanziale liberalizzazione dell'utilizzazione delle intercettazioni per finalità extra-processuali, con correlativo rischio di una strumentalizzazione politica.

Per tali ragioni il senatore Scarpinato chiede che venga valutata la necessità di sollevare conflitto di attribuzioni nei confronti della Procura della Repubblica di Caltanissetta ovvero, in subordine, che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari rivendichi la propria competenza esclusiva a decidere sull'utilizzabilità delle stesse intercettazioni, con particolare riferimento alla valutazione in merito al rispetto dei presupposti di legge di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Il relatore propone di concedere all'interessato il termine di quindici giorni per chiedere di essere audito e/o per presentare memorie scritte, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*) rileva che il richiamo all'articolo 135, comma 5, del Regolamento va riferito esclusivamente alle fattispecie di autorizzazione a procedere, mentre per le materie di competenza tale disposizione regolamentare non può essere utilizzata. Nonostante tale profilo di tipo formale, ritiene comunque possibile accogliere la proposta del relatore di svolgere l'audizione in questione.

Il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) ritiene sempre utile ascoltare l'interessato nei casi di immunità, al fine di acquisire un quadro istruttorio completo ed articolato, che consenta alla Giunta di decidere con cognizione di causa.

Il senatore SALVITTI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) evidenzia che il rilievo formale del senatore Rastrelli inerisce esclusivamente al richiamo al comma 5 dell'articolo 135 del Regolamento, mentre sul piano sostanziale è sicuramente opportuno audire l'interessato.

Il relatore BAZOLI (*PD-IDP*) fa presente che l'audizione dell'interessato è sicuramente utile nel caso di specie, al fine di acquisire elementi informativi utili per la deliberazione finale che la Giunta dovrà assumere.

Il PRESIDENTE rileva che la prassi costante della Giunta ha sempre consentito audizioni, sia nei casi strettamente riconducibili all'interpretazione letterale del comma 5 dell'articolo 135 del Regolamento, sia per le materie di competenza, per le quali i relatori hanno sempre valu-

tato utili le audizioni dell'interessato. Cita a titolo esemplificativo le materie di competenza esaminate in precedenza, riguardanti il senatore Renzi, l'ex senatore De Bonis, l'ex senatore Giovanardi e l'ex senatrice Sudano. Anche per la materia di competenza in esame, il relatore Bazoli si è avvalso della facoltà di proporre l'audizione dell'interessato, valutandola utile. Nei futuri casi di materie di competenza, sarà demandato al relatore la valutazione dell'utilità di proporre o meno l'audizione.

La Giunta conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Documentazione fatta pervenire dall'onorevole Valeria Sudano, senatrice all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento penale pendente contro terzi dinanzi alla Procura Distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 1° ottobre 2024 e proseguito nelle sedute del 16 ottobre e del 6 novembre 2024.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale. Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

Interviene il senatore SALLEMI (*FdI*), il quale evidenzia che la condotta dell'autorità giudiziaria è fortemente lesiva delle prerogative di cui all'articolo 68 della Costituzione, circostanza che è chiaramente emersa anche in sede di audizione dell'onorevole Sudano. Invero, l'interessata ha appreso in maniera assolutamente incidentale di essere stata osservata e ascoltata mediante riprese e intercettazioni e che il proprio studio professionale era stato oggetto di ispezioni notturne da parte della polizia giudiziaria. Pertanto il senatore, anche a nome del Gruppo di appartenenza, dichiara di condividere in pieno le indicazioni del relatore, nel senso della proposizione di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Interviene il senatore BAZOLI (*PD-IDP*), il quale dichiara, anche a nome del proprio Gruppo, di votare a favore della relazione, in quanto nella fattispecie vi sono sufficienti ragioni per sollecitare un intervento della Corte costituzionale, allo scopo di fugare i dubbi sul corretto agire dell'autorità giudiziaria.

Anche il senatore SCALFAROTTO (*IV-C-RE*) esprime una dichiarazione di voto favorevole, in quanto rileva in tal caso una palese ed evidente violazione delle garanzie previste dalle norme costituzionali. Ritiene quindi opportuno che i principi di garanzia della libera esplicazione

del mandato parlamentare siano riaffermati con un nuovo intervento del giudice costituzionale.

Il senatore POTENTI (*LSP-PSd'Az*) manifesta, anche a nome del proprio Gruppo, l'adesione ai contenuti ed alla conclusione della relazione del senatore Maffoni. Invero, come evidenziato dal collega che l'ha preceduto, in tal caso si assiste ad una chiara violazione delle garanzie parlamentari, così come dimostrato dalla stessa onorevole Sudano, la quale ha riportato in particolare la circostanza che negli stessi locali in cui avvenivano le intercettazioni si svolgeva attività parlamentare, mentre era altresì risaputo che l'immobile tenuto sotto controllo dall'autorità giudiziaria era la sede della sua segreteria politica.

Per il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) gli abusi compiuti nella fattispecie in esame sono manifestamente evidenti e pertanto non possono non essere portati all'attenzione della Corte costituzionale. Annuncia quindi la propria dichiarazione di voto favorevole.

La senatrice DAMANTE (*M5S*), pur ribadendo che le garanzie parlamentari non debbano essere utilizzate allo scopo di ostacolare l'attività della magistratura, nel caso di specie esprime l'opportunità di sottoporre la questione alla Corte costituzionale, affinché chiarisca il corretto bilanciamento nell'esercizio dei poteri dello Stato e pertanto esprime, anche a nome del Gruppo di appartenenza, il voto favorevole sulla relazione, come atto di responsabilità istituzionale al fine di riaffermare i principi dello Stato di diritto.

Nessun altro chiedendo di intervenire e previa verifica del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta del relatore Maffoni, volta a sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti dell'autorità giudiziaria precedente.

La Giunta, all'unanimità, approva la proposta conclusiva avanzata dal relatore, senatore Maffoni, e lo incarica di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
GIORGIS

La seduta inizia alle ore 13,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1280) Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale

(Parere ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8, del Regolamento. Esame. Parere favorevole con raccomandazione)

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*), relatore, illustra la proposta di parere pubblicata in allegato.

Il senatore MATERA (*FdI*) rileva che la formulazione proposta per la seconda delle premesse potrebbe indurre a ritenere che il decreto-legge in esame sia la causa del contenzioso – in realtà già esistente – piuttosto che la soluzione ricercata dall'Esecutivo.

Il presidente GIORGIS (*PD-IDP*) accoglie il rilievo e riformula di conseguenza la proposta di parere.

Sulla proposta di parere così riformulata conviene il Comitato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il PRESIDENTE informa di essere in attesa dell'indicazione di una data utile per l'audizione del Ministro per i rapporti con il Parlamento, nell'ambito dell'indagine conoscitiva congiunta « Profili critici della produzione normativa e proposte per il miglioramento della qualità della le-

gislazione ». Subito dopo l'audizione del rappresentante del Governo, si procederà all'approvazione e alla presentazione del documento conclusivo dell'indagine.

Informa inoltre di aver provveduto, come convenuto nella seduta dello scorso 11 settembre, a interpellare la Presidenza del Senato in merito alle modalità di sostituzione del Presidente del Comitato in caso di temporanea impossibilità. Al fine di assicurare continuità e tempestività nell'esercizio delle funzioni del Comitato, appare, infatti, essenziale definire un criterio univoco per l'individuazione del componente che possa assumere il ruolo di vicario in caso di necessità. Non essendo espressamente prevista la costituzione di un Ufficio di Presidenza, tale ruolo potrebbe essere assunto dal Senatore più anziano di età.

Il Comitato prende atto.

La seduta termina alle ore 14,05

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE GIORGIS SULL'A.S. 1280

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge novella l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, individuando con disposizione di rango legislativo l'elenco dei Paesi di origine sicuri ai sensi degli articoli 36 e 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, in precedenza definiti con decreto interministeriale;

al riguardo, si osserva che la modifica del rango nella gerarchia delle fonti dell'atto normativo di individuazione dei Paesi di origine sicuri, oltre a non incidere sugli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e in particolare sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rischia di avere un impatto negativo in termini di incremento del contenzioso; tale considerazione trova conferma nel moltiplicarsi delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia proposte dai giudici di primo grado successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;

l'articolo 1 del decreto-legge, nell'inserire all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il comma 4-*bis*, prevede opportunamente, ai fini dell'aggiornamento periodico con atto avente forza di legge dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4 del citato articolo 2-*bis*, il Governo riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo apoditticamente riferimento alla « straordinaria necessità e urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria) »;

con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, che modifica la disciplina della procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente protezione internazionale prevista dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, si rileva l'assenza nel preambolo della motivazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

le disposizioni del decreto-legge sono state riprodotte integralmente in sede di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, già all'esame dell'altro ramo del Parlamento (A.C. 2088), tramite un emendamento del Governo che dispone, contestualmente, l'abrogazione del decreto-legge n. 158, confermando la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici *medio tempore* sorti;

la confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intellegibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge. Questa tecnica di produzione normativa costituisce un uso anomalo del procedimento di conversione del decreto-legge, che può essere giustificato – secondo le indicazioni espresse anche dal Presidente della Repubblica nella lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 luglio 2021 – solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare;

si rileva, altresì, che la confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione contribuisce all'incremento delle dimensioni e della complessità dei testi all'esame delle Camere, con la conseguenza di concentrare la discussione nel ramo del Parlamento in cui viene avviato l'esame, così contribuendo a rafforzare quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere superato riconducendo l'esercizio della funzione legislativa alle modalità previste dalla Costitu-

zione. Tale conseguenza appare ancora più evidente nel caso del decreto-legge n. 158, che viene fatto confluire in un disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge, all'esame di un ramo del Parlamento diverso da quello di presentazione del decreto-legge da parte del Governo;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il decreto-legge si compone, oltre all'entrata in vigore, di due soli articoli, recanti entrambi novelle al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Le rubriche dei due articoli sono formulate in modo diverso, ma parimenti incompleto; infatti, mentre la rubrica dell'articolo 2 è muta, riportando soltanto « Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 » senza indicare la materia su cui si interviene, quella dell'articolo 1 non menziona il fatto che si tratta di novelle al medesimo decreto legislativo. Sarebbe, pertanto, opportuno intervenire su entrambe le rubriche al fine di uniformarne la forma e specificare la materia su cui interviene l'articolo 2;

l'articolo 1 apporta novelle all'articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, la lettera *c*) del comma 1 apporta una correzione di coordinamento al comma 4 del suddetto articolo 2, sostituendo il riferimento al soppresso EASO, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010, con quello all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2303 « sostituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010, e vi succede ». Tale intervento non è necessario, giacché a norma del suddetto regolamento 2021/2303 l'Agenzia succede di diritto all'Ufficio in tutte le sue competenze; è, tuttavia, un coordinamento opportuno, a condizione che sia fatto anche nelle altre due occorrenze in cui il decreto legislativo n. 25 cita l'Ufficio, ovvero all'articolo 2, comma 1, in cui la lettera *i-bis*) introduce tra le definizioni la sigla EASO, e all'articolo 8, comma 3;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

raccomanda al Governo di evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

PARERE APPROVATO DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE SULL'A.S. 1280

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge novella l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, individuando con disposizione di rango legislativo l'elenco dei Paesi di origine sicuri ai sensi degli articoli 36 e 37 e dell'allegato I della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale, in precedenza definiti con decreto interministeriale;

al riguardo, si osserva che la modifica del rango nella gerarchia delle fonti dell'atto normativo di individuazione dei Paesi di origine sicuri, oltre a non incidere sugli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e in particolare sull'obbligo del giudice nazionale di disapplicare la disposizione nazionale in contrasto con il diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, rischia di non risolvere il problema del contenzioso. Tale considerazione trova conferma nel moltiplicarsi delle istanze di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia proposte dai giudici di primo grado successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge;

l'articolo 1 del decreto-legge, nell'inserire all'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il comma 4-*bis*, prevede opportunamente, ai fini dell'aggiornamento periodico con atto avente forza di legge dell'elenco dei Paesi di origine sicuri, la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari di una relazione nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuità delle relazioni internazionali e tenuto conto delle informazioni di cui al comma 4 del citato articolo 2-*bis*, il Governo riferisce sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco vigente e di quelli dei quali intende promuovere l'inclusione:

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo fa-

ciendo apoditticamente riferimento alla « straordinaria necessità e urgenza di designare i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni per determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria) »;

con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 2, che modifica la disciplina della procedura attivabile in fase giurisdizionale da parte del richiedente protezione internazionale prevista dall'articolo 35-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008, si rileva l'assenza nel preambolo della motivazione circa la sussistenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza costituzionalmente prescritto per l'adozione da parte del Governo di provvedimenti provvisori con forza di legge;

le disposizioni del decreto-legge sono state riprodotte integralmente in sede di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, già all'esame dell'altro ramo del Parlamento (AC 2088), tramite un emendamento del Governo che dispone, contestualmente, l'abrogazione del decreto-legge n. 158, confermando la validità degli atti e provvedimenti adottati durante la sua vigenza e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici *medio tempore* sorti;

la confluenza di un decreto-legge nel disegno di legge di conversione di un precedente decreto-legge solleva diversi profili problematici, in particolare la compressione dei tempi dell'esame parlamentare e il rischio di un pregiudizio alla chiarezza delle leggi e all'intelligibilità dell'ordinamento, che sono necessarie per garantire certezza nell'applicazione concreta della legge. Questa tecnica di produzione normativa costituisce un uso anomalo del procedimento di conversione del decreto-legge, che può essere giustificato – secondo le indicazioni espresse anche dal Presidente della Repubblica nella lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio del 23 luglio 2021 – solo in casi eccezionali e con modalità tali da non pregiudicare l'esame parlamentare;

si rileva, altresì, che la confluenza di più decreti-legge in un unico disegno di legge di conversione contribuisce all'incremento delle dimensioni e della complessità dei testi all'esame delle Camere, con la conseguenza di concentrare la discussione nel ramo del Parlamento in cui viene avviato l'esame, così contribuendo a rafforzare quel monocameralismo di fatto che necessita invece di essere superato riconducendo l'esercizio della funzione legislativa alle modalità previste dalla Costituzione. Tale conseguenza appare ancora più evidente nel caso del decreto-legge n. 158, che viene fatto confluire in un disegno di legge di conver-

sione di un precedente decreto-legge, all'esame di un ramo del Parlamento diverso da quello di presentazione del decreto-legge da parte del Governo;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca misure di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

il decreto-legge si compone, oltre all'entrata in vigore, di due soli articoli, recanti entrambi novelle al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Le rubriche dei due articoli sono formulate in modo diverso, ma parimenti incompleto; infatti, mentre la rubrica dell'articolo 2 è muta, riportando soltanto « Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 » senza indicare la materia su cui si interviene, quella dell'articolo 1 non menziona il fatto che si tratta di novelle al medesimo decreto legislativo. Sarebbe, pertanto, opportuno intervenire su entrambe le rubriche al fine di uniformarne la forma e specificare la materia su cui interviene l'articolo 2;

l'articolo 1 apporta novelle all'articolo 2 del decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, la lettera *c*) del comma 1 apporta una correzione di coordinamento al comma 4 del suddetto articolo 2, sostituendo il riferimento al soppresso EASO, l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010, con quello all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo, che, ai sensi del regolamento (UE) 2021/2303 « sostituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), istituito con il regolamento (UE) n. 439/2010, e vi succede ». Tale intervento non è necessario, giacché a norma del suddetto regolamento 2021/2303 l'Agenzia succede di diritto all'Ufficio in tutte le sue competenze; è, tuttavia, un coordinamento opportuno, a condizione che sia fatto anche nelle altre due occorrenze in cui il decreto legislativo n. 25 cita l'Ufficio, ovvero all'articolo 2, comma 1, in cui la lettera *i-bis*) introduce tra le definizioni la sigla EASO, e all'articolo 8, comma 3;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento,

sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto, ritiene non vi sia nulla da osservare;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

raccomanda al Governo di evitare la « confluenza » tra diversi decreti-legge, limitando tale fenomeno a circostanze di assoluta eccezionalità, da motivare adeguatamente nel corso dei lavori parlamentari.

COMMISSIONI 7^a e 10^a RIUNITE

**7^a (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito
Paola Frassinetti.*

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REDIGENTE

(186) Maria Domenica CASTELLONE e altri. – *Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di formazione specialistica dei medici*

(823) Maria Cristina CANTÙ e altri. – *Disposizioni in materia di innovazione ed evoluzione dei contratti di formazione medico-specialistica e per la valorizzazione dei ricercatori sanitari*

(1260) Carmela BUCALO e altri. – *Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recanti disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici*

– e della petizione n. 938 ad essi attinente

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*) dà conto in primo luogo del disegno di legge n. 186, recante modifiche alla legislazione in materia di formazione dei medici, con particolare riferimento a quella specialistica.

L'articolo 1 reca modificazioni al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, in materia di reti formative integrate tra università e strutture sa-

nitare del Servizio sanitario nazionale, certificazione di conoscenze e competenze, criteri per le equipollenze e le affinità tra le differenti tipologie di specializzazione, esercizio dell'attività di medico di medicina generale in caso formazione in un altro Stato membro dell'Unione europea, assegnazione di incarichi convenzionali in sostituzione, contratto tra medico e regione o provincia autonoma, contenuti del corso di formazione specifica in medicina generale, competenze didattiche e di ricerca, istituzione dei corsi di formazione specifica in medicina generale, definizione del giudizio finale dei partecipanti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, ammissione alle scuole di specializzazione medica, contratto annuale di formazione-lavoro, attività tutoriale, trattamento economico del medico partecipante ai corsi di specializzazione e riparto delle risorse tra le università, esercizio della libera professione intramuraria e di altre prestazioni, copertura assicurativa, Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica, nonché di istituzione dell'albo nazionale degli esperti in accreditamento delle scuole di specializzazione e di un osservatorio regionale per la formazione sanitaria specialistica.

L'articolo 2 prevede che le aziende sanitarie locali possano attribuire incarichi dirigenziali di assistenza sanitaria primaria ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, mentre l'articolo 3 concerne la possibilità per i medici specialisti in medicina di comunità e delle cure primarie di accedere alle posizioni dirigenziali presso le case della comunità e gli ospedali di comunità.

Il disegno di legge n. 823 reca, secondo le finalità e i principi generali enunciati dall'articolo 1, disposizioni intese a superare la carenza quantitativa e qualitativa di medici specialisti e di ricercatori di alta specialità.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, al fine di prevedere nuovi percorsi di formazione specialistica dei medici.

L'articolo 3 integra il contenuto dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 368 del 1999, con riferimento ai contratti di formazione specialistica di cui al precedente articolo 2.

Il successivo articolo 4 modifica l'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 368 in merito alle modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche previste dalla formazione specialistica, alla designazione e all'attività dei *tutor* che affiancano i medici in formazione, alla progressiva assunzione di responsabilità da parte di questi ultimi, alle verifiche periodiche mediante lo svolgimento di prove da parte dei medesimi specializzandi.

L'articolo 5 concerne l'introduzione della figura del *tutor senior*.

L'articolo 6 è volto a prevedere che nella sezione autonoma per le funzioni di ricerca presso gli IRCSS pubblici siano ricomprese le posizioni dirigenziali. Le stesse disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche agli istituti zooprofilattici sperimentali e all'Istituto superiore di sanità. Con riferimento a quest'ultimo sono inoltre dettate disposizioni relative al rapporto di lavoro del personale di ricerca.

Il successivo articolo 7 reca disposizioni di armonizzazione e coordinamento.

L'articolo 8 demanda a un decreto ministeriale la definizione della disciplina per l'introduzione e lo sviluppo, quale strumento operativo a supporto della rete formativa dei corsi di formazione medica specialistica, della procedura di supporto clinico multidisciplinare collegiale di tipo *Virtual Hospital* (SCMC-VH), che può essere svolta all'interno del sistema formativo *Second Opinion Supporting-Teaching Hospital* (SOS-TH).

L'articolo 9 reca varie disposizioni di natura finanziaria, relative anche ai mezzi di copertura degli oneri, prevedendo fra l'altro un incremento del trattamento economico complessivo lordo dei medici in formazione specialistica.

Il disegno di legge n. 1260 reca modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

L'articolo 1, comma 1, lettere *a*) e *b*), interviene sugli articoli 36 e 37 del decreto legislativo, concernenti l'ammissione alle scuole di specializzazione, il contratto tra specializzando e ateneo della scuola scelta e l'organizzazione della scuola di specializzazione in rete formativa.

La successiva lettera *c*) prevede tra l'altro che al termine di ogni anno di corso ciascuna scuola organizzi le prove di esame di fine anno e che i medici specializzandi debbano superare una prova d'esame teorica e una pratica.

La lettera *d*) è tesa a prevedere che il trattamento economico degli specializzandi sia articolato in una quota fissa erogata dall'ateneo e in una componente variabile a carico del Fondo sanitario nazionale. Tale indennità, in base alla successiva lettera *f*), può essere di importo superiore per le specializzazioni meno attrattive.

La lettera *e*) prevede che i medici specializzandi possano partecipare alle attività libero-professionali intramurarie, in *équipe* con i dirigenti medici dell'unità presso la quale svolgano la loro attività assistenziale.

La successiva lettera *f*), in particolare, demanda a un decreto ministeriale il riordino delle scuole di specializzazione, mentre la lettera *g*) interviene sulla disciplina dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, aggiungendo ai parametri che devono essere tenuti in considerazione per la valutazione dei requisiti di idoneità della rete formativa il rispetto sia degli obiettivi formativi dei medici specializzandi sia della giusta rotazione dei medesimi medici all'interno della rete. Vengono, inoltre, previste sanzioni per i casi di inadempienza da parte delle scuole agli obblighi di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 368.

Il senatore ZULLO (*FdI*) segnala l'opportunità di avviare congiuntamente anche la trattazione del disegno di legge n. 963, recante delega legislativa al Governo in materia di formazione specifica in medicina generale.

Concorda la senatrice CASTELLONE (*M5S*), che inoltre esprime soddisfazione relativamente all'avvio della discussione congiunta dei di-

segni di legge in titolo, stante l'attuale necessità di interventi mirati riguardo la formazione post-laurea dei medici. In riferimento ai contenuti delle proposte in discussione, con particolare riferimento al disegno di legge n. 186, segnala in primo luogo l'esigenza di disporre di strumenti idonei alla programmazione del numero dei posti per la formazione specialistica, prevedendo altresì sistemi di penalizzazione per i casi di cambiamento o abbandono del percorso intrapreso. Risulta inoltre auspicabile provvedere alla trasformazione del rapporto contrattuale degli specializzandi in contratto di formazione lavoro e superare le preclusioni alla possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.

Un'ulteriore necessità è rappresentata dalla predisposizione di criteri formativi a livello nazionale, mentre il disegno di legge n. 823 privilegia a tale riguardo la dimensione regionale. Gli attuali percorsi di formazione dei medici di medicina generale sono del resto attualmente affidati alle Regioni, mentre occorre il superamento di tale sistema in favore del passaggio alla formazione specialistica vera e propria.

Infine, ai fini del prosieguo della trattazione giudica utile procedere allo svolgimento di audizioni di soggetti qualificati e rappresentativi.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) segnala il disegno di legge n. 890, a sua firma, avente ad oggetto l'istituzione di un corso di specializzazione universitario post laurea in medicina generale e di prossimità, al fine della congiunzione con la discussione dei provvedimenti in titolo, tenuto conto della similarità degli intenti sottesi alle diverse iniziative e, conseguentemente, della opportunità di confrontarsi sulle proposte di disciplina.

Anticipa, con l'occasione, che il disegno di legge di cui è primo firmatario, oltre a istituire e disciplinare il corso di specializzazione in medicina generale e di prossimità, dispone l'inquadramento dei medici di medicina generale e di prossimità impiegati presso le case di comunità come dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale.

Osserva, inoltre, che si renderà necessario allineare le nuove disposizioni in materia di programmazione delle specializzazioni con il testo, recentemente licenziato dalla 7^a Commissione, relativo alle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria, riaffermando una posizione di contrasto al cosiddetto « imbuto formativo », già fortemente sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico in sede di esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti.

Fa altresì presente che l'incremento dei posti di specializzazione non appare sufficiente, di per sé, a garantire un'adeguata risposta alla domanda di fabbisogno di specialisti, in ragione del fatto che, per determinate specializzazioni, neppure i posti previsti riescono ad essere coperti. Al fine di superare la suddetta criticità, reputa che si renda necessario incentivare la domanda di accesso alle formazioni specialistiche con più scarsa adesione.

Dopo aver fornito alcune precisazioni tecniche sull'utilizzo della locuzione « ricerca sanitaria », esprime, infine, preoccupazione per una disgregazione dell'offerta formativa che potrebbe conseguire al venir meno di un organo garante di uniformi criteri che presiedano all'accesso alle scuole di specializzazione.

La senatrice CANTÙ (*LSP-PSd'Az*) fa presente la necessità di un'attenta valutazione da parte della Presidenza in merito alla questione dell'abbinamento del disegno di legge n. 963, che implicherebbe il passaggio alla sede referente del complesso dei disegni di legge, già assegnati in sede redigente.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) sottolinea l'affinità in materia caratterizzante il disegno di legge n. 963. L'eventuale passaggio dei disegni di legge alla sede referente non sarebbe comunque da giudicare negativamente, in ragione dell'elevata importanza del tema.

Il relatore MARTI (*LSP-PSd'Az*), dopo aver ricordato che le Commissioni 7^a e 10^a hanno dato prova di proficua collaborazione nel corso dell'esame dei disegni di legge n. 915 e congiunti, anche in virtù del ruolo di relatore svolto dal presidente Zaffini, auspica l'avvio di un analogo approfondito confronto sui provvedimenti in esame, tenuto conto della rilevanza degli argomenti in discussione, nonché della volontà delle Commissioni riunite di affrontare tali argomenti in modo organico e strutturale.

Fatti salvi i necessari approfondimenti di carattere procedurale, si dichiara, quindi, in linea di principio non contrario alla congiunzione dell'esame con ulteriori iniziative legislative vertenti su un tema analogo, al fine di favorire il confronto e la convergenza delle idee e delle posizioni.

Il presidente ZAFFINI condivide l'impostazione del relatore. Sottolinea quindi l'esigenza di una riforma di sistema ampiamente condivisa dalle diverse forze politiche.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(236) Carmela BUCALO e altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, concernenti l'introduzione del profilo professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione nei ruoli del personale scolastico

(1141) MARTI. – Modifiche all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, in materia di inclusione scolastica

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 31 luglio.

Il presidente ZAFFINI specifica che è stata richiesta la riassegnazione alle Commissioni riunite del disegno di legge n. 793, già assegnato alla 7^a Commissione, ai fini della congiunzione con la discussione dei disegni di legge in titolo, come sollecitato nella precedente seduta.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 19 novembre 2024

Sottocommissione per i pareri

78^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,05.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommersibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame dell'emendamento venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore CATALDI (*M5S*) si associa alla richiesta del senatore Parrini.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(877) SIGISMONDI e altri. – Disposizioni per la tutela e la salvaguardia dei manufatti e delle macchine per la pesca tradizionali esistenti sul demanio marittimo, lacuale e fluviale

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria

260^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla

sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) annuncia il voto contrario del Gruppo, in quanto gli emendamenti esaminati non sono risolutivi dei problemi segnalati.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia il voto di astensione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1265) Deputato Paola Maria CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) illustra l'emendamento approvato, riferito al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime considerazioni critiche sull'emendamento in esame, per questioni di metodo e di merito. Innanzitutto, rileva che tale modifica fa venir meno il consenso unanime raggiunto alla Camera dei deputati; in secondo luogo, a seguito della soppressione della prima parte del comma 1 dell'articolo 1, si decontestualizza il fatto tragico dell'affondamento di un sommergibile militare, e della morte dei marinai che erano a bordo, dal combattimento in una guerra sbagliata, la cui responsabilità è da attribuirsi ai regimi nazional-socialista e fascista.

Auspica quindi che si tenti di evitare un'operazione storicamente discutibile, perché revisionista, nonché la strumentalizzazione di un fatto storico a fini ideologici.

Il senatore CATALDI (*M5S*) annuncia un voto nettamente contrario. Ritiene che l'approvazione dell'emendamento in esame da parte della Commissione di merito sia molto grave, perché si sopprime una frase che stigmatizza il periodo fascista. In questo modo, la maggioranza dà l'impressione di non riuscire a prendere le distanze da un passato in cui l'Italia si è alleata con il regima nazista, che si è reso responsabile di orrori come i campi di sterminio.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa alle considerazioni dei senatori Parrini e Cataldi. Ritiene incomprensibile il motivo

per cui la maggioranza è disponibile ad avallare un emendamento che sembra voler cancellare la realtà storica e cioè che i regimi nazista e fascista furono responsabili del dramma della Seconda guerra mondiale.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) conviene sull'inopportunità, nel merito, dell'approvazione dell'emendamento in esame. Ricorda tuttavia che la Commissione, in questa sede, è chiamata a formulare una valutazione di conformità costituzionale dei testi su cui esprime il parere. Pertanto, pur rammaricandosi per la modifica apportata al disegno di legge in titolo nella Commissione di merito, anche perché si viene così meno all'intesa raggiunta in prima lettura, in qualità di relatore, in sede consultiva, non può che ribadire la proposta di parere già formulata.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) esprime rammarico, a nome del Gruppo della Lega, per l'approvazione, in 3^a Commissione, dell'emendamento oggetto della proposta di parere, sottolineando di doversi astenere, in questa sede, da considerazioni sul merito.

Il senatore LISEI (*FdI*) ricorda che, in questa sede, la Commissione è chiamata a esprimere un parere di conformità costituzionale e non deve pronunciarsi sul merito della proposta.

Il PRESIDENTE ribadisce che la proposta di parere in esame non riguarda il merito dell'emendamento, ma solo la relativa conformità ai principi e all'assetto costituzionali.

Ricorda altresì che il dibattito sul merito si è svolto nella 3^a Commissione, dove l'emendamento è stato approvato. Del resto, ritiene che sia unanime il riconoscimento della responsabilità storica della Germania nazista per aver iniziato la Seconda guerra mondiale e dell'Italia fascista per essersi alleata al regime nazista.

Esprime soddisfazione per la decisione del Parlamento di onorare la memoria dei marinai morti nell'affondamento del sommergibile « Scirè », avvenuto nel quadro di una guerra sbagliata. In ogni caso, è emerso chiaramente nel dibattito che vi è un comune orientamento sull'inopportunità di modificare il testo del disegno di legge, rispetto alla versione approvata dalla Camera dei deputati.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) sottolinea che la Commissione affari costituzionali, in realtà, non è tenuta a limitarsi a un giudizio di legittimità costituzionale, ma deve esprimere una valutazione politica sulla conformità del testo ai principi dell'ordinamento costituzionale.

Ritiene pertanto che, nel caso in esame, si possa convenire sulla inopportunità di esprimere un parere non ostativo a un emendamento che cambia il significato del disegno di legge stesso, sopprimendo il riferimento a un fatto storico oggettivo, su cui vi è ampia condivisione. Pertanto, invita il relatore a modificare lo schema di parere, in modo da sollecitare la Commissione di merito a un ripensamento.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) esprime apprezzamento per le considerazioni del Presidente circa la responsabilità dell'avvio della Seconda guerra mondiale, il cui riconoscimento tuttavia non è da tutti condiviso. Infatti, dalla relazione alla Camera dei deputati che accompagna il testo del disegno di legge, traspare l'esaltazione di eventi bellici avvenuti in una guerra di aggressione contro un nemico – la Gran Bretagna – che ha subito quegli attacchi e che poi ha contribuito alla Liberazione del Paese dal nazifascismo e al ritorno della democrazia. Pertanto, auspica che sia presa in considerazione la proposta del senatore Giorgis, anche per evitare che il testo torni alla Camera dei deputati in terza lettura.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) esprime sgomento per il contenuto della relazione illustrativa del disegno di legge presentato alla Camera, che non si limita a descrivere fatti bellici ma li narra con tono declamatorio. In quanto esponente di una Repubblica democratica, ritiene profondamente inopportuno istituire con queste modalità il sacrario militare subacqueo. Chiede pertanto alla maggioranza di unirsi alle opposizioni nella difesa dei valori della democrazia.

La senatrice PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) rileva che, con la soppressione della prima parte del comma 1 dell'articolo 1, viene meno il riferimento alla finalità della legge, e quindi dell'istituzione del sacrario militare subacqueo, che è quella di onorare i marinai italiani che hanno perso la vita in un conflitto mondiale.

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*), alla luce delle considerazioni emerse nel dibattito, ritiene opportuno un rinvio della votazione della proposta di parere, per un approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte, inoltre, che delle procedure informative sarà redatto il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sul fenomeno della prostituzione realizzata attraverso piattaforme telematiche di incontri: audizione di associazioni ed esperti**

Il PRESIDENTE rivolge un indirizzo di saluto agli auditi all'incontro e introduce i lavori.

Interviene Giorgia BUTERA, presidente di METE/OIDUR.

Successivamente, svolge un intervento la professoressa associata presso l'Università degli Studi di Cagliari Cristina CABRAS.

Prendono la parola il senatore CATALDI (*M5S*) e la senatrice GELMINI (*Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP*) per svolgere alcune considerazioni.

In rappresentanza dell'Associazione Giulia giornaliste, svolge un intervento Silvia GARAMBOIS.

Intervengono il senatore CATALDI (*M5S*) e le senatrici PIROVANO (*LSP-PSd'Az*) e MAIORINO (*M5S*) per porre quesiti e svolgere considerazioni, a cui rispondono Giorgia BUTERA, Cristina CABRAS e Silvia GARAMBOIS.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e comunica che i documenti che saranno fatti pervenire dai soggetti intervenuti nel corso della procedura informativa saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 19 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONELLA CIRIELLO, GIUDICE DI CASSAZIONE, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 766 (PROCESSO TELEMATICO)

AUDIZIONE DELL'AVVOCATO PIERO SANDULLI, PROFESSORE ORDINARIO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E SPORTIVO PRESSO L'UNIVERSITÀ DI ROMA « FORO ITALICO », INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 954 (MODIFICHE ALL'ARTICOLO 568 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE, IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE ESPROPRIATO)

AUDIZIONE DI FAUSTO POCAR, PROFESSORE EMERITO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1135 (REATI DI VIOLENZA SESSUALE CONTRO LE DONNE NEI CONFLITTI ARMATI)

Plenaria**203^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita (n. 213)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore, senatore Berrino, ha illustrato il provvedimento, sul quale la Commissione ha svolto un breve ciclo di audizioni.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, invita il relatore a illustrare una proposta di parere sul provvedimento.

Il senatore BERRINO (*FdI*) dà quindi lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1261) Giulia BONGIORNO e altri. – Modifiche al codice penale e al regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in materia di disposizione delle spoglie mortali delle vittime di omicidio

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che era iniziata la discussione generale.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*), pur dichiarando di condividere lo spirito del disegno di legge, esprime tuttavia dei dubbi sulle tempistiche relative sia alla lettera *a*) che alla lettera *b*) dell'articolo 1 del disegno di legge. Fa inoltre presente che non è chiaro che cosa potrebbe accadere nel caso vi fossero specifiche indicazioni circa la tumulazione delle spoglie da parte del *de cuius*. Ribadisce inoltre di non avere chiaro che cosa potrebbe accadere in caso di ricorso degli eredi al Tribunale civile e alla volontaria giurisdizione che, avendo un *iter* più veloce, potrebbe entrare in contrasto con i tempi del procedimento penale.

Ritiene infine che qualche audizione che chiarisca questi aspetti potrebbe rivelarsi utile prima di procedere alla definizione di un termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge.

Il PRESIDENTE, prima firmataria del disegno di legge, sottolinea che la finalità del provvedimento è quella di evitare che in casi di omicidio i familiari, che potrebbero essere i soggetti indagati, procedano alla cremazione delle spoglie, impedendo così un pieno svolgimento degli accertamenti di carattere penale. Ritiene pertanto che non vi dovrebbero essere sovrapposizioni con la procedura civile. Rileva tuttavia che, al fine di fugare ogni possibile dubbio, l'audizione di qualche esperto potrebbe rivelarsi utile ai lavori della Commissione.

Il relatore, senatore RASTRELLI (*FdI*), ritiene che non vi possano essere sovrapposizioni fra la giustizia civile e penale dato che la normativa è finalizzata esclusivamente ai casi di omicidio. D'altronde l'esigenza di una modifica normativa appare evidente alla luce dei dati statistici che segnalano come la maggior parte dei femminicidi avvenga in ambito familiare.

La Commissione conviene infine di svolgere un breve ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE, relatrice sul disegno di legge, illustra un'ampia proposta di parere che mette a disposizione dei Commissari per un ap-

profondimento al fine di poter procedere alla votazione nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(404) Erika STEFANI e altri. – *Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta erano stati votati tutti gli emendamenti e approvate le proposte 1.4 (testo 2) e 2.2 (testo 2). Avverte che la relatrice ha presentato una proposta di coordinamento che è in distribuzione e che sarà posta in votazione dopo le dichiarazioni di voto (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

In attesa dell'espressione dei pareri della Commissione bilancio e della Commissione affari costituzionali propone quindi di rinviare il seguito dell'esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore SALLEMI (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo recante disposizioni in materia sanitaria con particolare riguardo all'erogazione delle prestazioni sanitarie ed alla gestione delle liste di attesa, che si compone di 13 articoli ed è assegnato in sede referente alla 10^a Commissione permanente. Il disegno di legge si compone di due Capi: il Capo I (articoli da 1 a 10) è rubricato « Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria » mentre il Capo II (articoli da 11 a 13) reca ulteriori misure in materia sanitaria. In via generale, l'articolo 1 concerne la prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, prevedendo misure organizzative utili a consentire al medico specialista la presa in carico dell'assistito fino alla completa conclusione del percorso diagnostico, nonché, ove necessario, l'implementazione del sistema dei percorsi

diagnostici, con l'assegnazione di una tempistica specifica in relazione a 4 distinte classi di priorità. Al comma 4 si precisa che le regioni e alle province autonome sono chiamate ad attuare ogni utile iniziativa per garantire ai propri assistiti l'effettiva erogazione delle prestazioni sanitarie, per assicurare il rispetto dei tempi di attesa, e per monitorare e vigilare sui risultati raggiunti, nonché a prevedere, in caso di mancato raggiungimento dei risultati attesi, idonee misure nei confronti dei direttori generali delle aziende sanitarie. L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero della salute, il Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA), allo scopo di garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni LEA e di ridurre le liste di attesa. L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro delle segnalazioni, a cui accedono i cittadini per segnalazioni relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie. L'articolo 4, per garantire il recupero delle liste d'attesa, agevola il ricorso, da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato. L'articolo 5 prevede la cessazione del carattere sperimentale del regime disposto dalla normativa vigente con riferimento alla possibilità, per i medici in formazione specialistica, di assumere incarichi libero-professionali, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN. L'articolo 6, comma 1 consente alle Regioni e agli altri enti del SSN, di reclutare il personale del comparto e della dirigenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa; il comma 2 prevede una forma di monitoraggio su tali reclutamenti. L'articolo 7 innalza il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. L'articolo 8 prevede il monitoraggio delle prestazioni di servizi effettuate dalle farmacie, attraverso il sistema di ricezione dei dati in forma anonimizzata già utilizzato per i farmaci. L'articolo 9 reca disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 10 prevede il nuovo criterio di garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA ai fini dell'accesso alle quote premiali da parte delle regioni. Inoltre, stabilisce che le regioni e le province autonome assegnino obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai direttori generali, amministrativi e sanitari, integrando i relativi contratti individuali. Prevede altresì che la vigente disciplina sull'inconferibilità di incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non sia applicata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L'articolo 11 autorizza una serie di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei dipartimenti di salute mentale. L'articolo 12 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS). Infine, l'articolo 13 – che concerne una materia di interesse della Commissione – reca misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali. Nel dettaglio, il comma 1 modifica l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo

provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (recante « Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse ») che disciplina i compiti del Consiglio direttivo e della commissione di albo degli Ordini delle professioni sanitarie, prevedendo che il Consiglio direttivo di ciascun Ordine approvi direttamente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché la tassa annuale per le spese di gestione, mentre attualmente al Consiglio spetta proporre tali atti all'approvazione dell'assemblea degli iscritti. Il comma 2, invece, introduce una ulteriore disposizione di garanzia con riguardo all'approvazione diretta dei predetti documenti da parte del menzionato Consiglio direttivo, stabilendo che contro i provvedimenti del Consiglio adottati con riferimento alle materie riguardanti i richiamati atti (bilancio preventivo, conto consuntivo e tassa annuale per le spese di gestione) viene ammesso ricorso all'assemblea degli iscritti e tale organo è chiamato a decidere in via definitiva.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, Risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 132 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore BERRINO (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo per i profili di competenza della Commissione. L'articolo 4, introdotto alla Camera dei deputati, modifica la disciplina concernente i ricorsi amministrativi relativi all'assicurazione Inail in favore dei soggetti in ambito domestico. In particolare, i soggetti interessati sono tenuti ad impugnare il provvedimento dell'Istituto, ritenuto illegittimo, dinanzi alla sede che lo ha emesso. Contestualmente a tale previsione viene abrogata la disposizione che attribuiva al comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, istituito *ad hoc* per la gestione delle prestazioni Inail in favore dei soggetti in ambito domestico, la competenza a decidere sui predetti ricorsi. Tale ultima competenza è comunque mantenuta dal Fondo solamente con riferimento ai procedimenti incardinati prima dell'entrata in vigore della presente legge. In particolare, il comma 2, in linea con quanto già stabilito dall'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, ribadisce per l'assicurato il termine di sessanta giorni dall'emissione del provvedimento per poter promuovere ricorso e fissa, altresì, in ulteriori sessanta giorni il termine che ha l'Istituto per rispondere all'interessato. Il comma 2, inoltre, prevede che qualora l'amministrazione dovesse rimanere silente fino allo spirare del secondo termine, gli assicurati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziale.

ria, ma il ricorso azionato in via giudiziale non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Sempre l'articolo 104 prevede la possibilità di adire l'autorità giudiziaria, oltre nel caso di silenzio-rigetto dell'Ente, anche nel caso in cui la risposta resa dall'Inail non soddisfi l'assicurato.

L'articolo 17, inserito alla Camera dei deputati, introduce deroghe al divieto di applicazione del regime forfetario previsto per le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro e amplia il novero dei soggetti che possono avvalersi del regime forfetario di cui all'articolo 1, commi 54-89, della legge, 23 dicembre 2014, n. 190. Al riguardo ricorda che il regime forfetario è stato introdotto dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014) ed è destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni. Esso prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili, e consente, altresì, la determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a un'unica imposta con aliquota al 15 per cento sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap. In particolare, il comma 1 dell'articolo 17 prevede la non applicabilità della causa ostativa di cui alla lettera *d-bis*) dell'articolo 1, comma 57, della legge n. 190 del 2014 alle persone fisiche iscritte ad albi e/o repertori professionali esercenti attività libero-professionale (incluse quelle esercitate nelle forme di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile) a favore di datori di lavoro che impiegano più di duecentocinquanta dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato. Tale contratto di lavoro deve, inoltre, prevedere un orario che rientri tra un minimo del 40 per cento e un massimo del 50 per cento del tempo pieno previsto dal contratto collettivo di lavoro applicato. In merito, rammenta che la suddetta lettera *d-bis*) preclude l'accesso al regime forfetario alle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni. La norma precisa inoltre che il numero dei dipendenti è calcolato alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale sono stipulati il contratto di lavoro subordinato e il contestuale contratto di lavoro autonomo o contratto d'opera professionale. Viene, altresì, stabilito che i lavoratori autonomi sono tenuti ad eleggere un domicilio professionale non coincidente con quello del soggetto con cui hanno stipulato un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. Il comma 2 prevede un'ulteriore deroga all'esclusione prevista dalla citata lettera *d-bis*). Nello specifico, si stabilisce che, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dal comma 1, in mancanza di iscrizione ad albi o repertori professionali, la predetta causa ostativa non si applica, altresì, nei confronti delle persone fisiche che esercitano attività di lavoro autonomo, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste da specifiche intese realizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge, 13

agosto 2011, n. 138. Specificamente, si tratta delle intese che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono realizzare, al fine di: garantire una maggiore occupazione; migliorare la qualità dei contratti di lavoro; favorire l'emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali e occupazionali, gli investimenti e l'avvio di nuove attività. Infine, il comma 3 indica le condizioni necessarie ai fini dell'applicazione della deroga prevista dal comma 1. In particolare, si stabilisce che tale deroga trova applicazione esclusivamente a condizione che il contratto di lavoro autonomo costituito contestualmente al contratto di lavoro subordinato sia certificato dagli organi di cui all'articolo 76 del decreto legislativo, 10 settembre 2003, n. 276.

L'articolo 20, introdotto alla Camera dei deputati, prevede la possibilità di svolgimento dei procedimenti di conciliazione in materia di lavoro in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. Il comma 1 prevede che – fermo restando quanto previsto dall'articolo 12-*bis* del decreto-legge 76/2020 – i procedimenti di conciliazione in materia di lavoro previsti dagli articoli 410, 411 e 412-*ter* del codice di procedura civile possano svolgersi in modalità telematica e mediante collegamenti audiovisivi. L'articolo 410 del codice di procedura civile prevede che chi intenda agire in giudizio per una controversia individuale di lavoro possa promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un tentativo di conciliazione presso la competente commissione di conciliazione. Qualora la controparte non accetti il tentativo di conciliazione nel termine di 20 giorni ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria. Viceversa, qualora la controparte entro il predetto termine depositi una memoria difensiva, eccezioni o eventuali domande riconvenzionali, la commissione fissa entro 10 giorni il termine per la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi 30 giorni. Ai sensi dell'articolo 411 del codice di procedura civile se la conciliazione riesce, anche parzialmente, è redatto separato processo verbale, che il giudice, su richiesta della parte interessata, dichiara esecutivo con decreto. Se le parti non raggiungono un accordo la commissione formula una proposta per la bonaria composizione della controversia, i cui termini, con l'indicazione delle valutazioni espresse dalle parti, sono riassunti nel verbale; delle risultanze della proposta della commissione non accettata senza adeguata motivazione il giudice tiene conto in sede di giudizio. L'articolo 412-*ter* del codice di procedura civile, infine, prevede che la conciliazione possa essere altresì svolta con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si ricorda che la possibilità di svolgere le udienze da remoto nel processo civile è prevista, in via generale – in virtù delle modifiche introdotte dalla cosiddetta « riforma Cartabia » del processo civile (decreto legislativo 149/2022) – dagli articoli 127, terzo comma, e 127-*bis* del codice di procedura civile, a norma dei quali il giudice può disporre che l'udienza,

anche pubblica, si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il comma 2 rimette la definizione delle regole tecniche per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nei procedimenti di cui al comma 1, a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale e, limitatamente ai profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali. Il comma 4 prevede che fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 i procedimenti di cui al comma 1 continuino a svolgersi nelle modalità vigenti.

L'articolo 25 reca disposizioni sulla notifica delle controversie in materia contributiva, prevedendo che, in tutte le controversie nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti. In particolare la lettera *a*) del comma 1 modifica l'articolo 24 del decreto legislativo n. 46 del 1999 che riguarda l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali. Ai sensi della vigente normativa contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore. Con le modifiche in esame si precisa che la notifica del ricorso deve avvenire presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. La lettera *b*) modifica l'articolo 29, comma 2 del medesimo decreto, in tema di garanzie giurisdizionali per entrate non devolute alle commissioni tributarie. Il vigente articolo 29 dispone che, per le entrate tributarie diverse da quelle appartenenti alla giurisdizione tributaria (queste ultime sono elencate dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), e per quelle non tributarie, il giudice competente a conoscere le controversie concernenti il ruolo può sospendere la riscossione se ricorrono gravi motivi. Per le entrate non tributarie e per quelle non appartenenti alla giurisdizione tributaria, il comma 2 prevede tra l'altro che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Con le modifiche in esame si precisa che in tal caso il ricorso va notificato all'ente impositore presso la struttura territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati. Al riguardo, precisa che nella relazione che accompagna il provvedimento, si chiarisce che le modifiche in esame derogano al principio generale per cui le notifiche alle persone giuridiche devono essere effettuate presso la sede legale, tenuto conto che, in proposito, una recente sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione 5 maggio 2022, n. 14271) ha statuito che questo regime derogatorio può trovare applicazione esclusivamente per le controversie finalizzate ad ottenere prestazioni previdenziali e assistenziali, e non anche per le controversie contributive, che, secondo un principio generale, sarebbero quindi validamente notificate presso la sede legale dell'INPS.

Propone quindi l'espressione di un parere di nulla osta.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) interviene per esprimere il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostantivo è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(1155) Deputato Marta SCHIFONE e altri. – *Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il senatore SISLER (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, volto a sostituire integralmente l'articolo 2407 del codice civile. Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del secondo comma e all'aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni. Ricorda in proposito che i commi dell'articolo 2407 del codice civile non modificati dalla proposta in esame, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente: che i sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio; e che all'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-*bis*, 2394, 2394-*bis* e 2395 del codice civile, cioè quelle che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori societari. La proposta in esame riformula il secondo comma dell'articolo 2407 del codice civile al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. Secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita. Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni: fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso; da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso; oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso. L'ultimo comma, aggiunto dal disegno di legge, inserisce infine un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l'azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata

al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'articolo 2429 del codice civile.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 213**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita;

premesso che:

– lo schema di decreto è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge delega per la riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021) in quanto in sede di prima applicazione della nuova normativa è stata riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi;

– l'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contenute nel decreto legislativo n. 28 del 2010, intervenendo, tra l'altro, sulla durata del procedimento di mediazione – elevata da tre a sei mesi – sullo svolgimento della mediazione in modalità telematica e sulla partecipazione a distanza agli incontri, sulle spese di mediazione, nonché sui requisiti di serietà richiesti agli organismi di mediazione e agli enti di formazione;

– l'articolo 2 modifica il Capo II del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2014, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da avvocati;

– l'articolo 3 abroga il comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 che recava la disciplina transitoria – dettata nel periodo della pandemia – relativa allo svolgimento di incontri da remoto nell'ambito delle procedure di mediazione e che dettava, inoltre, una specifica disciplina relativa alla certificazione delle sottoscrizioni dell'accordo di mediazione;

– l'articolo 4 reca le disposizioni transitorie e finali e che l'articolo 5 reca la clausola d'invarianza finanziaria;

rilevato che:

a) all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dal testo in esame, al fine di superare le criticità per i casi in cui le parti non siano tutte d'accordo nel sottoscrivere il verbale in forma digitale, magari perché una parte non sia in condizione di poter apporre

una firma digitale o elettronica, appare opportuno espressamente prevedere che, ove le parti non siano tutte concordi, ciascuna di esse possa sottoscrivere in forma analogica, avanti al mediatore o al proprio avvocato, non essendo possibile imporre alle parti la modalità di sottoscrizione in forma digitale;

b) all'articolo 16, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2010, in cui viene inserita la lettera *b-bis*), sarebbe opportuno specificare che oltre agli enti pubblici, la disciplina ivi prevista riguarda anche le fondazioni o le associazioni originate da ordini professionali, poiché, in mancanza di tale specificazione, per esse varrebbe l'obbligo di oggetto esclusivo vigente per gli organismi privati, rilevandosi, infatti, che gli organismi di mediazione forense sono stati costituiti anche con il modello della fondazione di diretta emanazione del Consiglio stesso;

c) all'articolo 17 del decreto legislativo n. 28 del 2010 sarebbe opportuno modificare il comma 2 al fine di evitare equivoci circa l'effettiva esenzione dall'imposta che deve riguardare non soltanto il verbale, ma altresì l'accordo di conciliazione ad esso allegato,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento all'articolo 8-*ter* del decreto legislativo n. 28 del 2010, introdotto dal testo in esame, al comma 3 dopo le parole « sono apposte » valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « con il consenso di tutte le parti » e, conseguentemente, di prevedere al comma 4 che ciascuna parte possa apporre la sottoscrizione in modalità analogica, anche qualora collegata da remoto ovvero, in subordine, che in ogni caso le firme di tutti i partecipanti avanti al mediatore siano apposte in modalità analogica;

– con riferimento all'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera *b-bis*), introdotta dal testo in esame nel decreto legislativo n. 28 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di aggiungere, dopo le parole « pubblici » le seguenti: « anche mediante fondazioni o associazioni originate da ordini professionali »;

– con riferimento all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « Il verbale al quale è allegato l'accordo di conciliazione è esente » con le seguenti: « Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti »;

– in relazione alla disciplina regolamentare dettata sulla formazione dei professionisti mediatori, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un periodo transitorio che consenta a chi si è formato secondo i vecchi *standard* di frequentare un corso integrativo di 30 ore (oltre al « tirocinio » di 10 incontri), senza dover frequentare *ex-novo* il corso base invece previsto dall'articolo 23 del decreto ministeriale n. 150 del 2023.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 404**Coord.1**

LA RELATRICE

All'articolo 1, come modificato dall'approvazione dell'emendamento 1.4 (testo 2) sostituire la rubrica con la seguente: « Modifica all'articolo 573 e abrogazione degli articoli 574 e 574-bis del codice penale » e anteporre il comma 1-bis introdotto dall'emendamento al comma 1.

All'articolo 2 come sostituito dall'emendamento 2.2 (testo 2) apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso « Art. 605-bis », al primo comma, sostituire le parole: « persone incapaci » con le seguenti: « un incapace »;

al capoverso « Art. 605-bis », al secondo comma, sostituire le parole: « ente affidatario » con la seguente: « affidatario »;

sostituire la rubrica con la seguente: « Introduzione degli articoli 605-bis e 605-ter del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci ».

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: « Modifiche al codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci ».

4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 19 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 37

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

Orario: dalle ore 11,05 alle ore 12,45

AUDIZIONI DEL PROFESSOR PASQUALE STANZIONE, PRESIDENTE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, DEL PREFETTO BRUNO FRATTASI, DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE, E DEL PROFESSOR PAOLO SAVONA, PRESIDENTE DELLA CONSOB, NONCHÉ DI RAPPRESENTANTI DI CONFEDILIZIA, COPAGRI E LAV SULL'ESAME CONGIUNTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1258 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2024) E DEL DOC. LXXXVI, N. 2 (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2024)

Plenaria

210^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che è stato deferito alla 4^a Commissione, entro i limiti di competenza della stessa, l'affare sul « Rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea » (atto n. 594).

In un prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, saranno valutati i tempi e le modalità dell'esame, anche al fine di consentire la partecipazione alle audizioni dei Senatori della 1^a Commissione eventualmente interessati al dibattito su un tema che potrebbe investire competenze condivise.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – Legge quadro in materia di interporti

(1124) DE POLI. – Legge quadro in materia di interporti

(Parere alla 8^a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, introduce l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, che prevedono una nuova disciplina quadro in materia di interporti, volta a sostituire quella attualmente contenuta nella legge n. 240 del 1990.

La Commissione di merito ha congiunto l'esame del disegno di legge n. 1055, già approvato dalla Camera dei deputati, con l'esame del disegno di legge n. 1124, di analogo contenuto, e il 10 settembre 2024 ha adottato come testo base il disegno di legge n. 1055, mentre il termine per la presentazione di emendamenti in tale sede è scaduto ieri.

Il Presidente relatore ricorda che la materia degli interporti ricade tra quelle concorrenti tra Stato e regioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; pertanto il disegno di legge in esame è volto a stabilire i principi fondamentali in base ai quali le regioni dovranno legiferare.

Il disegno di legge n. 1055 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 individua le finalità, tra cui quelle di favorire l'intermodalità terrestre e sostenere il completamento delle infrastrutture per l'intermodalità previste per l'Italia nella rete transeuropea dei trasporti, di cui al regolamento (UE) n. 1315/2013, nonché di razionalizzare l'uso del territorio, diminuire l'impatto ambientale e promuovere la sostenibilità dei trasporti. Lo stesso articolo reca le definizioni, la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e istituisce l'elenco dei soggetti gestori degli interporti.

L'articolo 2 prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettui la ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione, approvi il Piano generale per l'intermodalità e individui i nuovi interporti e gli interventi necessari al potenziamento di quelli esistenti.

L'articolo 3 stabilisce i requisiti per l'individuazione di nuovi interporti. In particolare, al comma 3 si prevede che nei nuovi interporti devono essere previste, tra le altre cose, infrastrutture di produzione di

energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili, che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni di gas serra nell'atmosfera.

L'articolo 4 detta disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 5 stabilisce il regime applicabile ai soggetti gestori degli interporti, prevedendo che la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale, e che i soggetti che gestiscono gli interporti agiscono in regime di diritto privato.

L'articolo 6 stabilisce che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individui, in ordine di priorità, i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti e reca uno stanziamento per il finanziamento dei suddetti progetti. Si prevede, inoltre, che i gestori degli interporti sottoscriveranno con la società Rete ferroviaria italiana Spa appositi contratti per procedere all'adeguamento ai parametri dell'Unione europea in materia di adeguamento a sagoma, a modulo e a peso assiale della rete alla quale i *terminal* interportuali sono collegati e di funzionalità e dimensioni dei moduli dei *terminal* ferroviari interportuali.

L'articolo 7 contiene le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 8 reca le abrogazioni e stabilisce che le regioni adeguano la propria normativa entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) ricorda che il disegno di legge fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e segnala di aver presentato, in Commissione di merito, un emendamento in cui si prevede che, nell'ambito della ricognizione degli interporti già esistenti, siano compresi anche l'interporto di Pordenone-Villanova e l'interporto SDAG Gorizia.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), in sostituzione della relatrice senatrice Murelli, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, emanato in attuazione della delega conferita con la legge n. 78 del 21 giugno 2022.

Trascorso più di un anno dall'entrata in vigore e dall'acquisto di efficacia delle disposizioni del codice, il Governo ha ritenuto di avvalersi della facoltà concessa dalla citata delega, in virtù della quale esso, entro

due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, è autorizzato ad apportare le correzioni e integrazioni ritenute necessarie od opportune in seguito alla prima applicazione dello stesso.

Lo schema di decreto in esame mira dunque a integrare e correggere alcune delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, tenendo conto delle principali esigenze emerse dalla consultazione degli operatori del settore, delle criticità applicative riscontrate, nonché delle richieste presentate in sede europea di modifica e integrazione di taluni istituti giuridici introdotti, al fine sia di scongiurare l'avvio di nuove procedure di infrazione da parte della Commissione europea, sia di risolvere quelle già in essere.

Lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 87 articoli, incentrati su dieci temi sostanziali, ritenuti prioritari per assicurare la piena funzionalità delle norme di settore dei contratti pubblici.

Un primo ambito tematico di intervento è relativo alla disciplina del cosiddetto equo compenso. Il provvedimento mira a garantire il principio dell'equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo a una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine di valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

Una seconda tematica è quella riguardante le tutele lavoristiche. In particolare, nel dare attuazione alla disposizione che prescrive l'individuazione, nel bando, del contratto collettivo nazionale applicabile all'appalto (*ex* articolo 11 del Codice), sono state individuate le tutele che devono essere considerate ai fini della valutazione e le modalità di calcolo dell'equipollenza dei contratti collettivi di lavoro.

Un terzo ambito di intervento è quello della digitalizzazione, che rappresenta un elemento cardine ed innovativo dell'intero impianto codicistico.

Un quarto ambito, costituente peraltro uno specifico requisito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è quello avente per oggetto la qualificazione delle stazioni appaltanti. Sul punto, va evidenziato che lo Stato italiano, in sede di revisione del PNRR, ha assunto specifici impegni con l'Unione europea. In particolare, da un lato, la *milestone* M1C1-73-*bis*, relativa alla « Riforma 1.10 – Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni », prescrive l'adozione di orientamenti sull'attuazione del sistema di qualificazione per il codice dei contratti pubblici delle stazioni appaltanti, mentre, dall'altro lato, la *milestone* M1C1-73-*ter*, sempre relativa alla Riforma 1.10, prevede l'introduzione di incentivi alla qualificazione e professionalizzazione delle stazioni appaltanti.

Lo schema di decreto legislativo in esame interviene anche sulla disciplina relativa all'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, oggetto peraltro di studio e concertazione con tutti gli operatori del settore.

All'interno dei dieci temi prioritari rientra anche la disciplina dei consorzi, atteso il gran numero di contributi presentati dagli *stakeholders*

i quali, in sede di consultazione, hanno evidenziato diverse criticità interpretative applicative dell'istituto.

Un settimo tema oggetto del provvedimento, che si era cercato di promuovere già in sede di prima adozione del Codice, è quello dell'accesso delle micro, piccole e medie imprese (PMI) al mercato dei contratti pubblici. In particolare, all'articolo 108 è prevista la possibilità che il bando di gara preveda criteri premiali a favore delle PMI e che tali criteri valorizzino il principio della « territorialità » per quei contratti che dipendono dal requisito della prossimità per la loro esecuzione.

Una ulteriore tematica di intervento è quella del rafforzamento della disciplina in materia di esecuzione dei contratti di appalto, alla luce delle risultanze della consultazione con i rappresentanti di interesse, soprattutto al fine di assicurare maggiore certezza giuridica e di renderla maggiormente coerente con i molteplici interventi giurisprudenziali susseguitisi negli anni.

Un tema aggiuntivo nell'ambito dell'intervento legislativo *de quo* è la disciplina dell'istituto del partenariato pubblico-privato e, in particolare, della fattispecie contrattuale della finanza di progetto.

Infine, l'ultimo e decimo settore di intervento prioritario è quello relativo alla disciplina dei collegi consultivi tecnici.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,05.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 19 novembre 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 106

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

307^a Seduta

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, proponendo, per quanto di competenza, non

essendo intervenute modifiche in sede referente, di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 3.1, 3.2 e 3.3, che dispongono il montaggio del dispositivo *alcolock* su mezzi di trasporto.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 4, comporta maggiori oneri l'emendamento 4.0.1.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle proposte 5.8 e 5.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre avere conferma dell'assenza di oneri per l'emendamento 10.5.

Occorre acquisire la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalla proposta 10.18.

Per gli analoghi emendamenti 10.0.3 e 10.0.4, occorre valutare se si determinino effetti finanziari negativi dovuti agli ulteriori compiti affidati alle commissioni mediche locali.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 10.0.6.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 12.0.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, comporta maggiori oneri la proposta 15.7.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 15.11.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 16.0.1 e 16.0.2.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 17, occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 17.1 e 17.2.

Riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 19, comportano maggiori oneri le proposte 19.0.1 e 19.0.2.

Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 19.0.3.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 22, occorre verificare la quantificazione degli effetti finanziari relativi alla proposta 22.0.1.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 27, comportano effetti finanziari negativi gli emendamenti 27.24 e 27.26.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 27.0.1, con riferimento in particolare al comma 2, lettera *b*), 27.0.2 e 27.0.3, in particolare in relazione al comma 5, con riferimento agli oneri di custodia e gestione degli animali dei quali deve essere sempre disposta la confisca.

L'emendamento 27.0.4 presenta una copertura non conforme alla legge di contabilità, in quanto l'importo della autorizzazione di spesa è indeterminato e la copertura anch'essa indeterminata è disposta su entrate eventuali, quale il gettito di sanzioni, tra l'altro già previste a legislazione vigente.

In merito agli emendamenti riferiti all'articolo 29, l'emendamento 29.7 dispone la misura dell'indennizzo dovuto dai convogli formati da macchine agricole agli enti proprietari, si calcola con le modalità stabilite da decreto del Ministro dei trasporti, senza garantire l'invarianza del gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 32, sembrano comportare minori entrate, in relazione all'estensione per le vetture iscritte ai Ferrari Classiche, ACI-Storico, Storico Nazionale AAVS, dei benefici fiscali, ad esempio l'esenzione del bollo auto, per le auto storiche, gli emendamenti 32.0.1 e l'emendamento 32.0.2, in relazione al quale, analogamente a quanto previsto dall'emendamento 32.0.3, occorre valutare altresì effetti di minori entrate correlate alla previsione che, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, debba essere predisposta, sentiti gli enti certificatori, la lista di storicità degli autoveicoli e dei motoveicoli in possesso dei requisiti per il rilascio del certificato di rilevanza storica e collezionistica.

Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 33, appare suscettibile di comportare maggiori oneri l'emendamento 33.0.1.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 34, in relazione agli emendamenti 34.0.1 e 34.0.2, in materia di revisione dei veicoli, occorre valutare gli effetti finanziari connessi all'introduzione di un meccanismo di adeguamento automatico di incremento delle tariffe, con riferimento ai veicoli dello Stato e degli enti pubblici.

Occorre valutare altresì gli effetti finanziari dell'emendamento 34.0.3.

Appare necessario acquisire dal Governo una quantificazione degli oneri in merito agli emendamenti 34.0.5 e 34.0.8.

Occorre altresì acquisire dal Governo una relazione tecnica in relazione all'emendamento 34.0.6 in materia di impianti per la distribuzione di carburanti e 34.0.7 in materia di crediti d'imposta agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 35, appaiono suscettibili di comportare maggiori oneri gli emendamenti 35.19, 35.56, 35.62, 35.69, 35.92, 35.95 e 35.103 (testo 2).

Appaiono inoltre suscettibili di determinare maggiori oneri gli emendamenti 35.97 e 35.98, che consentono la rottamazione del veicolo, anche nel caso di fermo amministrativo attivato da un agente della riscossione per il mancato pagamento di tributi o tasse o sanzioni per violazioni del codice della strada.

Appare opportuno valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.29, 35.57, 35.60, 35.71, 35.82, 35.84 e 35.93.

Occorre valutare altresì gli effetti finanziari degli emendamenti 35.55, 35.72, 35.89, 35.90 e 35.101, con riferimento ai veicoli dello Stato e degli enti pubblici.

Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

La sottosegretaria ALBANO non ha osservazioni da formulare in relazione al testo.

In ordine agli emendamenti, in relazione alle analoghe proposte 3.1, 3.2 e 3.3, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto comportano nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti.

In merito all'emendamento 4.0.1, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le risorse individuate a copertura della proposta sono già preordinate, per l'anno 2024, a provvedimenti prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo. Relativamente agli emendamenti 5.8, 5.0.2, 10.18, 10.0.6, 15.7, 19.0.1, 19.0.2, 22.0.1, 27.24, 27.26, 27.0.1, 27.0.2 e 27.0.3, 27.0.4, 29.7, 34.0.1, 34.0.2, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.19, 35.29, 35.55, 35.56, 35.57, 35.60, 35.62, 35.69, 35.71, 35.72, 35.82, 35.84, 35.89, 35.90, 35.92, 35.93, 35.95, 35.97, 35.98, 35.101 e 35.103 (testo 2), esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti.

In merito agli emendamenti 10.5, 12.0.1, 33.0.1, 34.0.6 e 34.0.7, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto, alla luce degli elementi attualmente a disposizione, non è possibile escludere che le proposte in parola non comportino nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica.

In relazione agli emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 17.1, 17.2 e 34.0.3 esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri, non quantificati né coperti.

In merito alle analoghe proposte 16.0.1 e 16.0.2, rileva che allo stato non è possibile verificare la congruità delle coperture indicate, per cui esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le predette risorse individuate a copertura della proposta sono già preordinate, per l'anno 2024, a provvedimenti prioritari in corso di predisposizione da parte del Governo.

Relativamente all'emendamento 19.0.3, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le risorse individuate a copertura della proposta sono già preordinate a provvedimenti in corso di predisposizione da parte del Governo.

In merito agli emendamenti 32.0.1, 32.0.2 e 32.0.3, esprime l'avviso contrario del Governo in quanto le proposte comportano minori entrate, non quantificate né coperte.

In merito all'emendamento 34.0.5, esprime l'avviso contrario del Governo per inidonea copertura.

Relativamente all'emendamento 34.0.8, esprime l'avviso contrario del Governo poiché, alla luce degli elementi attualmente a disposizione, non è possibile escludere che le proposte non comportino ulteriori maggiori oneri.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) chiede chiarimenti sul parere espresso dalla rappresentante del Governo in ordine alla proposta 5.8.

Dando lettura del contenuto dell'emendamento, sottolinea come non sia sostenibile che la previsione determini oneri finanziari tali da determinare una posizione di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione da parte del Governo. Chiede quindi al Governo di rivedere il parere espresso.

Dopo un intervento del PRESIDENTE volto ad accantonare momentaneamente il parere sulla proposta 5.8, il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene chiedendo alla rappresentante del Governo chiarimenti in ordine al parere espresso sull'emendamento 22.0.1. Formula considerazioni critiche sul ricorso da parte del Governo, nell'espressione del proprio parere di una posizione di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, laddove non vi sono i fondamenti per il richiamo a tale norma costituzionale, utilizzata invece con la finalità di bloccare emendamenti presentati dalle opposizioni, per blindare i provvedimenti della attuale maggioranza.

Il PRESIDENTE propone quindi di accantonare altresì l'emendamento 22.0.1 in attesa di elementi ulteriori dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria ALBANO rileva che, a seguito degli ulteriori approfondimenti svolti, il Governo considera non onerosa la proposta 5.8, per la quale non si rilevano profili finanziari e su cui si rimette alla Commissione.

In ordine all'emendamento 22.0.1, rileva invece che la proposta è suscettibile di determinare maggiori oneri, per cui conferma il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per onerosità della proposta.

Alla luce dei chiarimenti forniti, il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, propone la formulazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 4.0.1, 5.0.2, 10.5, 10.18, 10.0.3, 10.0.4, 10.0.6, 12.0.1, 15.7, 15.11, 16.0.1, 16.0.2, 17.1, 17.2, 19.0.1, 19.0.2, 19.0.3, 22.0.1, 27.24, 27.26, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.4, 29.7, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 33.0.1, 34.0.1, 34.0.2, 34.0.3, 34.0.5, 34.0.8, 34.0.6, 34.0.7, 35.19, 35.56, 35.62, 35.69, 35.92, 35.95, 35.103 (testo 2), 35.97, 35.98, 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.14, 35.29, 35.57, 35.60, 35.71, 35.82, 35.84, 35.93, 35.55, 35.72, 35.89, 35.90 e 35.101. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere illustrata, che viene approvata.

(794 e 868-A) Benefici in favore delle vittime di eventi dannosi derivanti da cedimenti totali o parziali di infrastrutture stradali o auto stradali di rilievo nazionale

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice AMBROGIO (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione in sede redigente ha recepito le condizioni poste, ai sensi dall'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare.

Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme a quello della relatrice.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(845-A) Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, ricordando che la Commissione ha già reso parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare. Propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.

La sottosegretaria ALBANO esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che viene approvata all'unanimità.

(1273) Disposizioni per l'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché di proroga della delega di cui all'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che l'articolo 1 dispone che a decorrere dall'anno 2025 è attribuito alle associazioni di cui agli articoli 1475, comma 2, nonché 1476

e seguenti del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, un numero di distacchi e permessi retribuiti, in ragione di un distacco ogni duemila unità di personale e di un'ora annua di permesso retribuito ogni unità di personale, in deroga alle modalità di cui al comma 4 dell'articolo 1480 del richiamato Codice.

L'articolo 2 modifica da 30 a 36 mesi il termine per l'esercizio, da parte del Governo, di una delega volta a disciplinare le particolari limitazioni all'esercizio dell'attività di carattere sindacale da parte del personale impiegato in attività operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o a bordo di unità navali ovvero distaccato individualmente, secondo il criterio direttivo di consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali del personale militare salvaguardando le preminenti esigenze di funzionalità, sicurezza e prontezza operativa correlate alle specifiche operazioni militari.

In relazione all'articolo 1, la relazione tecnica asserisce che i predetti distacchi e permessi equivalgono alle giornate medie di assenza previste dalla normativa pro tempore vigente per la rappresentanza militare e, pertanto, non si determinano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 2, la relazione tecnica asserisce che si tratta di misura, di carattere meramente ordinamentale, che non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in merito all'articolo 1, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di maggior dettaglio, a supporto della asserita equivalenza in materia di distacchi e permessi rispetto alla legislazione vigente.

Con riferimento all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota recante i chiarimenti richiesti sul provvedimento in esame.

La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 1, viene evidenziato che nella disciplina previgente, l'attività di rappresentanza era a tutti gli effetti di legge attività di servizio; pertanto, rientrava nella ordinaria attività svolta da ciascun militare, senza che essa avesse un preventivo limite quantitativo (se non nell'orario di servizio o delle attività di lavoro straordinario eventualmente autorizzate). L'introduzione della disciplina in esame, invece, ha introdotto, i parametri necessari a consentire, in simmetria finanziaria con il previgente sistema, l'operatività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCMS), calcolando permessi e distacchi in proporzione tale da rendere il nuovo sistema neutrale sotto il profilo finanziario, rispetto a quello della rappresentanza militare,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Verificata la presenza del prescritto numero legale, con l'avviso conforme del Governo, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(404) Erika STEFANI e altri. – Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Parere alla 2^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) illustra gli emendamenti approvati relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo.

Il relatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) propone quindi l'espressione della seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1265) Deputata CHIESA e altri. – Riconoscimento del relitto del regio sommergibile « Scirè » quale sacrario militare subacqueo, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3^a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra l'emendamento approvato 1.1, relativo al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

La sottosegretaria ALBANO rileva che non vi sono osservazioni da parte del Governo, esprimendo avviso conforme.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra la seguente proposta di parere: « La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento approvato 1.1, riferito al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

Il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

La sottosegretaria ALBANO deposita una nota di chiarimenti richiesti dal relatore.

Il relatore LIRIS (*FdI*) illustra una proposta di parere predisposta alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, e acquisiti gli elementi informativi del Governo, preso atto che: con riferimento all'articolo 2, viene rappresentato che l'istituzione formale del Sistema nazionale di governo delle liste di attesa (SINGLA) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determina la previsione di nuove funzioni ma la riorganizzazione e sistematizzazione di funzioni già svolte dal Ministero della salute coordinate dalla relativa Cabina di regia. Vengono quindi forniti specifici elementi informativi sulle strutture competenti in relazione a ciascuna delle funzioni elencate alle lettere da *a*) ad *f*) del comma 1. Viene fatto inoltre presente che le funzioni e i compiti assegnati al SINGLA sono riconducibili, in parte, ai compiti e funzioni svolti, finora, dall'attuale Osservatorio nazionale sulle liste di attesa (istituito con decreto del Ministro della salute del 20 giugno 2019 e modificato nella composizione con decreto del 31 dicembre 2021), la cui durata in carica è prevista fino alla vigenza del Piano nazionale di governo delle liste di attesa 2019-2021, esaurendosi *de facto* all'entrata in vigore del nuovo Piano. L'Osservatorio nazionale sulle liste di attesa, dunque, perde le funzioni che gli erano state attribuite dal decreto istitutivo, che passano *de facto* al SINGLA, e ne assume di nuove ed inedite. Infatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del disegno di legge in esame, all'Osservatorio sono demandate funzioni inerenti alla raccolta e all'analisi delle segnalazioni a cui accedono i cittadini, tramite il sito istituzionale del Ministero della salute, per segnalare problematiche e disservizi in materia di erogazione di prestazioni sanitarie, mediante il registro delle segnalazioni di cui alla disposizione citata. Viene quindi specificato che i componenti dell'Osservatorio, individuati con successivo decreto del Ministro della salute, non percepiranno compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. Il monitoraggio, come espresso dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), è effettuato presso il Ministero della salute dal SINGLA, avvalendosi di AGENAS, sulla base dei dati presenti nella Piattaforma nazionale delle liste di attesa prevista all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 73 del 7 giugno 2024. Tale attività sarà svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità dell'AGENAS e, pertanto, viene confermato la neutralità finanziaria della disposizione; in relazione all'articolo 3, con riferimento

alla richiesta di identificare le risorse che provvederanno al funzionamento del registro delle segnalazioni e funzionalità dell'Osservatorio nazionale delle liste di attesa, viene precisato che si tratta nello specifico di un'attività di raccolta delle segnalazioni garantita attraverso le strutture presenti all'interno del Ministero della salute. Al riguardo, viene confermato che l'utilizzo delle risorse, poste a copertura dell'onere inerente allo sviluppo del registro, non pregiudica le finalità di pagamento dei residui in relazione alle quali tali somme erano state riassegnate; con riferimento all'articolo 4, in relazione alla stima predisposta dalla relazione tecnica, viene precisato che si tratta di importo lordo; in relazione all'articolo 7, viene rappresentato che la disposizione aggiorna il tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, come incrementato dall'articolo 1, comma 233, della legge n. 213 del 2023. Il Governo conferma che dalla disposizione non derivano effetti finanziari, in quanto alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 61,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 123 milioni annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, di cui all'articolo 1, comma 246, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, destinate all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale. Il citato comma 246 della legge di bilancio 2024 ha disposto infatti la destinazione di una quota delle risorse incrementalmente derivanti dal rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale operato dalla medesima legge, quantificata in 240 milioni di euro per l'anno 2025 e a 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica; ai sensi dei predetti commi, vi sono delle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale a favore di progetti per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, con priorità di quelli riguardanti anche il miglioramento dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Per quanto riguarda il comma 2, viene evidenziato che l'importo aggiuntivo è compatibile con gli incrementi del fabbisogno sanitario *standard* per gli anni 2025 e seguenti. Infine, in relazione al comma 3, viene evidenziato che la sperimentazione tariffaria è promossa nella Regione Lazio, che sarà interessata dal Giubileo del 2025, anno nel quale si ipotizza una crescita della domanda di prestazioni ospedaliere per via del flusso previsto di pellegrini da ogni parte del mondo. La Regione Lazio è autorizzata ad applicare, nell'ambito della sperimentazione, tariffe superiori rispetto a quelle massime. Al riguardo, viene precisato che l'eventuale differenza sarà reperita nell'ambito della quota di fondo sanitario nazionale disponibile per l'anno 2025. Pertanto, viene confermato che dalla disposizione non derivano ulteriori oneri per la finanza pubblica, atteso che la copertura verrà garantita nell'ambito del livello del finanziamento sanitario attribuito alla regione per il 2025; con riferimento all'articolo 11, in relazione ai costi unitari indi-

cati per ogni singolo profilo professionale, viene rappresentato che i valori, forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali triennio 2022-2024, pari al 5,78 per cento. Viene confermato, pertanto, che le quantificazioni indicate nella relazione tecnica sono compatibili con le rilevazioni del Conto annuale del 2022; in relazione all'articolo 12, recante l'istituzione della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria, con riferimento al numero di ore di docenza, viene rappresentato che, per consentire una maggiore flessibilità nell'organizzazione e nella predisposizione del calendario della didattica, non si è ritenuto di fissare un numero minimo di ore di docenza da erogare. Dovendo comunque effettuare una stima di fabbisogno formativo complessivo, nella parte descrittiva della relazione tecnica si è ipotizzata l'erogazione di circa 25 ore di lezione "al mese". Il Governo specifica tuttavia che si tratta di mero errore materiale rispetto alla corretta previsione di "25 ore alla settimana", ossia indicativamente 5 ore al giorno di lezione dal lunedì al venerdì. Viene inoltre precisato che il monte ore così individuato non è riferito a ciascun docente, ma va inteso come un totale da ripartire tra i diversi settori di insegnamento previsti. Nel seguito della relazione tecnica, infatti, viene ipotizzato prudenzialmente un impegno mensile medio massimo di 21 ore per docente, assumendo di poter coprire ogni macroarea quotidianamente con 5 docenti per 5 ore di lezione al giorno (110 ore complessivamente ipotizzando 22 giorni lavorativi). Viene altresì precisato che, poiché l'articolo 12, comma 2, del disegno di legge in esame rinvia a un decreto interministeriale la definizione dei principi, criteri istitutivi e i compiti della suddetta Scuola, non è possibile in questa fase prevedere con certezza le modalità di individuazione dei docenti né la loro provenienza geografica. Considerato comunque che la sede della scuola sarà a Roma, nella relazione tecnica si è ipotizzato un numero prevalente di docenti residenti nella regione Lazio. Viene specificato poi che l'importo del compenso massimo lordo unitario dei docenti è comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, quali gli "oneri conto Amministrazione" per una quota del 29,88 per cento e l'Imposta sui Redditi delle Attività Produttive (Irap) pari al 8,50 per cento. Per quanto riguarda la quota parte di spese classificate come maggior spesa in conto capitale, viene specificato che si tratta di un arrotondamento degli oneri derivanti dall'acquisto di beni e attrezzature multimediali che si ritiene necessario dedicare alla didattica. Con riferimento ai fabbisogni stimati di beni di facile consumo per la Scuola, vengono forniti elementi informativi sulla stima prudenziale della dotazione di *personal computer*. Quanto alla sede della nuova Scuola, invece, è stato ipotizzato l'utilizzo delle aree congressuali delle sedi ministeriali di Roma entrambe dotate di spazi adeguati. Nell'ambito dei corsi di formazione dedicati alla dirigenza sanitaria, si è ipotizzato che la frequenza ai corsi sarà facoltativa, mentre, per le spese di spostamento, si è ipotizzato che le stesse siano a carico dei discenti.

Per quanto riguarda la capacità di svolgere le attività amministrative della Scuola avvalendosi unicamente delle risorse disponibili a legislazione vigente, viene rappresentato che si è ipotizzato l'utilizzo di sei unità di personale appartenenti all'area dei Funzionari e di quattro unità appartenenti all'area degli Assistenti per assicurare lo svolgimento delle attività organizzative e di coordinamento della didattica. Indicativamente, detto personale – che sarà individuato tra le unità in servizio presso la Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della salute – non sarà assegnato in via esclusiva alla Scuola ma continuerà a svolgere in parallelo le attività dell'ufficio di appartenenza, nell'ambito dell'ordinario orario di servizio settimanale, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. ».

La rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra una proposta di parere non ostativo, pubblicata in allegata.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire l'avviso del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 novembre.

Il presidente CALANDRINI comunica che, secondo quanto concordato, i Gruppi parlamentari hanno trasmesso l'elenco degli emendamenti segnalati.

In particolare, il Gruppo Fratelli d'Italia ha segnalato gli emendamenti: 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 3.4, 3.5, 5.0.2, 6.8, 6.0.13, 6.0.21, 6.0.26, 6.0.55, 7.17, 7.0.24, 7.0.29, 7.0.38, 8.2, 8.14, 8.0.10, 8.0.32, 8.0.36, 8.0.38, 9.0.2, 9.0.6, 9.0.11, 9.0.15, 9.0.19, 9.0.27, 9.0.30, 9.0.33, 9.0.38, 9.0.40, 9.0.41, 9.0.47, 9.0.48, 9.0.61, 9.0.62, 9.0.74, 9.0.75, 9.0.78, 9.0.80 e 9.0.87; il Gruppo Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista ha segnalato gli emendamenti: 1.5, 1.6, 1.9, 1.15, 1.19, 1.0.8, 1.0.13, 1.0.17, 2.0.1, 2.0.4, 6.0.3, 6.0.12, 6.0.18, 6.0.20, 6.0.35, 6.0.46, 7.2, 7.3, 7.6, 7.11, 7.13, 8.6, 8.0.2, 8.0.17, 8.0.27, 8.0.39, 8.0.44, 9.0.14, 9.0.16, 9.0.20, 9.0.23, 9.0.50, 9.0.68, 9.0.79, 9.0.82, 10.2 e 10.3; il Gruppo Lega Salvini Premier – Partito Sardo d'Azione ha segnalato gli emendamenti: 1.2, 1.20, 3.8, 3.9, 6.7, 6.0.8, 6.0.16, 6.0.41, 6.0.42, 6.0.62, 7.0.5, 7.0.6, 7.0.33, 7.0.34, 7.0.43 (testo 2), 8.0.1, 8.0.16, 8.0.21, 8.0.30, 8.0.33, 8.0.35, 9.2, 9.4, 9.0.1, 9.0.37, 9.0.45, 9.0.49, 9.0.63 e 10.0.1; il Gruppo Movimento 5 Stelle ha segnalato gli emendamenti: 3.3, 6.0.31, 6.0.34, 6.0.36, 6.0.39, 7.4, 7.5, 7.7 (testo 2), 7.0.2, 7.0.7, 8.1, 8.3, 8.5, 8.7, 8.8, 8.11, 8.12, 8.0.13, 8.0.20, 8.0.25, 8.0.37, 9.0.67, 9.0.69, 9.0.83, 9.0.85 e 10.4; il Gruppo Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE ha segnalato gli emendamenti: 3.11, 3.13, 4.0.4, 5.0.5, 6.3 (testo 2), 6.4, 6.6, 6.0.7, 6.0.17, 6.0.19, 6.0.43 (testo 2), 6.0.56 (testo 2), 7.0.11, 7.0.18, 7.0.19, 7.0.25, 7.0.30, 7.0.36, 7.0.40, 8.0.6 (testo 2), 9.0.31 e 9.0.44; il Gruppo Italia Viva – il Centro – *RenewEurope* ha segnalato gli emendamenti: 1.18 (testo 2), 1.0.18, 6.0.57, 6.0.60, 9.0.26, 9.0.66 e 9.0.70; il Gruppo Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase) ha segnalato gli emendamenti 8.0.4 e 10.0.3; il Gruppo Misto ha segnalato 5.1, 6.2, 7.1, 8.0.28, 9.0.9, 9.0.17, 9.0.21, 9.0.25, 9.0.29, 9.0.35, 9.0.51, 9.0.90 e 10.1; e il Gruppo Civici d'Italia-UDC – Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio d'Italia, Italia al Centro) – MAIE – Centro Popolare ha segnalato gli emendamenti 3.6, 3.10, 6.0.30, 9.3, 9.5, 9.8, 9.9 e 9.0.36.

Comunica poi che sono stati presentati l'emendamento 1.0.1000 del Governo, che trasfonde nel provvedimento in esame il contenuto del decreto-legge n. 167 del 2024, nonché la proposta di Coordinamento Coord.1, pubblicati in allegato.

Sono stati presentati 12 subemendamenti all'emendamento 7.0.500 e 7 subemendamenti all'emendamento 7.0.501 e 29 subemendamenti all'emendamento 1.0.1000, pubblicati in allegato.

Fa presente inoltre che è stato presentato l'emendamento 7.0.500 (testo corretto), pubblicato in allegato, e che i subemendamenti presentati all'emendamento 7.0.500 si intendono riferiti al testo corretto.

Avvisa quindi che risultano inammissibili i subemendamenti 7.0.500/1, 7.0.500/2, 7.0.500/3, 7.0.501/1, 7.0.501/2, 7.0.501/3, 1.0.1000/28 e 1.0.1000/29.

Comunica inoltre che, a seguito degli approfondimenti istruttori, è revocata l'improponibilità dell'emendamento 1.0.2, che risulta pertanto proponibile.

Comunica infine che sono state presentate le riformulazioni 6.0.56 (testo 2), 7.7 (testo 2) e 8.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Ricorda che nella giornata odierna si è convenuto di concludere la fase della illustrazione degli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi conclusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

in relazione all'articolo 5, viene rappresentato che sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica che istituisce la Piattaforma « SUER » (Sportello Unico Energie Rinnovabili) è stata acquisita, nella seduta del 17 ottobre 2024, l'intesa della Conferenza unificata. La direttiva UE 2018/2001, come modificata dalla direttiva UE 2023/2413, prevede, all'articolo 16, paragrafo 3, che entro e non oltre il 21 novembre 2025 gli Stati membri provvedano affinché tutte le procedure di rilascio delle autorizzazioni siano svolte in formato elettronico. Viene precisato altresì che la realizzazione della Piattaforma rientra anche tra gli obiettivi assunti dall'Italia nell'ambito del capitolo *RepowerEU*, e in particolare nella Riforma 1–M7, che individua come *milestone* per la piena operatività della piattaforma il periodo T4 2025;

viene poi evidenziato che i costi per la realizzazione della Piattaforma e l'implementazione dei modelli unici non sono a carico della finanza pubblica e sono rendicontati nella relazione tecnica relativa al suddetto schema di decreto ministeriale « SUER ». Viene altresì precisato che le previsioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame non comportano modifiche allo schema di decreto che istituisce la piattaforma SUER,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1274**(al testo del decreto-legge)****Art. 1.****1.0.1000/1**

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: « per le finalità » inserire le seguenti: « di cui agli articoli 7 e 44, nonché per la parte residua alle finalità ».

1.0.1000/2

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: « per le finalità » inserire le seguenti: « del Fondo Italiano per il clima, al fine di garantire gli investimenti in azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, nonché per la parte residua alle finalità ».

1.0.1000/3

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: « per le finalità » inserire le seguenti: « del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) al fine di dare attuazione alle azioni volte a contenere la vulnerabilità dei sistemi naturali, sociali ed economici a fronte dei cambiamenti climatici in atto, nonché per la parte residua alle finalità ».

1.0.1000/4

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), dopo le parole: « per le finalità » inserire le seguenti: « di sostegno per i familiari delle vittime di calamità naturali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023. ».

1.0.1000/5

GARAVAGLIA, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), capoverso « ART. 1-bis », dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni. ».

1.0.1000/6

MANCA, TAJANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), sopprimere il capoverso Art. 7-bis.

1.0.1000/7

TURCO

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), sopprimere il capoverso « Art. 7-bis ».

1.0.1000/8

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000, lettera b) sopprimere il capoverso « Art. 7-bis ».

1.0.1000/9

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000, lettera b) sostituire il capoverso « Art. 7-bis » con il seguente:

« Art. 7-bis.

(Abrogazione del concordato preventivo)

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi.

2. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto. ».

1.0.1000/10

MANCA, TAJANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-bis », sopprimere il comma 1.

1.0.1000/11

TURCO

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-bis », sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Il decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, è abrogato. ».

1.0.1000/12

TURCO

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-bis », sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

« 1. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati. ».

1.0.1000/13

MANCA, TAJANI

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-bis », sopprimere il comma 2.

1.0.1000/14

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, sostituire le parole da: « sono apportate » fino alla fine del comma, con le seguenti: « i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente:

“1. Al fine di incrementare le risorse per la fornitura gratuita totale o parziale di libri di testo a favore degli alunni delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è incrementato di ulteriori 224,7 milioni di euro per l'anno 2024. Il Ministero dell'istruzione e del merito, con decreto direttoriale, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, provvede alla ripartizione e all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma, con priorità di destinazione delle medesime in favore delle famiglie meno abbienti.” ».

1.0.1000/15

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, sostituire le parole da: « sono apportate » fino alla fine del comma, con le seguenti: « i commi da 1 a 5 sono sostituiti dal seguente:

“1. Al fine di sostenere le famiglie, in relazione ai costi di trasporto per studenti, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l'acquisto, fino al 31 dicembre 2024, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e, comunque, non può superare l'importo di 60 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile

del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-decies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di individuazione dei beneficiari, con priorità per le famiglie meno abbienti, di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al comma 1, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini dell'acquisito degli abbonamenti." ».

1.0.1000/16

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« *0a)* al comma 1, alla lettera *a)*, le parole: “non superiore a 28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a 35.000 euro” »;

2) *dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

« *a-bis)* al comma 1, la lettera *c)* è soppressa. »;

3) *al comma 2, sostituire le parole: « valutati in 224,7 milioni di euro » con le seguenti: « 374,7 milioni di euro ».*

1.0.1000/17

MANCA

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

« *0a)* al comma 1, le parole: “100 euro” sono sostituite dalle seguenti: “400 euro” »;

2) *sostituire la lettera a), con la seguente:*

« a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il lavoratore abbia fiscalmente a carico almeno un familiare, indicato nell’articolo 433 del codice civile, in condizioni di disabilità” »;

3) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

« a-bis) al comma 1, la lettera c) è soppressa. ».

1.0.1000/18

PIRRO, DAMANTE

All’emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

« a) al comma 1, alinea, sostituire le parole: “pari a 100 euro” con le seguenti: “pari a 200 euro” e le parole da: “lavoratori dipendenti per i quali ricorrano congiuntamente” fino alla fine del comma, con le seguenti: “lavoratori dipendenti con un reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro.”;

c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; »;

b) sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 794,7 milioni di euro per l’anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell’accertamento delle maggiori entrate versate nell’anno 2024 ai sensi dell’articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 570 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/19

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

« a) al comma 1, alinea, sostituire le parole da: “per i quali ricorrano congiuntamente” fino alla fine del comma, con le seguenti: “con un reddito complessivo annuo non superiore a 35.000 euro.”;

c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; »;

b) sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 514,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 290 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/20

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le lettere a) e c) con le seguenti:

« a) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; »;

b) *sopprimere la lettera b).*

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 557,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 333 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/21

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole:* « al comma 1, » *inserire le seguenti:* « all'alinea, le parole: “pari a 100 euro” sono sostituite dalle seguenti: “pari a 200 euro”, e »;

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 688,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispon-

dente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 464 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/22

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » inserire le seguenti: « all'alinea, la parola “dipendenti” è soppressa, e »;*

b) *sopprimere la lettera b);*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; »;

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 344,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 120 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/23

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), dopo le parole: « al comma 1, » inserire le seguenti « alla lettera a), le parole: “28.000 euro” sono sostituite dalle seguenti: “35.000 euro”, e »;*

b) *sopprimere la lettera b).*

c) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

« c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 524,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 300 milioni di euro, per il 2024, mediante corrispondente incremento dell'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. ».

1.0.1000/24

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », dopo le parole: « ha almeno un figlio, » sopprimere le seguenti: « anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo ».

1.0.1000/25

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera b);

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) al comma 4, le parole da: “su richiesta del lavoratore” fino a: “provvedono al recupero del relativo importo” sono soppresse; ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 297,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224,7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 75 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.1000/26

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, sopprimere la lettera b);

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 286,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 62 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.1000/27

PIRRO, DAMANTE

All'emendamento 1.0.1000, lettera b), capoverso « Art. 7-ter », comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente.” ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 266,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte:

a) quanto a 224, 7 milioni di euro per il 2024, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3, del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

b) quanto a 42 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2024, del fondo di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.0.1000/28

GARAVAGLIA, CLAUDIO BORGHI, DREOSTO

All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso « Art. 7-ter », dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di *welfare* integrativo,

fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale. ».

1.0.1000/29

PAROLI

All'emendamento 1.0.1000, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

« c) dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

“Art. 9-bis.

1. Allo scopo di adeguare le strutture del Ministero della giustizia nella Provincia di Barletta-Andria-Trani e di ricomprendere nel circondario giudiziario della Procura della Repubblica di Trani i comuni di Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, è autorizzata la spesa di 300 mila euro per il triennio 2025-2027 per l'adeguamento della dotazione organica della Procura stessa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300 mila euro per il triennio 2025-2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.” »

1.0.1000

IL GOVERNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

« Art. 1-bis.

(Disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze)

1. Le risorse disponibili nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, possono essere utilizzate, nel limite di 44 milioni di euro per l'anno 2024, per le finalità di cui agli articoli 23,24 e 29 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. ».

b) dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

« Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale)

1. I soggetti che hanno validamente presentato la dichiarazione dei redditi entro il termine del 31 ottobre 2024 e non hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui agli articoli da 10 a 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, possono aderire al predetto concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024 mediante la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. L'esercizio della facoltà di cui al primo periodo non è consentito nei casi in cui nella predetta dichiarazione integrativa sono indicati un minore imponibile o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, ai fini dell'articolo 2-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, l'adesione al concordato preventivo biennale si intende avvenuta entro il 31 ottobre 2024.

Art. 7-ter.

(Benefici per i lavoratori dipendenti)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) il lavoratore ha almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;”;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. L'indennità di cui al comma 1 non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità.”;

c) al comma 4, primo periodo, le parole: “indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli” sono sostituite dalle seguenti: “indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli”;

d) al comma 5, primo periodo, le parole: “dal contribuente” sono sostituite dalle seguenti: “dal lavoratore beneficiario”.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 224,7 milioni di euro per l'anno 2024, si fa fronte, nelle more dell'accertamento delle maggiori entrate versate nell'anno 2024 ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, accertate con le modalità di cui al comma 3 del suddetto articolo, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte, per il medesimo anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 167 del 2024. ».

Art. 6.

6.0.56 (testo 2)

LOTITO, PAROLI

Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:

« Art. 6-bis.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023 – rottamazione quinquies)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, secondo le modalità ivi previste, fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2025, ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2026. In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2025, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo; non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 602. La revoca delle dilazioni per i debiti oggetto di estinzione opera dal 31 luglio 2025.

3. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 1 rendendo apposita dichiarazione, entro il 30 aprile 2025, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 235 e 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Entro la medesima data il debitore può integrare, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data. L'agente della riscossione effettua gli adempimenti di cui all'articolo 1 comma 241 della citata legge n. 197 del 2022 entro il 30 giugno 2025.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previa apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, con le modalità ivi previste ai carichi affidati o notificati ai debitori dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023. I provvedimenti adottati dagli enti locali sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2025, e se del caso al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2025. ».

Art. 7.

7.7 (testo 2)

TURCO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati. ».

7.0.500/1

TURCO

All'emendamento 7.0.500, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, gli articoli 2-ter e 2-quater sono abrogati. ».

7.0.500/2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere le lettere a) b) c) e d).

7.0.500/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

« a) al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi;

b) al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto. ».

7.0.500/4

TURCO

All'emendamento 7.0.500, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) i commi da 6 a 6-quater sono abrogati; »;

b) sopprimere le lettere b), c) e d).

7.0.500/5

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.500/6

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera a).
_____**7.0.500/7**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**7.0.500/8**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera b).
_____**7.0.500/9**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**7.0.500/10**

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera c).
_____**7.0.500/11**

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.500, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.0.500/12

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

*All'emendamento 7.0.500, al comma 1, sopprimere la lettera d).***7.0.500 (testo corretto)**

I RELATORI

*All'articolo 7, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*a) *alla lettera a):*

1) *al capoverso « 6-bis. », lettera b), sostituire il segno di interpunzione finale: « . » con il seguente: « ; » e dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

« b-bis) ovvero hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. »;

2) *al capoverso « 6-ter. », alinea, sostituire le parole: « lettere a) e b) » con le seguenti: « lettere a), b) e b-bis) »;*

3) *al capoverso « 6-quater. », dopo le parole: « 30 per cento » aggiungere le seguenti: « , ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 6-bis, lettera b-bis) »;*

b) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo ai redditi prodotti in forma associata dai soggetti di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, imputati ai singoli soci o associati, ovvero in caso di redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), imputati ai singoli soci ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.” ».

7.0.501/1

TURCO

All'emendamento 7.0.501, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13, è abrogato. ».

7.0.501/2

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.501, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

7.0.501/3

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.501, capoverso « 7-bis », al comma 1, sostituire le lettere a), e b), con le seguenti:

a) Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, gli articoli dal 6 al 37 sono soppressi.

b) Al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con legge 7 ottobre 2024, n. 143 gli articoli 2-ter e 2-quater sono soppressi. L'eventuale accettazione da parte del contribuente della proposta concordataria formulata dall'Agenzia delle Entrate risulta priva di qualsivoglia effetto.

7.0.501/4

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.501, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.501/5

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 7.0.501, al comma 1, sopprimere la lettera a).

7.0.501/6

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

All'emendamento 7.0.501, capoverso « 7-bis », al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.501/7

MANCA, TAJANI, LORENZIN, MISIANI, NICITA

All'emendamento 7.0.501, al comma 1, sopprimere la lettera b).

Art. 8.**8.0.6 (testo 2)**

FAZZONE

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

1. All'articolo 21 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633, al comma 4 dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

“*e*) per le prestazioni di servizi o esecuzione di lavori da parte di RTI esclusivamente nei confronti di un Ente Pubblico, è ammessa fatturazione unica dalla mandataria o la fatturazione disgiunta da parte delle imprese mandanti” ».

Coord.1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, le seguenti modificazioni:

all'articolo 1:

al comma 1, le parole: « destinate a Rete » sono sostituite dalle seguenti: « destinate alla società Rete »;

al comma 2, le parole: « a favore di Rete » sono sostituite dalle seguenti: « a favore della società Rete »;

al comma 4, le parole: « destinate ad ANAS » sono sostituite dalle seguenti: « destinate alla società ANAS »;

al comma 5, le parole: « investimenti ANAS » sono sostituite dalle seguenti: « investimenti dell'ANAS ».

All'articolo 2:

la rubrica è sostituita dalla seguente: « Rifinanziamento dell'Ape sociale per il 2024 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « ad essi necessarie » sono sostituite dalle seguenti: « a tali fini necessarie »;

al comma 4, dopo le parole: « dell'Ucraina » il segno di interpunzione: « , » è soppresso.

All'articolo 4:

al comma 1, le parole: « all'articolo 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121 » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: « con la restante » sono sostituite dalle seguenti: « con quella della restante » e dopo le parole: « 15 luglio 2010 » sono inserite le seguenti: « , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2010 ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « M1C1-72-bis del PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « M1C1 72-bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) »;

al comma 3, le parole: « decreto-

legge » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge »;

al comma 4, le parole: « misure PNRR » sono sostituite dalle seguenti: « misure del PNRR »;

al comma 6, le parole: « titolari di misura » sono sostituite dalle seguenti: « titolari di misure del PNRR ».

All'articolo 7:

al comma 1, lettera a):

al capoverso 6-bis:

all'alinea, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e le parole: « approvato con decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al decreto »;

alla lettera b), le parole: « lett. a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettera a) »;

al capoverso 6-ter:

alla lettera b), le parole: « , all'incremento di cui alla precedente lettera a), » sono sostituite dalle seguenti: « all'incremento di cui alla lettera a) »;

alla lettera d), le parole: « , all'incremento di cui alla precedente lettera c), » sono sostituite dalle seguenti: « all'incremento di cui alla lettera c) »;

al capoverso 6-quater, le parole: « comma precedente » sono sostituite dalle seguenti: « comma 6-ter » e le parole: « 30 per cento. ». » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento. »; »;

al comma 2:

all'alinea, le parole: « decreto legislativo del 12 febbraio » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 12 febbraio »;

alla lettera a), la parola: « inserire » è sostituita dalle seguenti: « sono inserite »;

alla lettera b), la parola: « inserire » è sostituita dalle seguenti: « sono aggiunte » e le parole: « del D.P.R. » sono sostituite dalle seguenti: « del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica »;

alla rubrica, le parole: « e del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « e al decreto ».

All'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: « All'articolo 1, del » sono sostituite dalle seguenti: « All'articolo 1 del »;

alla lettera a), le parole: « primo periodo, possono » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo possono »;

alla lettera c), capoverso 3-bis, al primo periodo, dopo le parole: « comma 2 », ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: « del presente articolo » e, al secondo periodo, dopo le parole: « articolo 16, comma 1 » sono inserite le seguenti: « , del decreto-legge n. 124 del 2023 » e le parole: « prevista dal comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « prevista dal comma 2 del presente articolo »;

alla rubrica, la parola: « ZES » è sostituita dalle seguenti: « per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica ».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: « euro 1.736.409.720 per l'anno 2024 e » sono sostituite dalle seguenti: « 1.736.409.720 euro per l'anno 2024, ».

Negli allegati, le denominazioni: « Tabella n. 1 » e « Tabella n. 2 » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « Allegato 1 » e « Allegato 2 ».

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

191^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,35.

ATTI DI INDIRIZZO

(7-00015) GARAVAGLIA – Sul contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali

(7-00017) TURCO e altri – Sul contributo di Regioni ed enti locali alla finanza pubblica

(7-00019) TAJANI e altri – Sul contributo dei Comuni per il risanamento della finanza pubblica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il sottosegretario FRENI interviene chiedendo alla Presidenza di rinviare l'esame delle risoluzioni in titolo, poiché gli impegni contenuti nel nuovo testo della risoluzione presentata dal presidente Garavaglia, interessando materie e questioni all'esame presso l'altro ramo del Parlamento in sede di discussione del disegno di legge di bilancio, meritano di essere approfondite con maggiore disponibilità di tempo. Sarebbe quindi opportuno un rinvio dell'esame alla prossima settimana, anche in ragione dei concomitanti impegni internazionali del Ministro cui sottoporre una serie di valutazioni politiche.

Il presidente GARAVAGLIA sottopone alla Commissione la proposta di rinviare l'esame a martedì prossimo e la Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(7-00016) GARAVAGLIA – Sul funzionamento del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 ottobre.

Il sottosegretario FRENI puntualizza che le questioni concernenti il fondo di garanzia sono all'attenzione del Governo, anche relativamente agli interventi recati dal disegno di legge di bilancio: per un più ampio approfondimento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, chiede alla Presidenza di rinviarne l'esame.

Il PRESIDENTE propone di rinviare l'esame della risoluzione in titolo: non facendosi osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente GARAVAGLIA, nell'informare dell'assegnazione alle Commissioni Giustizia e Finanze riunite dello Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113, ricorda al rappresentante del Governo la richiesta di informazioni relativamente al recepimento della direttiva in materia di controlli sul denaro contante da parte degli altri Stati membri, di cui all'Atto del Governo n. 194, il cui esame resta sospeso.

Il sottosegretario FRENI fa presente che le informazioni in possesso dell'Agenzia delle Dogane riguardano il recepimento da parte dell'Estonia, della Lettonia, della Spagna, del Portogallo e della Slovenia: rimette quindi alla Presidenza della Commissione e, per suo tramite, alla valutazione delle Commissioni congiunte, la decisione di riprendere l'esame dell'Atto del Governo n. 194.

Il presidente GARAVAGLIA rileva che i Paesi di riferimento, da considerarsi come veri e propri *competitors* nel conformare l'ordina-

mento giuridico nazionale alle prescrizioni di controllo del contante, sono certamente la Germania e la Francia: chiede quindi alla Commissione di esprimersi relativamente al fatto che in assenza di risposte sul punto, l'esame dell'Atto del Governo n. 194 resta sospeso.

La Commissione conviene sull'orientamento del Presidente.

Il presidente GARAVAGLIA fa presente che informerà di tale orientamento la Presidenza della Commissione Giustizia, rinviando peraltro una definitiva decisione in occasione della prossima riunione riunita delle due Commissioni.

In merito alla seduta di domani, dedicata esclusivamente all'esame in sede consultiva del disegno di legge di delegazione europea, poiché appare opportuno esaminare tutti i documenti pervenuti alla Commissione Politiche dell'Unione europea, ai fini di formulare un parere circostanziato, propone di rinviarne il seguito dell'esame alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 9,30, non avrà più luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,45.

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 19 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 84

Presidenza della Vice Presidente
COSENZA

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,50

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA CGIL, DELL'ANIEF, DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) E, IN VIDEOCONFERENZA, DELLA CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA RICERCA)

Plenaria

170^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Mazzi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REDIGENTE

(962) Lavinia MENNUNI e altri. – Rispetto e tutela delle tradizioni religiose italiane
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che è stata svolta la relazione illustrativa ed è stata aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), dopo aver sottolineato che la scuola è un luogo laico e di incontro tra soggetti con culture e tradizioni religiose diverse, paventa che il disegno di legge in esame possa rappresentare una chiusura rispetto alla realtà.

Nell'appellarsi allo spirito equanime della Commissione, che in molteplici occasioni ha dato prova di saper valutare superando gli schieramenti, richiama innanzitutto l'attenzione sul dispositivo di cui all'articolo 1 del disegno di legge in esame, che, a suo giudizio, reca una dichiarazione di identità del popolo italiano suscettibile di generare divisioni e discriminazioni.

Esprime, altresì, dissenso riguardo alla disposizione di cui all'articolo 4, in base alla quale si prevede l'avvio di un procedimento disciplinare a carico dei dipendenti della pubblica amministrazione che violino le norme introdotte dal provvedimento in esame.

Invita, conclusivamente, la Presidenza e la relatrice ad un supplemento di riflessione sulle disposizioni in discussione e propone lo svolgimento di un ciclo di audizioni.

La relatrice COSENZA (*FdI*), in replica all'intervento della senatrice D'Elia, si dichiara sorpresa della ferma posizione di contrarietà espressa sul testo in esame, che le forze politiche di maggioranza ritengono, per contro, formulato in modo delicato a fronte delle proposte di chiamare il Natale « festa d'inverno » e di vietare l'allestimento del presepe nelle scuole.

Esprime poi il suo disappunto in merito alla mancata condivisione, da parte del Gruppo del Partito Democratico, dell'affermazione e valorizzazione dei simboli che contraddistinguono la tradizione cristiana e la civiltà occidentale.

Ritiene, infatti, che il sostegno e la valorizzazione unitaria, da parte di tutti gli schieramenti politici, della ricchezza delle tradizioni dovrebbe essere il presupposto per aprirsi alla conoscenza delle altre culture in uno spirito di rispetto reciproco.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nel condividere la richiesta di svolgere audizioni, richiama l'attenzione sulla complessità dei temi in discussione, nonché – anche alla luce del suo ruolo di relatore, in sede di Consiglio d'Europa, su un progetto in materia di pluralismo religioso e di contrasto alle discriminazioni – sull'opportunità di inquadrare i suddetti temi in un contesto più ampio.

Il PRESIDENTE, acquisita la disponibilità della relatrice ad aprire un approfondimento sui temi in discussione, propone di fissare alle ore 12 di venerdì 22 novembre il termine per far pervenire proposte di audizione, in ragione di due per Gruppo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(983) Cecilia D'ELIA e altri. – Dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture (PZ)

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta dell'11 novembre nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – si era aperta la discussione generale.

In discussione generale interviene la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), la quale, dopo aver fatto presente che il provvedimento a sua prima firma è stato sottoscritto anche da senatori appartenenti ad altri Gruppi, a conferma del carattere trasversale dell'iniziativa legislativa, richiama il rilievo storico e culturale di Palazzo Fortunato in Rionero in Vulture, sede di incontro di insigni personalità nel corso dei secoli.

Ricorda, in particolare, che il Presidente Napolitano, nella ricorrenza dei 150 anni dell'Unità d'Italia, scelse Palazzo Fortunato come luogo per una riflessione sulla questione meridionale.

Pur rammaricandosi per l'impossibilità attuale di destinare risorse alla valorizzazione del Palazzo, evidenzia l'importanza di riconoscerne legislativamente il valore.

Poiché non vi sono altri interventi in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, dopo aver dichiarato di rinunciare ad intervenire, in qualità di relatore, in sede di replica, concede la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario MAZZI esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo.

Il PRESIDENTE propone di fissare per venerdì 29 novembre, alle ore 14, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

La Commissione concorda sulla proposta del Presidente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(385) AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole con condizione)

La relatrice BUCALO (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, specificando che esso è stato adottato dalla 9^a Commis-

sione permanente (Industria e agricoltura) quale testo base a cui riferire gli emendamenti.

Dopo aver segnalato che il provvedimento in esame si compone di nove articoli, passa a dar conto dell'articolo 1, che, al comma 1, stabilisce che il provvedimento è finalizzato: al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, che si consegue con il diploma di stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE); all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti; all'istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro.

Evidenzia, al riguardo, che il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti.

Fa presente poi che il corso di cui si prevede la frequenza è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno centocinquanta ore.

Al termine della frequenza del corso, è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico, che è valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOOP). Lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito.

Fa, quindi, menzione degli ulteriori contenuti recati dal provvedimento in esame: la registrazione della qualifica di pizzaiolo; l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti, l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti; il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente; l'entrata in vigore del disegno di legge.

Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che, a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, appare opportuno rilevare, in sede di proposta di parere, alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge in titolo.

Nello specifico, ricorda che l'articolo 2 del provvedimento in esame dispone che sia integrato il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza.

A tal riguardo, rammenta che la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito della competenza esclusiva delle Regioni. Precisa che sono, del resto, attivi numerosi corsi di diversa durata, rico-

nosciuti a livello regionale, per il conseguimento della qualifica per pizzaioli, corrispondente al livello 3 del Quadro europeo delle qualificazioni.

Osserva poi che l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio. Di contro – prosegue la relatrice – a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento.

Specifica, quindi, che ciò concerne anche l'indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del « cuoco pizzaiolo ».

Richiama poi l'attenzione sulla circostanza che la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 – C1 – Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro. Sotto tale profilo, rileva che l'articolo 2 non risulta pienamente coerente neanche con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia.

Ciò premesso, tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento, suggerisce di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

Ritiene che, in tale contesto, gli istituti scolastici potrebbero avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi. In tale prospettiva, potrebbero fornire il proprio contributo alle scuole nella progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO).

Ricorda, in proposito, che i PCTO impegnano gli studenti dei percorsi dell'istruzione professionale per duecentodieci ore, da svolgere nel triennio del corso di studi quinquennale, e hanno proprio la finalità di sviluppare competenze professionali specifiche all'interno di contesti lavorativi reali. A tal fine, avanza la proposta che le associazioni professionali dei pizzaioli sottoscrivano un Protocollo d'intesa con il Ministero

dell'istruzione e del merito volto a incentivare l'orientamento e la vocazione dei giovani verso la professione di pizzaiolo. Da tale accordo – aggiunge la relatrice – trarrebbero vantaggio sia le scuole, che, attraverso l'interazione con le aziende del settore, potrebbero declinare le competenze del profilo sulla base dell'evoluzione della professione, sia le stesse aziende, che potrebbero in tal modo contare su studenti con una solida formazione di base e professionale, garantita dal sistema nazionale di istruzione.

Prospetta anche la possibilità che, a valle dei PCTO correlati all'indirizzo di studi « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », la certificazione finale delle competenze acquisite dallo studente possa essere rilasciata, in qualità di enti terzi, dalle stesse Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle quali l'articolo 5 del disegno di legge assegna la tenuta del registro dei DSPPE.

Dopo aver risposto ad una richiesta di chiarimenti della senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), alla luce delle considerazioni svolte, illustra, conclusivamente, uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) con la condizione che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i PCTO.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), pur dando atto del meritorio approfondimento svolto dalla relatrice, tenuto conto della presenza di ulteriori criticità nel disegno di legge in esame, dichiara di non poter andare oltre un voto di astensione sullo schema di parere della relatrice.

Il senatore PIRONDINI (*M5S*) preannuncia a sua volta un voto di astensione, motivandolo con la mancata condivisione, nel suo complesso, del disegno di legge in titolo, che presenta disposizioni di cui, a suo avviso, andrebbe chiarita la portata. A titolo esemplificativo, ritiene che debba essere precisata l'eventuale penalizzazione nel caso di mancato superamento dell'esame previsto per l'esercizio della professione di pizzaiolo ed esprime contrarietà sull'imposizione del contributo obbligatorio di cui all'articolo 8 del disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, previa verifica del numero legale, lo schema di parere favorevole con condizione della relatrice è posto ai voti e approvato.

*AFFARI ASSEGNATI***Stato di attuazione della riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (n. 372)**

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha concluso, le audizioni in relazione all'affare assegnato in titolo, con l'intervento, nella riunione dello scorso lunedì 11 novembre, di rappresentati della Conferenza dei presidenti dei conservatori di musica, della Conferenza dei presidenti delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti e dei direttori degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), della Conferenza dei direttori dei conservatori di musica, della Conferenza dei direttori delle accademie di belle arti, della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti delle accademie di belle arti e degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e della Conferenza dei presidenti delle consulte degli studenti degli istituti superiori di studi musicali.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1240

Il PRESIDENTE informa che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti del Gruppi parlamentari ha avviato, in data odierna, un ciclo di audizioni in relazione al disegno di legge n. 1240 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione della ricerca), con l'intervento di rappresentanti della CGIL, dell'ANIEF, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 385

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

il provvedimento subordina l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista al superamento dell'esame conclusivo di uno specifico corso di formazione e alla successiva iscrizione nel registro nazionale dei pizzaioli professionisti;

il corso, di cui si prevede la frequenza, è riconosciuto dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e deve prevedere un monte orario pari ad almeno 150 ore (articolo 3), al termine del quale è previsto che lo studente sostenga un esame finale teorico-pratico e venga valutato da una commissione composta da esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito, nonché da esperti delle competenze del Consiglio Nazionale dell'Ordine Pizzaioli Professionisti-CNOPP (articolo 3); lo studente, superato detto esame, consegue il diploma di Stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), che è rilasciato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito (articoli 3 e 4);

sono indi disciplinati nel provvedimento la registrazione della qualifica di pizzaiolo (articolo 5); l'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 6), l'iscrizione al quale costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista; i requisiti per l'iscrizione al registro nazionale dei pizzaioli professionisti (articolo 7); il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente (articolo 8); l'entrata in vigore del disegno di legge (articolo 9);

considerato che, con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, anche a seguito di interlocuzioni con il Ministero dell'istruzione e del merito, si ravvisano alcune criticità presenti nell'articolo 2 del disegno di legge, ai sensi del quale il profilo formativo dell'allegato 2-G, indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », al regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 92 del 24 maggio 2018, è integrato affinché sia prevista una specifica formazione professionale per la lavorazione della pizza;

considerato altresì che, a tale riguardo:

la definizione degli *standard* formativi minimi dei percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali rientrano nell'ambito di competenza esclusiva delle Regioni;

al contempo, l'assetto ordinamentale dell'istruzione professionale nazionale non prevede percorsi formativi da erogare in modo standardizzato sul territorio e, di contro, a ciascun indirizzo di studi è associato un profilo unitario nell'ambito del quale ogni istituzione scolastica può progettare autonomamente percorsi in uscita con specifiche caratterizzazioni in relazione alle macroaree di attività che identificano la filiera e alle figure professionali di riferimento;

ciò concerne anche l'indirizzo « Enogastronomia e ospitalità alberghiera », la cui filiera è caratterizzata da molteplici professioni tra loro diverse (fra cui cuochi, pasticceri, pizzaioli, camerieri, *barman*, addetti all'accoglienza turistica e alla ricettività alberghiera), rispetto alle quali le specializzazioni professionali del percorso formativo frequentato risultano dal *curriculum* dello studente e dal supplemento EUROPASS al certificato allegato al diploma, ove sono indicate anche le attività professionali e/o le tipologie di lavoro in cui il diplomato può esercitare le competenze acquisite, tra le quali vi è anche quella del « cuoco pizzaiolo »;

la regolamentazione degli istituti professionali (così come del resto anche di quelli tecnici) è attualmente oggetto di revisione al fine di dare attuazione all'obiettivo posto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza-PNRR (Missione 4 – C1 – Riforma 1.1) di allineare i *curricula* degli istituti tecnici e professionali all'*output* di innovazione del Piano nazionale Industria 4.0 e alla profonda innovazione digitale in atto in tutti i settori del mercato del lavoro;

sotto tale profilo, l'articolo 2 del disegno di legge in titolo non risulta pienamente coerente con gli obiettivi che orientano la riforma PNRR in tale materia;

tenuto conto delle condivisibili finalità del provvedimento:

di puntare alla promozione dell'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e all'ulteriore rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);

di far sì che, in tale contesto, gli istituti scolastici possano avvalersi del prezioso coinvolgimento delle associazioni professionali di categoria, in grado di contribuire fattivamente alla formazione di pizzaioli professionisti con elevati *standard* qualitativi, anche in termini di progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei PCTO,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente condizione:

che sia modificato l'articolo 2 del disegno di legge in titolo affinché, in luogo di procedere a novellare il citato regolamento di cui al

decreto ministeriale n. 92 del 2018, si attribuisca al Ministero dell'istruzione e del merito, nel rispetto dell'autonomia scolastica, il compito di promuovere l'orientamento dei giovani alla professione di pizzaiolo e favorire il rafforzamento del raccordo tra scuola e territorio per la realizzazione di una formazione di base e professionale di elevata qualità, anche attraverso i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

149^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

*Interviene il vice ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Vannia Gava.*

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta ed è in distribuzione l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata nella seduta del 14 novembre.

Il presidente FAZZONE (*FI-BP-PPE*), in qualità di relatore, dà conto di un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, che apporta alcune circoscritte modifiche allo schema presentato lo scorso 11 novembre, avvertendo che, come già annunciato, non essendovi richieste di intervento in discussione, si passerà alla votazione, previa dichiarazioni di voto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) chiede che la votazione del parere sia rinviata a domani, al fine di poter approfondire il contenuto del corpus

documento prodotto dalla Conferenza unificata, lamentando che, a fronte di un'intesa raggiunta in Conferenza unificata in tempi assai lunghi, si chieda invece al Parlamento di correre.

I senatori Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) e NAVE (*M5S*) si associano alla richiesta del senatore Irto.

Il PRESIDENTE, nel condividere in linea di principio quanto dichiarato dai rappresentanti delle opposizioni, ricorda di essersi già espresso criticamente in merito al fatto che il ritardo nel raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata avrebbe comportato una compressione dei successivi tempi di esame da parte delle Commissioni parlamentari.

Tuttavia, come già comunicato in precedenza, la Commissione non potrà attendere oltre, stante l'approssimarsi della scadenza della delega e la necessità del Governo di ricevere i pareri parlamentari per poter poi riportare il testo in Consiglio dei ministri per l'esame definitivo.

A riprova di ciò, segnala che anche le omologhe Commissioni della Camera dei deputati hanno già provveduto a votare il proprio parere nella seduta di questa mattina.

Si passa dunque alle dichiarazioni di voto.

Il senatore IRTO (*PD-IDP*) preannuncia, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore. L'atto del governo iscritto all'ordine del giorno, infatti, presenta numerose criticità (emerse nel corso del ciclo di audizioni effettuate dalla Commissione ed evidenziate, altresì, nella proposta di parere alternativo presentata dal Gruppo del Partito democratico).

In particolare, nelle more dell'operatività della piattaforma SUER (ad oggi non ancora istituita), la presentazione di progetti, istanze e documentazione per procedure abilitative semplificate e autorizzazioni avverrà mediante gli strumenti informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale, gravando inevitabilmente sulle risorse e gli strumenti in possesso di questi ultimi. Manca, inoltre, qualsiasi previsione in merito alla necessità dell'interconnessione del portale SUER con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e di distributori, al fine di avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile. Appare poi contraddittoria, in un'ottica di semplificazione delle procedure, l'eliminazione della DILA, che complicherà gli interventi di efficientamento degli impianti esistenti e autorizzati, utili a rafforzare la produzione di energia rinnovabile senza aumenti di aree impegnate.

Dopo aver osservato che andrebbe quanto meno valutata l'idoneità del nuovo regime della « Procedura Abilitativa Semplificativa » (PAS) a tutelare adeguatamente le finalità del decreto, l'oratore rileva che l'articolo non sembra operare, altresì, una adeguata ripartizione delle com-

potenze tra Stato e Regioni in materia di procedimenti di interesse delle rinnovabili. Le valutazioni ambientali sono infatti affidate allo Stato al di sopra di determinate soglie di potenza con uno scarso coinvolgimento delle Regioni, ma spetta comunque a queste ultime il rilascio dell'autorizzazione, salvo per impianti *offshore* o di potenza assai elevata, ben superiore alle soglie che discriminano le valutazioni ambientali.

Inoltre, la semplificazione dei regimi rischia di essere vanificata, se non accompagnata da un forte coordinamento tra le procedure autorizzatorie/abilitative che sembra invece mancare nell'articolato e l'assenza di una specifica disciplina transitoria farà sì che molte delle pratiche avviate, corredate delle opportune autorizzazioni, riscontreranno numerose difficoltà relativamente al regime amministrativo da applicare e al conseguente *iter* burocratico da perseguire per finalizzare la costruzione o la modifica dell'opera.

Anche ad avviso del senatore NAVE (*M5S*) lo schema di decreto all'esame della Commissione non può essere valutato positivamente, come evidenziato nella proposta di parere alternativo presentata dalla propria parte politica.

L'oratore pone quindi l'accento sulle criticità sottese agli articoli 3 e 6 del provvedimento. Nel dettaglio, l'articolo 3 omette di specificare che gli impianti FER devono essere realizzati nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica in relazione all'attività di pianificazione, mentre l'articolo 6, non prevedendo più la DILA per gli impianti in area idonea sotto un *megawatt* peggiora il quadro in materia di autorizzazioni per gli interventi di efficientamento energetico degli impianti esistenti e autorizzati, comportando – in mancanza di DILA – la richiesta di autorizzazioni paesaggistiche e ambientali che prescindono dallo strumento urbanistico.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica sulla proposta di parere del relatore.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*), anche alla luce dello schema di parere alternativo da lei presentato, osserva che il provvedimento si pone in netto contrasto non solo con la delega del Parlamento, ma anche con le direttive europee RED II e RED III, peggiorando il quadro normativo vigente, anziché migliorarlo, come rilevato dal Consiglio di Stato nel proprio parere.

Preannuncia quindi il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE fa presente che lo schema di parere da lui presentato già nella seduta dello scorso lunedì 11 novembre recepisce molte delle questioni emerse nel corso delle audizioni.

Constatata l'assenza di ulteriori iscritti a parlare, pone infine ai voti, previa verifica del numero legale, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, da lui stesso presentato in qualità di relatore, che risulta

approvato, con conseguente preclusione degli schemi di pareri alternativi presentati dal Gruppo del Partito democratico, dal Gruppo MoVimento 5 Stelle e dalla senatrice Aurora Floridia.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (n. 226)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78. Esame e rinvio)

La relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), anche a nome del relatore FAZZONE (*FI-BP-PPE*), illustra il provvedimento in esame, suddiviso in 87 articoli, che novellano numerose disposizioni del codice e i relativi allegati.

Tra le novità, segnala, in primo luogo, che gli articoli 1 e 63 dello schema in esame introducono un nuovo allegato volto a fornire alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti criteri e modalità per l'individuazione, nei bandi e negli inviti, del contratto collettivo di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, nonché per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 66 viene introdotto un termine temporale massimo tra l'approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti ad offrire, al fine di evitare che i costi del progetto non siano più attuali rispetto ai prezzi vigenti al momento dell'indizione della gara.

L'articolo 3 riduce da 35 a 30 giorni il periodo di cosiddetto *stand still*, ossia il lasso di tempo che deve necessariamente intercorrere tra l'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e la stipula del contratto.

Vari articoli, a partire dagli articoli da 4 a 7, sono volti a risolvere le criticità che hanno riguardato il processo di digitalizzazione. La relazione illustrativa ricorda infatti che il sistema di *e-procurement* sta operando a regime, ma si registrano significativi ritardi nell'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico e nell'implementazione delle misure necessarie a garantire l'interoperabilità tra le banche dati esistenti e la Banca dati contratti pubblici dell'ANAC.

L'articolo 9 apporta varie modifiche in materia di livelli e contenuti della progettazione volte, tra l'altro, a risolvere i dubbi interpretativi sorti – con particolare riferimento all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria – a seguito dell'entrata in vigore della legge 20 maggio 2023, n. 49, in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

In particolare, si prevede che le tariffe siano considerate per il 65 per cento come un importo « a prezzo fisso », come tale non ribassabile in sede di gara, e che, rispetto al restante 35 per cento, l'elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte. Per mitigare l'impatto di tali ribassi sull'ag-

giudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione, si prevede tuttavia che per tale residuo 35 per cento, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento.

Restano ad ogni modo ferme le disposizioni in materia di esclusione automatica delle offerte anomale e si prevede, infine, che, in caso di affidamento diretto, e dunque senza confronto concorrenziale e per importi contenuti, i corrispettivi delle prestazioni professionali possano essere ridotti, ma in una percentuale non superiore al 20 per cento.

Secondo la relazione illustrativa, la soluzione individuata dall'articolo in esame garantisce il principio dell'equa remunerazione del progettista, aprendo al contempo ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche, al fine di valorizzare nell'affidamento quegli operatori economici che propongono migliori condizioni di economicità e qualità del servizio.

L'articolo 10 innalza da 1 a 2 milioni di euro la soglia a partire dalla quale sarà obbligatorio fare ricorso al BIM (metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni). Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che se, da un lato, vi è l'esigenza di accelerare tale utilizzo, nella consapevolezza che la digitalizzazione di tutti gli elaborati di cantiere garantisce una progettazione di qualità, con dati attendibili e agevolmente confrontabili, dall'altro lato, gli enti territoriali richiedono proroghe o interventi di innalzamento della soglia per il ricorso a tali metodi, al fine di evitare che le stazioni appaltanti più piccole si trovino di fronte ad un blocco delle procedure a causa delle carenze tecniche e di personale interne.

In tema di garanzie a corredo dell'offerta, l'articolo 13 chiarisce la non applicabilità ai contratti di importo inferiore alle soglie europee delle riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del codice e degli incrementi disciplinati dall'articolo 117, comma 2, del codice.

L'articolo 16 – anche alla luce di quanto indicato nel nuovo allegato introdotto dall'articolo 76 – modifica la disciplina della revisione prezzi, definendo nuove modalità di individuazione degli indici sintetici grazie ai quali commisurare e parametrare l'incremento degli importi contrattuali.

L'articolo 17 autorizza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, negli affidamenti sottosoglia, a riservare alle PMI il diritto di partecipazione alle procedure di appalto o l'esecuzione.

Gli articoli 18 e 19 apportano modifiche volte a incentivare la qualificazione delle stazioni appaltanti, prevedendo, tra l'altro, che le stazioni appaltanti non qualificate possano procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata anche al di sotto della soglia di 500.000 euro per i lavori e di 140.000 euro per i servizi e le forniture.

L'articolo 20 apporta modifiche alla disciplina dei consorzi, volte, tra l'altro a risolvere i contrasti giurisprudenziali persistenti con specifico riguardo al cumulo alla rinfusa dei requisiti nella attestazione della qua-

lificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici da parte dei consorzi stabili.

L'articolo 22 introduce il nuovo istituto dell'accordo di collaborazione, con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture disciplinano le forme, le modalità e gli obiettivi della reciproca collaborazione, mediante la definizione di meccanismo di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

L'articolo 23 chiarisce che l'aver subito l'applicazione di penali di rilevante entità per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni di un precedente contratto rientra tra le condotte che rilevano al fine della configurabilità dell'illecito professionale che può comportare l'esclusione dell'operatore economico.

L'articolo 25 modifica l'arco temporale lungo il quale devono essere maturati i requisiti di ordine speciale, stabilendo che, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, il requisito di capacità economica e finanziaria debba essere maturato – invece che nel triennio precedente, come attualmente previsto – nei migliori tre degli ultimi cinque anni e che il requisito di capacità tecnica e professionale debba essere maturato negli ultimi dieci anni, invece che nel precedente triennio.

L'articolo 29 modifica la disciplina dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prevedendo che le procedure di gara possano prevedere criteri premiali per gli operatori economici che, in contratti aventi oggetto analogo a quello del bando di gara, hanno ottenuto il riconoscimento di premialità o hanno adempiuto correttamente all'accordo di collaborazione.

L'articolo 30 abroga l'articolo 109 del codice, in materia di *rating* d'impresa, che dispone l'istituzione presso l'ANAC di un sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni, quale elemento del fascicolo virtuale degli operatori, fondato su requisiti reputazionali, che esprimono l'affidabilità dell'impresa in fase esecutiva, il rispetto della legalità e degli obiettivi di sostenibilità e responsabilità sociale.

Secondo la relazione illustrativa tale sistema presenta forti criticità, in punto di coordinamento con i principi di libera circolazione e di concorrenza, ben potendo il requisito reputazionale sconfinare in un ostacolo all'ingresso nel mercato di nuovi operatori economici ovvero creare indebite situazioni di vantaggio per operatori commerciali di dimensioni maggiori e capaci, pertanto, anche di ottenere valutazioni prestazionali positive.

L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina del collaudo, tra l'altro introducendo l'incompatibilità anche per i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato in quiescenza che a qualsiasi titolo siano intervenuti in fase di aggiudicazione o di esecuzione del contratto oggetto di collaudo o che abbiano altri motivi di conflitti di interesse ed invece eliminando l'incompatibilità legata al luogo ove si svolge o si è svolto il

proprio servizio sia con riferimento ai dipendenti pubblici, sia con riferimento a magistrati, avvocati e procuratori dello Stato.

L'articolo 33 modifica la disciplina del subappalto. In primo luogo, si prevede che i contratti di subappalto debbano essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con PMI. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Viene poi introdotto l'obbligo di inserire anche nei contratti di subappalto clausole di revisione prezzi, al fine di evitare l'indebito arricchimento dell'appaltatore che si verificherebbe nel caso in cui la revisione prezzi fosse incamerata dal medesimo.

Si prevede inoltre che il subappaltatore non debba necessariamente applicare il medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro del contraente principale, ma ne possa applicare uno differente, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello applicato dell'appaltatore. Dalla relazione illustrativa emerge che tale modifica deriva dalle osservazioni formulate da diversi operatori di settore, secondo i quali la formulazione vigente rischierebbe di limitare il ricorso all'istituto del subappalto, con un conseguente nocumento soprattutto per le PMI che non necessariamente applicano lo stesso CCNL (che potrebbe risultare maggiormente gravoso).

L'articolo 34 è volto a tipizzare le circostanze che consentono l'adozione di varianti in corso d'opera.

L'articolo 38 modifica la disciplina di penali e premi di accelerazione, tra l'altro: aumentando il *range* percentuale per il calcolo delle penali; rendendo obbligatorio l'inserimento del premio di accelerazione nel bando per gli appalti di lavori e autorizzando le stazioni appaltanti a prevedere il riconoscimento di premialità anche in caso di appalti di servizi e forniture.

L'articolo 48 riscrive integralmente la disciplina della finanza di progetto.

L'articolo 53 circoscrive l'obbligatorietà della costituzione del collegio consultivo tecnico ai soli contratti di lavori sopra soglia, conseguentemente escludendola per i servizi e le forniture.

L'articolo 62 introduce il nuovo articolo 226-*bis*, che razionalizza la disciplina degli allegati, disciplinando in un'unica sede l'adozione dei regolamenti attualmente previsti da varie disposizioni del codice e prevedendo che i regolamenti in questione possano delegificare più allegati.

Il PRESIDENTE propone di fissare a giovedì 21 novembre, alle ore 10, il termine entro il quale i Gruppi potranno far pervenire i nominativi di eventuali soggetti da audire.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1272) *Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati ritirati gli emendamenti 4.16 e 10.10 e che sono stati presentati gli emendamenti 1.23 (testo 2), 2.28 (testo 2), 5.0.4 (testo 2), 5.0.4 (testo 3) e 8.0.1 (testo 2), pubblicati in allegato.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore NAVE (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, che introduce la valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, volta a stimare gli effetti potenziali sulla salute nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale.

Illustra poi l'emendamento 1.160, ai sensi del quale, per le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di energia da fonti rinnovabili e per gli impianti diversi da quelli alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per la produzione di biometano di nuova costruzione, e da quelli fotovoltaici, la dichiarazione di legittima disponibilità della superficie potrà includere la richiesta, da parte del proponente, della dichiarazione di pubblica utilità nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) pone innanzitutto l'accento sull'emendamento 1.10, volto a introdurre un termine entro il quale adottare il decreto ministeriale che individuerà le tipologie progettuali da considerare prioritarie.

Illustra poi l'emendamento 1.28, che inserisce tra i progetti da ritenere prioritari nelle more dell'adozione del decreto ministeriale i progetti in *cluster* che hanno ad oggetto impianti allacciati al medesimo punto di connessione e riconducibili, direttamente o indirettamente, al medesimo proponente.

Si sofferma, infine, sull'emendamento 1.38, il quale prevede che debbano essere ritenuti prioritari i progetti fotovoltaici *on-shore* e agrivoltaici *on-shore* di potenza nominale pari almeno a 30 MW, invece che di 50 MW come previsto dal testo del decreto-legge, rilevando che anche vari Gruppi di maggioranza hanno presentato proposte di analogo tenore.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 1 sono dati per illustrati, così come tutti gli emendamenti relativi agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Si passa all'illustrazione delle proposte emendative riferite all'articolo 8.

La senatrice SIRONI (*M5S*) invita la Commissione a valutare l'emendamento 8.0.2, che reca uno stanziamento per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia, ricordando di avere già più volte segnalato, in ogni occasione utile, che la Carta costituisce un imprescindibile strumento per la predisposizione delle misure di prevenzione dei dissesti.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

La senatrice SIRONI (*M5S*) illustra le proposte 9.10 e 9.12, che si propongono di accelerare le opere di difesa idraulica in tutto il medio e basso Piave dando preferenza alle aree territoriali già antropizzate (nella scia di una relazione redatta già nel 2009) e salvaguardando, per contro, i siti che presentano un elevato valore naturalistico.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 si danno per illustrati.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 10.

Il senatore NAVE (*M5S*) pone l'accento sull'emendamento 10.13, che autorizza i Comuni tenuti alla nomina del responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia ad assolvere a tale obbligo attraverso accordo, convenzione o associazione con altri Comuni.

I restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 sono dati per illustrati.

Poiché nessuno chiede di intervenire, sono altresì dati per illustrati tutti gli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE constata quindi che risulta esaurita l'illustrazione degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1055) Deputato ROTELLI e altri. – *Legge quadro in materia di interporti*, approvato dalla Camera dei deputati

(1124) DE POLI. – Legge quadro in materia di interporti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 29 ottobre.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, risultano presentati 112 emendamenti, pubblicati in allegato, al disegno di legge n. 1055, assunto dalla Commissione a testo-base per il prosieguo dei lavori.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 187

L'8^a Commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (n. 187), esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

all'articolo 1:

1. eliminare il secondo periodo del comma 1 – che fa salve le disposizioni del Testo unico in materia di edilizia (TUE) ai fini dell'acquisizione del titolo edilizio necessario alla realizzazione degli interventi di cui allo schema in esame – in quanto il titolo edilizio deve essere inteso quale implicito nei procedimenti della procedura abilitativa semplificata (PAS) o della autorizzazione unica evitando l'adozione di *iter* autorizzativi da essi difforni derivanti dal TUE;

all'articolo 2:

2. al fine di favorire la realizzazione delle opere connesse agli impianti, al comma 2 aggiungere e specificare che: « sono pertanto autorizzabili gli espropri, previa apposizione dell'apposito vincolo preordinato, esclusivamente per le opere connesse agli impianti, ivi comprese le opere di rete, nonché, nel caso di impianti eolici le superfici occupate dal sorvolo dei rotori, e anche per le aree occupate dal tracciato interrato in caso di variante non sostanziale successiva all'ottenimento dell'autorizzazione unica »;

all'articolo 3:

3. al comma 1, sopprimere le parole: « nei singoli casi e salva prova contraria », che creano incertezza e vanificano lo spirito della norma;

4. sopprimere il comma 2 – in cui si prevede che con DPCM si individuino i casi in cui, per determinate parti del territorio ovvero per determinati tipi di tecnologia o di progetti con particolari specifiche tecniche, non si applichi il comma 1 – poiché, in attesa dell'individuazione dei casi in cui l'interesse pubblico prevalente sia ritenuto applicabile, e dei relativi casi di esclusione, le amministrazioni potrebbero bloccare di fatto molti progetti;

5. al fine di garantire certezza degli investimenti e parità di trattamento e di tutelare la buona fede e l'affidamento, sostituire il comma 3 – che, facendo salva l'individuazione delle aree ai sensi del-

l'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, si presume consenta di salvaguardare dette aree da possibili ipotesi di esclusione dell'interesse pubblico prevalente – con il seguente: « Sono fatte salve le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, incluse quelle di cui al comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 », per esplicitare l'inclusione delle aree idonee *ex lege* di cui al comma 8 del suddetto articolo 20;

6. poiché il principio di interesse pubblico prevalente di cui all'articolo 3 in esame va affermato dando priorità alla costruzione ed esercizio di impianti FER, ma nel pieno rispetto dei principi affermati dal PNIEC e dal decreto legislativo n. 152 del 2006, evitando consumi del suolo, valuti il Governo di introdurre un rafforzamento in favore dei progetti di *revamping*, *repowering* e riattivazione di impianti dismessi, anche prevedendo agevolazioni in sede di riconoscimento degli strumenti incentivanti, eliminando le penalizzazioni nell'accesso ai meccanismi di incentivazione (e.g. DM FER 1, DM FER X, ecc.) sotto forma di decurtazione della tariffa aggiudicata (pari al 5 per cento per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW aggiudicatari delle procedure d'asta indette dal GSE o del 3 per cento per gli impianti di potenza inferiore ad 1 MW rientranti nei registri del GSE). Tale concetto è perseguibile anche attraverso la modifica dell'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, inserendo dopo il comma 4 il seguente: « 4-*bis*. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di progetti di intervento di cui al comma 3 che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo »;

all'articolo 4:

7. inserire tra le definizioni quella di « opere connesse » prevista negli allegati A, B e C, integrandola come segue al fine di includere gli interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della RTN come individuati dal gestore nella soluzione di connessione in quanto si tratta di opere funzionali all'esercizio dell'impianto per il quale si richiede la connessione alla rete: « Tra le opere connesse rientrano i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica di distribuzione e alla rete di trasmissione nazionale funzionali all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto, ivi inclusi gli eventuali interventi di riassetto, sviluppo e potenziamento della rete elettrica, come indicati nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed accettati dal proponente »;

all'articolo 5:

8. trasferire il compito di attivare la piattaforma SUER dal GSE al Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, prevedendo che esso possa avvalersi a tal fine del supporto tecnico di Invitalia, considerato che sono trascorsi più di due anni dal momento in cui l'articolo 19 del decreto legislativo n. 199 del 2021

aveva fissato l'istituzione della piattaforma suddetta. Si valuti inoltre la possibilità di integrare la piattaforma SUER con una interfaccia che consenta di monitorare l'intero *iter* procedimentale della pratica autorizzativa, le tempistiche associate per legge alla singola fase e il relativo stato di avanzamento;

all'articolo 6:

9. reintrodurre tra i regimi amministrativi, nell'ambito del procedimento di attività libera, la possibilità di presentare la DILA per le varianti non sostanziali e di non abrogare l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, precisando che tale regime si applica, nell'ambito delle modifiche individuate dal citato articolo 6-*bis*, a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento;

all'articolo 7:

10. considerato che lo schema in esame non specifica quale sia il regime autorizzativo applicabile alle modifiche non sostanziali eseguite sui progetti già in possesso dei titoli abilitativi ma non ancora realizzati, chiarire che in questi casi si applica il procedimento di attività libera di cui all'articolo 7 e all'allegato A;

11. sopprimere il comma 2, che – nel prescrivere che in presenza di vincoli di cui alla parte seconda del codice dei beni culturali, ovvero in aree naturali protette, non sia possibile ricorrere al regime amministrativo dell'attività libera ma alla PAS – si pone in contrasto con l'articolo 6 del TUE (fatto espressamente salvo dal comma 1 del medesimo articolo 7, che richiama l'articolo 1, comma 1) e inoltre risulta essere più gravoso rispetto alla disciplina attualmente contenuta nell'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021;

12. prevedere che, in caso di cavidotti interrati, il parere della Soprintendenza non sia vincolante, a meno che l'area sia sottoposta a vincolo archeologico;

13. il primo periodo del comma 6 – nel disporre che in presenza di vincoli di cui all'articolo 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990 debba farsi ricorso alla PAS in luogo dell'attività libera – introduce un regime più gravoso rispetto all'attuale quadro normativo, non prevedendo, peraltro, alcuna eccezione nemmeno per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW localizzati nelle aree idonee di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021, per i quali, attualmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 trova applicazione la DILA. Si valuti pertanto l'opportunità di preservare l'attuale disciplina laddove la stessa sia più favorevole;

14. modificare il secondo periodo del comma 6, che – nel disporre l'impossibilità di utilizzare il regime amministrativo dell'attività libera in luogo della PAS nel caso in cui vi siano interferenze con fasce di rispetto stradali e apertura di nuovi accessi – risulta del tutto illogico laddove lo scopo di tutela perseguito ben poteva essere preservato introducendo un obbligo di preventiva acquisizione di nulla osta dell'ente competente;

15. introdurre la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici con moduli a terra di potenza elettrica <1 MW mediante il regime amministrativo di attività libera, nel caso in cui detti impianti siano situati in aree idonee, come attualmente contemplato (sebbene mediante ricorso alla DILA) sia dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 28 del 2011 sia dall'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 17 del 2022;

16. semplificare gli interventi di *revamping* e *repowering* degli impianti esistenti, che lo schema in esame sottopone a maggiori vincoli e complicazioni, rispetto a quanto attualmente previsto dall'articolo 6-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 28 del 2011;

17. valuti il Governo che anche per la semplice manutenzione ordinaria, in assenza di una disciplina specifica, quello che oggi è fatto in edilizia libera potrebbe dover richiedere PAS e autorizzazione paesaggistica;

18. semplificare anche per l'eolico gli interventi su impianti esistenti in attività libera e PAS (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente. La fattispecie degli interventi di *repowering*, che, in linea con l'attuale disciplina (articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 28 del 2011, abrogato dallo schema in esame), godono a determinate condizioni di semplificazioni autorizzative, dovrebbe essere inserita nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS). La verifica della sussistenza delle condizioni previste per tale categoria di interventi dovrebbe spettare alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, attraverso l'inserimento di una previsione *ad hoc* all'articolo 8;

19. per quanto riguarda le modifiche di impianti idroelettrici, dettagliare con maggiore precisione, negli Allegati A e B, le tipologie di interventi che ricadono rispettivamente in attività libera e PAS, garantendo procedure autorizzative snelle che agevolino la realizzazione di interventi di *revamping* e *repowering*;

all'articolo 8:

20. al comma 6, lettera *c*), specificare che il dissenso congruamente motivato equivale a un provvedimento di diniego soltanto nelle ipotesi in cui il parere dell'amministrazione dissenziente sia qualificato dalla legge come obbligatorio e vincolante. In caso contrario, infatti, si attribuirebbe un potere di veto ad amministrazioni che, nella precedente disciplina normativa, non disponevano di una tale primazia procedimentale;

21. prevedere che gli interventi per il ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale, degli impianti, che non comportino un incremento superiore al 20 per cento dell'area occupata dall'impianto esistente possano essere sottoposti a PAS. A tal fine, per ragioni di coerenza, sarebbe opportuno che le disposizioni relative agli interventi di ripotenziamento, rifacimento e ricostruzione, anche integrale di impianti eolici esistenti, previsti nella sezione II dell'allegato A fossero inserite

nella corrispondente sezione dell'allegato B, come attualmente previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011;

22. specificare, nel caso degli impianti eolici esistenti, che la definizione di area occupata nel caso di un progetto di integrale ricostruzione sia corrispondente a quanto indicato nei criteri stabiliti per interventi non sostanziali di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 5 del DM n. 28 del 2011;

23. per quanto riguarda la documentazione relativa alla connessione dell'impianto, consentire la possibilità di allegare al progetto, al momento della presentazione dell'istanza, la sola richiesta di preventivo di connessione presentata al gestore;

24. definire in modo chiaro modalità e ambito di applicazione di eventuali misure compensative legate alla realizzazione di impianti di produzione per i territori interessati. Come previsto dalle linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010, richiamato dallo stesso schema in esame e dunque non oggetto di abrogazione, è in sede di conferenza di servizi che possono essere individuate misure di carattere ambientale e territoriale che, senza poter subordinare la realizzazione dell'intervento ad alcun corrispettivo monetario, siano a vantaggio dei Comuni interessati. Lo schema in esame non contiene alcuna disciplina circa le misure di compensazione attualmente disciplinate dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo n. 387 del 2003 e dal decreto del Ministro delle attività produttive 10 settembre 2010. Inoltre, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, essendo prevalentemente riferito alla disciplina dei regimi autorizzativi, è inserito tra le norme oggetto di abrogazione di cui all'allegato D dello schema. Sarebbe opportuno inserire un'apposita previsione per la quale le compensazioni ambientali devono essere concordate in sede di conferenza di servizi e non possono superare un determinato valore economico commisurato ai ricavi e sostenibile per gli investitori. In linea generale, per tutte le misure di compensazione ambientale, sarebbe opportuno tenere in considerazione la non applicabilità in caso di impianti fotovoltaici costruiti su coperture o su pensiline o a terra all'interno del perimetro dell'area industriale;

25. chiarire che è facoltà del proponente aderire al regime autorizzativo di cui all'articolo 9, onde assicurare una applicazione omogenea delle norme. Si propone pertanto la seguente aggiunta dopo il comma 8: « 8-*bis*. In mancanza della legittima disponibilità della superficie relativa alle aree per le opere di connessione alla rete, come richiesto dal comma 2, lettera *b*), il proponente può presentare istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 »;

26. modificare il comma 9 che, nel disporre la decadenza del titolo abilitativo nel caso in cui non vengano rispettati i termini previsti dal progetto esecutivo, potrebbe risultare eccessivamente oneroso, non prevedendo la possibilità di proroga o sospensione della decorrenza dei termini;

27. prevedere, com'è attualmente disposto dall'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 28 del 2011, che il ricorso alla PAS sia consentito per gli impianti fotovoltaici e per le relative opere connesse e infrastrutture necessarie anche nel caso in cui la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l'edificazione;

all'articolo 9:

28. poiché la disposizione non prevede la perentorietà dei termini, il silenzio assenso e l'esercizio di poteri sostitutivi ad integrazione di quanto previsto dalla legge 241 del 1990, individuare tempistiche congrue, che consentano un'accelerazione degli *iter*. È auspicabile, dunque, lo stringente rispetto delle tempistiche per la fase della procedibilità, laddove nel coinvolgimento dei vari enti pervengano richieste di natura tecnica\chiarimenti non in linea con il tema della procedibilità amministrativa. Sarebbe necessario, inoltre, un meccanismo di silenzio-assenso per imporre una perentorietà dei termini indicati. Infine, in merito alla decadenza dell'autorizzazione unica si ritiene utile specificare che la disposizione si applica ai casi previsti dall'articolo salvo proroga motivata;

29. al comma 2, lettera a), in analogia a quanto previsto all'articolo 8 in caso di coinvolgimento di più comuni, prevedere che, nel caso in cui gli interventi coinvolgano più regioni, la regione territorialmente competente è quella sul cui territorio insiste la maggior porzione dell'impianto da realizzare. La regione territorialmente competente acquisisce le osservazioni delle altre regioni il cui territorio è interessato dagli interventi medesimi;

30. al comma 3, chiarire: al primo periodo, che per « provvedimenti di compatibilità ambientale » devono essere intesi quelli espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006; al secondo periodo: che l'avviso al pubblico è previsto per le sole procedure di VIA e non per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA e che i contenuti dell'avviso al pubblico sono quelli esplicitati dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

31. al comma 4, sopprimere il quarto periodo, non ritenendosi necessaria la concessione di proroghe del termine assegnato per le integrazioni;

32. al comma 5, prevedere l'impossibilità di richieste di integrazioni istruttorie nei casi di progetti non sottoposti a VIA o verifica di VIA;

33. al comma 6, precisare, come per il precedente comma 3, che per « provvedimenti di compatibilità ambientale » si intendono i provvedimenti espressi ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nonché chiarire gli obblighi in capo all'autorità competente ai fini di consultazione del pubblico, adottando la seguente nuova formulazione: « 6. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro dieci giorni successivi alla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 4, l'autorità

competente per le valutazioni ambientali, provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale nel proprio sito internet istituzionale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero lo studio di impatto ambientale e l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data comunque informazione nell'albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessate. Dalla data della pubblicazione dell'avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare osservazioni all'autorità competente per le valutazioni ambientali »;

34. individuare puntualmente termini per la prestazione di eventuali richieste integrative e il conseguente obbligo da parte dell'autorità procedente di farle proprie, nonché, a vantaggio del proponente, l'introduzione della possibilità di proroghe per il deposito dell'eventuale documentazione integrativa richiesta, sostituendo il comma 7 con il seguente: « 7. Entro trenta giorni dal termine della consultazione di cui al comma 6, qualora si renda necessaria la modifica o l'integrazione della documentazione acquisita, l'autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva comunicazione all'amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori trenta giorni, per la trasmissione, in modalità telematica, della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il soggetto proponente non depositi la documentazione, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 »;

35. al comma 9, prevedere che la conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione unica sia convocata in modalità asincrona, risultando anacronistica, nonché produttiva di inutili rallentamenti del procedimento, la previsione che essa sia convocata in modalità sincrona;

36. al comma 10, alinea, ribadire quanto previsto all'articolo 3 dello schema in esame in termini di individuazione di interesse pubblico prevalente, adottando la seguente nuova formulazione: « 10. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi, assunta secondo il criterio delle posizioni prevalenti e quanto previsto dall'articolo 3, costituisce il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita: »;

37. al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) comprende tutti gli atti di assenso comunque denominati ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1 »;

38. al comma 10, lettera d), introdurre l'obbligo dell'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale per gli impianti idroelettrici, come attualmente disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003;

39. poiché il comma 10 non disciplina espressamente i casi di progetti che, nell'ambito del procedimento unico, sono sottoposti a verifica di VIA che si conclude con assoggettamento a VIA, inserire, dopo il comma 10, un nuovo comma che obbliga, in caso di assoggettamento a VIA, la riedizione del procedimento di autorizzazione unica adottando la seguente formulazione: « 10-*bis*. Nel caso in cui il provvedimento di verifica di VIA di cui al comma precedente disponga l'assoggettamento del progetto a VIA, l'amministrazione procedente adotta un provvedimento di diniego dell'autorizzazione unica e non si applica l'articolo 10-*bis* della legge n. 241 del 1990 »;

40. al comma 11, specificare le modalità e le condizioni per il rinnovo del provvedimento autorizzatorio unico e introdurre gli opportuni coordinamenti, in punto di decadenza dell'autorizzazione in caso di mancato avvio o fine lavori nei termini previsti, con quanto previsto dall'articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, prevedendo proroghe della validità dell'autorizzazione unica in conformità alla normativa vigente;

41. poiché il comma 11 prevede la pubblicazione dell'autorizzazione unica ma non ai fini del decorso del termine di impugnazione che, al contrario, fornirebbe certezze a livello di mercato in merito al momento in cui il titolo autorizzativo si considera consolidato, dopo il comma 11 inserire il seguente: « 11-*bis*. Dalla pubblicazione di cui al comma 11 decorrono i termini di impugnazione al competente tribunale amministrativo. Avverso il provvedimento di autorizzazione unica non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica »;

42. al fine di snellire e coordinare meglio l'*iter* autorizzativo e concessorio, per i progetti idroelettrici sottoposti ad autorizzazione unica, adottare un percorso autorizzativo unico che, a seguito della conclusione della fase di concorrenza e approvazione della domanda di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 79 del 1999, proceda automaticamente con le successive fasi della procedura autorizzativa. In alternativa, all'articolo 9 dello schema in esame prevedere che le amministrazioni già intervenute nel procedimento di concessione non partecipino alla conferenza di servizi, salvo il caso di modifiche sostanziali al progetto iniziale;

43. al comma 12, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Nel caso degli interventi relativi a impianti *off-shore* di cui all'allegato C, Sezione II, lettere *s*) e *u*), si esprimono nell'ambito della conferenza di servizi di cui al comma 9 anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all'attività di pesca marittima, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le Regioni competenti »;

44. considerato che lo schema in esame prevede, tra l'altro, la abrogazione dell'intero articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, e quindi anche il comma 4-*bis* che consente l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree in cui realizzare le opere connesse, dopo il comma 13 aggiungere un nuovo comma in cui precisare che, facendo valere la pubblica utilità di cui all'articolo 2, comma 2, e in

raccordo con quanto già disposto dall'articolo 13.1 del D.M. 10 settembre 2010, recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», è conservata la facoltà del proponente di richiedere, per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e all'asservimento coattivo sulle aree interessate dalle opere connesse;

all'articolo 10:

45. con riferimento ai commi 2 e 3, poiché lo schema in esame non pare abrogare le disposizioni di cui al RD n. 1775 del 1933, prevedere le modalità di gestione e valutazione delle concorrenze;

46. disciplinare la fattispecie in cui venga confermato che il rilascio della concessione avvenga preventivamente all'attivazione del procedimento di autorizzazione unica, in quanto la VIA ha per oggetto proprio la concessione di derivazione e pertanto, preventiva all'attivazione dell'autorizzazione unica;

47. al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al presente decreto» inserire le seguenti: «o qualora non siano state presentate osservazioni o opposizioni ritenute meritevoli di accoglimento da parte dell'ente concedente, quest'ultimo, ottenuto il parere dell'Autorità di bacino distrettuale territorialmente competente laddove prescritto» e dopo le parole: «sessanta giorni,» inserire le seguenti: «previa verifica dell'ammissibilità della domanda»;

48. prevedere tempistiche chiare per la fase di concorrenza, apparendo discutibile che l'amministrazione concedente possa operare una selezione fra progetti concorrenti dopo soli 30 giorni di pubblicazione, mentre appare congrua la tempistica di 60 giorni prevista per la chiusura del procedimento. Si propone pertanto di elevare il termine per la selezione fra progetti concorrenti a 60 giorni;

49. appare poco logico vincolare il rilascio della concessione all'accettazione della soluzione tecnica minima generale di connessione e alla valutazione della sostenibilità economico finanziaria del progetto;

50. inoltre, con particolare riferimento alla concessione d'uso del demanio marittimo richiesta per gli impianti *offshore*, valuti il Governo le seguenti criticità: (1) il termine perentorio di 30 giorni per la presentazione dell'istanza di autorizzazione unica decorrente dalla data di rilascio della concessione appare incongruo, in quanto per tali tipi di progetti i lavori di analisi e progettazione iniziano, di norma, successivamente all'ottenimento della concessione demaniale e non possono concludersi in soli 30 giorni; (2) si prevede che per il periodo di durata della PAS o del procedimento di autorizzazione unica, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla data di presentazione rispettivamente della PAS o dell'istanza di autorizzazione unica, sulle aree oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento incompatibili con quelli oggetto dei suddetti regimi amministrativi, ma l'ipotesi di una conferenza di servizi che si concluda in 18 mesi per un impianto *offshore* sembra piuttosto improbabile. Inoltre,

la mancanza di una disciplina sulle conseguenze in caso di superamento del termine sembra implicare la possibilità di decadenza della concessione in favore di un altro soggetto, per interventi anche incompatibili con quelli per cui il procedimento è in corso;

51. al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: « La concessione deve comunque avere una durata proporzionata alla durata della vita utile dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso o all'entità degli investimenti »;

52. in merito alla decadenza della concessione rilasciata, specificare che sia più opportuno far decorrere la decadenza in caso di mancato avvio della realizzazione entro i termini previsti dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 e non, come attualmente previsto nella bozza entro i termini previsti dal progetto, modificando il comma 5 come segue: « 5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto oggetto di abilitazione o di autorizzazione ai sensi degli articoli 7, dal provvedimento abilitativo o dal provvedimento autorizzativo di cui agli articoli 8 e 9 »;

53. poiché nulla si prevede sui ritardi dovuti a cause di forza maggiore o all'inerzia degli enti competenti al rilascio di permessi e nullaosta, al comma 5 aggiungere il seguente periodo: « I termini vengono sospesi in caso di interruzione per cause di forza maggiore. In caso di rinvio nell'avvio dei lavori dovuto ai ritardi nei rilasci di permessi e nullaosta da parte degli enti competenti, il termine della concessione viene prorogato per un periodo equivalente. In caso di fermi stagionali imposti dall'amministrazione concedente, la concessione viene automaticamente prorogata per il periodo equipollente »;

all'articolo 12:

54. modificare gli Allegati della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, all'Allegato II (progetti di competenza statale), che siano sottoposti a VIA statale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza complessiva superiore a 300 MW (Allegato II alla parte seconda, punto 2). Quanto alla valutazione ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, fermo restando la soglia di 10 MW per la verifica di assoggettabilità a VIA regionale per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, sono sottoposti a VIA regionale gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con potenza pari a 1 MW e fino a 300 MW;

55. prevedere forme di consultazione nelle procedure di compatibilità ambientale di competenza statale più pregnanti e tali da deter-

minare un effettivo coinvolgimento delle Regioni, ad esempio attraverso forme di intesa, soprattutto in ipotesi di dissenso. Tale rafforzamento delle forme di consultazione non può che tradursi in un coinvolgimento anche sul piano economico, attraverso una vera e propria compartecipazione finanziaria delle Regioni nelle procedure di competenza esclusiva statale nelle quali l'ente regionale è chiamato ad esprimere il proprio parere tecnico. Tale compartecipazione va messa in atto attraverso forme di intesa e/o accordi tra Stato e Regioni;

56. estendere la competenza regionale anche nel campo degli impianti di eolico *off-shore*, sia per quanto attiene al procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica, sia al sub procedimento di valutazione di impatto ambientale. A tale proposito, giova rammentare che tra i potenziali impatti che un impianto eolico *off-shore* può determinare vi è quello sul settore della pesca, materia rientrante nella competenza esclusiva della Regioni a statuto speciale, vedasi Regione Sardegna e Regione Siciliana. Sebbene lo Stato abbia competenza legislativa esclusiva nella materia « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », per cui spetta a quest'ultimo fissare livelli di tutela ambientale uniformi sull'intero territorio nazionale, non può non considerarsi che la suddetta materia influisce in materie di competenza legislativa regionale, come ribadito anche recentemente dalla sentenza della Corte Costituzionale del 15 febbraio 2024, n. 16;

57. con riferimento al comma 1 e al comma 2, lettera b), chiarire l'eventuale applicazione/disapplicazione di quanto previsto dal DM n. 52 del 2015 in termini di dimezzamento delle soglie per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV al decreto legislativo n. 152 del 2006;

58. prevedere una disciplina transitoria che stabilisca cosa fare per i progetti in corso e per le varianti dei progetti già approvati. La massima semplificazione a tale proposito sarebbe di consentire con apposita previsione ai soggetti proponenti, sia per i procedimenti in corso, che per le varianti di poter scegliere se continuare con la precedente procedura o seguire la nuova competenza, qualora gli uffici del soggetto che ha acquisito la competenza si siano già adeguatamente organizzati;

59. rendere effettivo il « coordinamento » tra il procedimento di autorizzazione unica e il procedimento di valutazione di impatto ambientale, optando per il criterio della corrispondenza e uniformità tra la competenza al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la competenza in materia di VIA;

60. introdurre una norma di coordinamento con la disciplina regolatoria che presiede al regime di connessione degli impianti FER alla rete elettrica, in capo ad ARERA, prevedendo inoltre modalità e tempistiche più stringenti e, ove possibile, un sistema efficace di sanzioni che funga da deterrente all'inerzia o all'inefficienza dei distributori e dei gestori della rete nell'adempimento alla disciplina;

61. in merito al fotovoltaico, per quanto riguarda le classi di potenza per i vari regimi amministrativi, coordinare meglio le soglie di potenza tra *iter* ambientali e *iter* autorizzativi, in quanto le soglie indi-

viduate per i procedimenti destinati all'acquisizione della compatibilità ambientale e per gli *iter* autorizzativi indicate nello schema in esame risultano essere non coerenti fra loro (ad esempio, per le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento la soglia VIA è 15 MW, la soglia PAS è 10 MW e la soglia AU è 12 MW);

62. integrare l'articolo 20, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 199 del 2021, disponendo che l'installazione di impianti agrivoltaici in tutte le sue configurazioni sia sempre consentita in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti qualora tali zone rientrino tra le aree disciplinate dall'articolo 20, comma 8, del suddetto decreto legislativo;

all'articolo 13:

63. al comma 1, lettera *c*), prevedere che ogni singolo passaggio dei procedimenti amministrativi sia ridotto di un terzo, fatti salvi i termini previsti dalla Eurodirettiva VIA e dalle Linee guida nazionali VInCA, sostituendo il capoverso *b*) con il seguente: « *b*) i termini del procedimento di autorizzazione unica per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario fatti salvi i termini previsti per la fase di consultazione in caso di progetti sottoposti a procedura di valutazione ambientale ai sensi degli articoli 19 e 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero della procedura di VInCA, se occorrente »;

64. con particolare riferimento al settore idroelettrico, coordinare lo schema in esame con il Testo unico acque (RD n. 1775 del 1933) con riferimento all'*iter* di rilascio delle concessioni di derivazione e utilizzo delle acque pubbliche e con i regolamenti regionali che disciplinano i procedimenti di concessione dell'acqua pubblica;

all'articolo 14:

65. chiarire se la nuova disciplina si applicherà solo ai progetti presentati successivamente all'entrata in vigore dello schema in esame o se sarà applicabile anche agli *iter* autorizzativi pendenti, avendo cura di disciplinare gli eventuali conflitti di competenza tra amministrazioni qualora, a seguito delle modifiche apportate, l'*iter* pendente dovesse proseguire presso un'amministrazione diversa da quella che era titolare del procedimento autorizzativo ai sensi della normativa previgente;

66. definire l'impatto dello schema in esame sui procedimenti già avviati ma non ancora conclusi e che abbiano già ottenuto pareri vincolanti, introducendo il seguente comma: « I procedimenti relativi agli impianti inseriti negli allegati B e C già avviati, ma non ancora conclusi, che abbiano già procedure di valutazione ambientale concluse o in itinere e pareri vincolanti emessi o in itinere, vengono conclusi secondo la disciplina vigente all'atto dell'avvio del relativo procedimento »;

67. poiché non è presente nello schema in esame una previsione che tenga conto del fatto che regioni e province autonome avranno

bisogno di tempo per armonizzare la propria legge a quella nazionale, garantire che possano essere avviati *iter* autorizzativi in questo arco temporale, auspicando che sia lasciata facoltà al proponente se procedere secondo la legislazione previgente o se adottare il nuovo dettato legislativo qualora regioni e province autonome non legiferino prima dei sei mesi;

all'Allegato A:

68. inserire, tra gli interventi di nuova realizzazione di cui alla Sezione I, quelli relativi ad impianti idroelettrici aventi una capacità di generazione non superiore a 500 kW di potenza di concessione, così come previsto dall'articolo 32-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021;

69. alla lettera *c*) della Sezione I: (i) eliminare il richiamo ai soli impianti fotovoltaici installati a terra ai fini di perseguire un principio di neutralità tecnologica per cui non vi siano discriminazioni tra fotovoltaici installati a terra e altre tipologie di fotovoltaico, come quello flottante. In tal modo verrebbe esteso il regime di attività libera anche per il fotovoltaico flottante; (ii) eliminare il limite di potenza (non previsto dall'attuale articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021);

70. con riferimento all'idrogeno, alla lettera *u*) apportare le seguenti modificazioni: (i) sostituire le parole: « con potenza fino a 10 MW » con le seguenti: « di potenza uguale o inferiore ai 10 MW » e aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 »;

71. modificare il titolo della Sezione II con il seguente: « Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti », al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

72. alla Sezione II, capoverso 1, lettera *b*), premettere la seguente: « *Ob*) modifiche di impianti eolici esistenti e di progetti di impianti eolici abilitati o autorizzati, ivi incluse quelle consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse, consistono nella sostituzione della tipologia di aerogeneratore comportando una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 20 per cento e modifiche che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori »;

73. alla Sezione II, capoverso 1, lettera *b*), sostituire il numero 3) con il seguente e spostarlo nella Sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS): « 3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del loro diametro, dovranno avere un'altezza massima (*h*2), intesa come altezza dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale, non superiore all'altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente (*h*1) moltiplicata per il rapporto fra il dia-

metro del rotore del nuovo aerogeneratore (d2) e il diametro dell'aerogeneratore già esistente (d1): $h2 = h1 * (d2/d1)$ »;

74. in ogni caso, riformulare il suddetto numero 3) della lettera *b*), riprendendo le disposizioni dei commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2011 (che risulta abrogato dall'Allegato D) e spostare il tutto nella sezione II dell'Allegato B (in tema di PAS);

75. sopprimere i capoversi 2 della Sezione II degli Allegati A e B, in quanto essi precluderebbero la possibilità di effettuare interventi (compresi quelli di integrale ricostruzione) su impianti *utility scale* che contemplino al contempo un incremento di potenza rispetto all'impianto preesistente;

all'allegato B:

76. meglio coordinare e chiarire la possibilità di effettuare tramite PAS l'installazione di impianti di accumulo all'interno del perimetro degli impianti di produzione di energia a fonte rinnovabili, a prescindere dal fatto che le due infrastrutture operino in modo combinato, inserendo, nella rubrica della Sezione I, dopo le parole: « Interventi di nuova realizzazione » le seguenti « e/o riattivazione »;

77. con riferimento agli impianti solari fotovoltaici di cui alla Sezione I, capoverso 1, lettera *d*), elevare la potenza massima da 12 MW a 20 MW, considerato che un *range* di 10-12 MW per tale tipologia di impianti non è una semplificazione e inquadra pochissime casistiche;

78. apportare modifiche volte a chiarire che gli impianti solari fotovoltaici di potenza <10 MW collocati in modalità flottante su aree di proprietà privata, poiché ricompresi nella più generica definizione di « impianti solari fotovoltaici », possano essere sottoposti al regime della PAS se installati su aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o su aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento;

79. alla lettera *q*), innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, al fine di snellire gli *iter* per l'installazione di soluzioni per l'efficienza energetica e la decarbonizzazione industriale e in coerenza con lo sviluppo di ulteriori soluzioni di efficienza energetica, quali, ad esempio, pompe di calore industriali asservite al teleriscaldamento e al tele-raffrescamento;

80. alla lettera *aa*), dopo le parole: « impianti di accumulo elettrochimico » inserire le seguenti: « o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo *stand-alone* e le relative connessioni alla rete elettrica non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure »;

81. alla lettera *bb*), dopo le parole: « o in corso di dismissione, » inserire le seguenti: « e le infrastrutture indispensabili ad abilitare

il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, salvo che le stesse non siano assoggettate a procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, »;

82. dopo la lettera *cc*), aggiungere la seguente: « *dd*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione, ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare »;

83. modificare il titolo della Sezione II in « Varianti ai progetti autorizzati e interventi sugli impianti esistenti », al fine di includere i progetti solo autorizzati in corso di costruzione o per i quali non è ancora iniziata la costruzione;

84. alla lettera *a*), dopo le parole: « per la produzione di energia elettrica, » inserire le seguenti « o di accumulo, »;

85. alla lettera *m*), che prevede che per la modifica di un impianto di produzione di biometano esistente è ammesso il ricorso alla PAS solo a condizione che non siano previste « modifiche alle matrici già oggetto di abilitazione o autorizzazione », tale vincolo non risulta coerente rispetto a quanto ammesso per gli impianti *greenfield* e rappresenta un aggravio;

86. in generale, sostituire la dizione: « impianti a biometano », ovunque ricorra nello schema in esame, con la seguente: « impianti per la produzione di biometano »;

all'allegato C:

87. alla lettera *h*) della Sezione I, innalzare da 1 MW a 10 MW la soglia minima di potenza termica utile nominale dei processi produttivi a cui sono asservite le pompe di calore, conformemente a quanto esposto *supra* con riferimento alla lettera *q*) della Sezione I dell'Allegato B;

88. con riferimento a quanto previsto dalla lettera *s*) – nonché dalla lettera *p*) della Sezione II – in continuità con la vigente normativa, chiarire che il valore 300 MW fa riferimento all'impianto di produzione e non all'impianto di accumulo;

89. alla lettera *v*), chiarire la disciplina applicabile ai casi di dighe diverse da quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, che siano al contempo aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche o cave o aree pubbliche/demaniali;

90. dopo la lettera *v*), aggiungere la seguente: « *z*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10 MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di

produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare »;

91. nella Sezione II, alla lettera *p*), dopo le parole « impianti di accumulo elettrochimico » inserire le seguenti: « , o di diversa tipologia con potenza superiore a 10MW, » e dopo le parole: « 300MW » aggiungere le seguenti: « , nonché gli impianti stand-alone con potenza superiore a 10 MW ubicati in aree diverse da quelle indicate alla lettera *aa*) dell'Allegato B, Sezione I. Gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo stand-alone e le relative connessioni non sono sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 salvo che le opere di connessione non rientrino nelle suddette procedure »;

92. sostituire la lettera *r*) con la seguente: « *r*) elettrolizzatori, compresi compressori, depositi e infrastrutture indispensabili ad abilitare il trasporto dell'idrogeno prodotto verso l'utilizzatore finale, non ricadenti nelle tipologie di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione, diretta e/o virtuale, a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente Sezione; »;

93. alla lettera *u*), dopo le parole: « superiore a 300 MW, » inserire le seguenti: « o di impianti di accumulo indipendentemente dalla potenza »;

94. alla lettera *v*), chiarire la disciplina applicabile agli impianti solari fotovoltaici collocati in modalità flottante su dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 507 del 1994, che risultano tuttavia essere aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 o aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché discariche/cave o aree pubbliche/demaniali;

95. dopo la lettera *v*) inserire la seguente « *z*) gli impianti di accumulo elettrochimico con potenza superiore a 10MW da esercire in combinato con impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili di cui alla presente Sezione ove l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare. »;

96. valuti il Governo, con riferimento al tema del recupero energetico dei rifiuti di inserire i termovalorizzatori e gli elettrolizzatori ad essi connessi di potenza >10 MW nell'allegato C tra le tipologie progettuali sottoposte ad uno dei regimi amministrativi disciplinati dal provvedimento in esame. Considerata anche l'assenza di un richiamo alla definizione di « fonte rinnovabile » di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, l'omissione farebbe pensare che gli impianti di recupero energetico dei rifiuti non siano considerati come impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile;

all'allegato D:

97. riconsiderare le abrogazioni di alcune norme che sollevano forti perplessità e che sarebbe invece opportuno reintrodurre, e, in particolare: (*a*) l'articolo 22-*bis* del decreto legislativo n. 199 del 2021, recante semplificazioni e tempi accelerati per gli impianti in area idonea;

(b) l'articolo 6-*bis* del decreto legislativo n. 28 del 2011, che disciplina la DILA; (c) l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2022, che consente al gestore di rete di autorizzare con DILA le modifiche alle opere di connessione conseguenti a *repowering* di impianti esistenti, non comportanti l'occupazione di nuove aree; (d) l'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011, che prevede la possibilità di utilizzare la PAS senza limiti di potenza e di chiedere la VIA statale sopra la soglia dei 25 MW nel caso di impianto agro-pv avanzato situato entro 3 km da area industriale, commerciale, artigianale.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1272

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.23 (testo 2)**

FAZZONE

Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso 1-bis, premettere alla lettera a) la seguente:

« 0a) le opere e gli impianti di stoccaggio geologico, cattura e trasporto di CO₂, nonché i relativi impianti funzionalmente connessi, e gli impianti industriali oggetto di conversione in bioraffinerie; ».

Art. 2.**2.28 (testo 2)**

NICITA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

« 6-bis. Al decreto-legge 9 agosto 2022 n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

“Art. 32-bis.

(Zone industriali di interesse strategico nazionale)

1. Sono istituite, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le Zone Industriali di Interesse Strategico Nazionale (ZIS). Tali aree sono individuate dalla presenza congiunta di uno o più siti già riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, nonché di ulteriori siti e impianti i quali, ancorché non riconosciuti come siti di interesse strategico nazionale, svolgono attività che si pongono in una relazione di stretta complementarità tecnologica, infrastrutturale, strategica, industriale e occupazionale con siti di interesse strategico nazionale, localiz-

zati nella medesima zona geografica, anche ai fini della programmazione della riconversione energetica, ecologica e occupazionale. Gli impianti e i siti la cui attività o dotazione infrastrutturale è funzionale a quella di siti di interesse strategico nazionale, che insistono nella medesima zona geografica industriale, sono inseriti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nella ZIS territoriale e sono soggetti a prescrizioni selettive, per un periodo massimo di trentasei mesi, strettamente funzionali alla continuità produttiva dei siti di interesse strategico nazionale che insistono nella medesima area, e alla realizzazione dei piani di conversione ecologica e industriale programmati, nel rispetto della legislazione vigente. Con il medesimo decreto che istituisce una ZIS, il Governo ne definisce gli ambiti e le competenze, nominando un Commissario responsabile del monitoraggio delle prescrizioni. Le Zone industriali di interesse strategico nazionale rientrano, per le finalità di cui all'articolo 32 della presente legge, nelle Aree di interesse strategico nazionale ivi definite.” ».

Art. 5.

5.0.4 (testo 3)

PAROLI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 5-bis.

(Incremento dei proventi derivanti dalle aste ETS destinati alla decarbonizzazione del settore industriale ad alta intensità energetica)

Al fine di assicurare che i proventi delle aste ETS ai sensi della Direttiva (UE) Dir. 13/10/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2003/87/CE e dalla direttiva 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, favoriscano la decarbonizzazione nei settori che li hanno prodotti, a decorrere dall'anno 2025, con riferimento alla quota spettante per il 2024 si provvede all'incremento della quota annua destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. A tal fine all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “di 600 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “del 25 per cento annuo di detti proventi”;

b) le parole: “150 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “350 milioni di euro annui” ».

5.0.4 (testo 2)

PAROLI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Incremento dei proventi derivanti dalle aste ETS destinati alla decarbonizzazione del settore industriale ad alta intensità energetica)

Al fine di assicurare che i proventi delle aste ETS ai sensi della Direttiva (UE) Dir. 13/10/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla Direttiva n. 2003/87/CE e dalla direttiva 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023, favoriscano la decarbonizzazione nei settori che li hanno prodotti, a decorrere dall'anno 2025, con riferimento alla quota spettante per il 2024 si provvede all'incremento della quota annua destinata al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. A tal fine all'articolo 23, comma 8 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “600 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “1000 milioni di euro annui”;

b) le parole: “150 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “550 milioni di euro annui” ».

Art. 8.**8.0.1 (testo 2)**

GERMANÀ, MINASI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 8-bis.

(Misure urgenti per la gestione dei rischi di alluvioni)

1. Ai fini dell'integrazione degli indirizzi, criteri e metodi per la redazione e l'aggiornamento dei piani di gestione del rischio di alluvioni, di cui alla parte C dell'allegato I, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, attraverso metodologie innovative, trasferibili dalla ricerca idraulica del settore alle applicazioni territoriali, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituita una Commissione tecnico-scientifica, per la durata di sei mesi, costituita da studiosi dell'ingegneria idraulica e da esperti nella dinamica delle alluvioni, per gli aspetti legati alla previsione e alla prevenzione, che potrà avvalersi di esperti nei

settori dell'idrologia, dei cambiamenti climatici e della rilevazione topografica.

2. I membri della Commissione di cui al comma 1 e il presidente della stessa sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. L'attività della Commissione è svolta a titolo gratuito. Possono essere riconosciute, ove occorra, spese di missione, a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il Ministero medesimo mette a disposizione della Commissione copie di atti e documenti di suo possesso, prodotti o comunque acquisiti, nelle materie attinenti i lavori della Commissione.

3. Alla conclusione dei propri lavori, la Commissione formula, altresì, una proposta al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai fini del coordinamento e dell'applicazione omogenea, da parte dei soggetti competenti, delle metodologie proposte dalla Commissione su tutto il territorio nazionale.

4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento dell'attività di ricerca in materia di cambiamento climatico, alla Fondazione CMCC – Centro euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici non si applicano le disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa pubblica, ivi incluse quelle in materia di spese di personale, relative agli enti ricompresi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1055**Art. 1.****1.1**

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la parola: « interporti » inserire le seguenti: « e i terminal intermodali ».

Conseguentemente:

1) al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) “terminal intermodale”: complesso di binari e piazzali in cui sia possibile ricevere treni completi ed effettuare le operazioni di transbordo delle unità di carico intermodali (casce mobili, semirimorchi, container) da camion a treno e viceversa; »;

2) dopo la parola: « interporti », ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: « e terminal intermodali » e dopo la parola: « interporto », ovunque ricorra nel testo, aggiungere le seguenti: « e terminal intermodale ».

1.2

DI GIROLAMO

Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) favorire la transizione ecologica attraverso la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico delle strutture interportuali in linea con i principi di decarbonizzazione, evitando l'ulteriore consumo di suolo attraverso il riutilizzo di aree produttive dismesse; ».

1.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) favorire il più possibile la realizzazione di condizioni di integrazione funzionale e infrastrutturale delle modalità marittime, stradali e ferroviarie tra i vari nodi logistici di interesse del Paese nonché fra essi e il sistema portuale, valorizzando la rete esistente degli interporti e dei *terminal* intermodali; ».

1.4

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: « n. 240 » inserire le seguenti: « e delle piattaforme ».

1.5

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: « , nel rispetto del principio di perequazione infrastrutturale per colmare il *gap* esistente tra le diverse aree del Paese; ».*

1.6

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « nel rispetto del principio di perequazione infrastrutturale; ».

1.7

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « anche mediante l'utilizzo delle fonti rinnovabili in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione europei; ».

1.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: « anche mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili; ».

1.9

DI GIROLAMO

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere le seguenti:

« f-bis) favorire anche presso gli interporti e le piattaforme logistiche la costituzione di comunità energetiche;

*f-ter) favorire politiche di *reshoring* e *nearshoring* volte all'aumento e all'efficienza dei flussi logistici ».*

1.10

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) implementare la riqualificazione, l'efficientamento e l'adeguamento energetico di tutta la struttura interportuale in linea con i principi di decarbonizzazione previsti dalle strategie nazionali ed europee. ».

1.11

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

« f-bis) favorire il riequilibrio modale ferro-strada a favore della quota modale ferroviaria. ».

1.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4 sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) “interporto”: il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al

fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici, in ogni caso fornito di collegamenti con porti o aeroporti e viabilità di grande comunicazione e comprendente uno scalo ferroviario, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unità di carico intermodali e merce dalla modalità di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, con i requisiti minimi indicati nell'articolo 3, comma 2 ».

1.13

DI GIROLAMO

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: « gestito in forma imprenditoriale ».

1.14

FINA

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « di navigazione interna » aggiungere in fine le seguenti: « nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3, comma 2 ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « deve altresì prevedere » aggiungere le seguenti: « i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità »;*

b) *sostituire le lettere da a) a g) con le seguenti:*

« a) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi un interporto deve avere:

1) un terminal intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal terminal);

2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci;

3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti;

4) un servizio doganale;

- 5) uffici per gli operatori e i servizi;
 - 6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;
 - 7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;
 - 8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;
- b)* l'area interportuale deve avere collegamenti stradali diretti (tramite tangenziali e/o casello autostradale) con la viabilità di grande comunicazione; deve inoltre avere collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
- c)* il *terminal* deve essere di tipo “*inland*” e cioè non deve avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;
- d)* deve avere una lunghezza minima dei binari interni al *terminal* di 750 metri nel contesto di un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei “corridoi” europei (come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010) e ciò anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;
- e)* deve garantire che all'interno del *terminal* dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico *standard* (casce mobili, semirimorchi, container) o traffico accompagnato (camion con motrice e autista caricati su treno). ».
-

1.15

FAROLFI, PETRUCCI

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « di navigazione interna » aggiungere, in fine, le seguenti: « nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3, comma 2, del presente testo ».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « deve altresì prevedere » aggiungere, in fine, le seguenti: « i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità »;

b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

« *a-bis*) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi un interporto deve avere:

1) un *terminal* intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal *terminal*);

2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci;

3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti;

4) un servizio doganale;

5) uffici per gli operatori e i servizi;

6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali;

7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori;

8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;

a-ter) l'area interportuale deve avere collegamenti stradali diretti, tramite tangenziali o casello autostradale, con la viabilità di grande comunicazione; deve inoltre avere collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

a-quater) il *terminal* deve:

1) essere di tipo "*inland*" e cioè non deve avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;

2) avere una lunghezza minima dei binari interni al *terminal* di 750 metri nel contesto di un'area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei "corridoi" europei, come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;

3) garantire che all'interno del *terminal* dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico *standard* o traffico accompagnato. ».

1.16

DI GIROLAMO

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: « di navigazione interna », aggiungere, in fine, le seguenti: « nel rispetto dei requisiti minimi indicati all'articolo 3 comma 2; ».

1.17

GELMETTI, FAROLFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4 dopo la lettera a) inserire la seguente:*

« a-bis) “soggetti gestori degli interporti”: enti o imprese proprietari o titolari del diritto di gestione, comunque denominato, degli interporti di rilevanza nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni e aggiornati con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale; »;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti istituisce un elenco dei soggetti gestori degli interporti, stabilendo i requisiti per l'iscrizione e provvedendo all'aggiornamento ogni cinque anni, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti di pianificazione nazionale. ».

1.18

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« a-bis) “terminal intermodale”: una struttura o un'area attrezzata destinata alla gestione e al trasferimento di merci o passeggeri tra diversi mezzi di trasporto, e che consente il passaggio efficiente e rapido da un sistema di trasporto stradale, ferroviario, aereo o navale all'altro, facilitando l'integrazione delle differenti modalità di trasporto. Il terminal intermodale, nel caso delle merci, è progettato per gestire *container*, casse mobili o semirimorchi, in modo da poter trasferire facilmente il carico senza necessità di scaricare e ricaricare il contenuto, riducendo i tempi di transito, i costi di movimentazione e i rischi di danneggiamento delle merci. ».

1.19

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente:

a) *all'articolo 2:*

1) *al comma 1, sopprimere le parole: « acquisito il parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica e »;*

2) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: « , previo parere del Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, »;*

b) *sopprimere l'articolo 4;*

c) *all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , sentito il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, ».*

1.20

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

« 7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente alla ricognizione delle infrastrutture al servizio della logistica. ».

Art. 2.**2.1**

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni;

a) *al comma 1, dopo le parole: « per l'intermodalità » inserire le seguenti: « dei trasporti e della logistica, » e aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione delle piattaforme logistiche, degli interporti già esistenti nonché delle infrastrutture al servizio della logistica in corso di realizzazione o la cui realizzazione è prevista dai piani delle regioni e delle province rispondenti alle condizioni stabilite dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 7 aprile 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1993. »;*

b) *sostituire il comma 2 con i seguenti:*

« 2. Nell'ambito della programmazione e della pianificazione individuata dal Piano generale dei trasporti e della logistica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità.

2-bis. Il Piano generale delle piattaforme logistiche, degli interporti, e dell'intermodalità è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa trasmissione alle Camere per il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione.

2-ter. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Comitato di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 245, sentito il Partenariato per la logistica e i trasporti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 febbraio 2018, n. 40, con uno o più decreti, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, perseguendo le finalità individuate dall'articolo 1, comma 2, provvede all'individuazione di nuove piattaforme logistiche e di nuovi interporti, verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 3, commi 1 e 2. ».

2.2

ROJC

Al comma 1, dopo le parole: « provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti » inserire le seguenti: « ivi compresi l'interporto di Pordenone-Villanova e l'interporto SDAG Gorizia ».

2.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Piano generale per l'intermodalità è elaborato in applicazione del principio di perequazione per superare il gap infrastrutturale esistente tra le regioni. ».

2.4

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 4, dopo le parole: « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica » inserire le seguenti: « e previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

Conseguentemente, al medesimo comma:

1) dopo le parole: « individuazione di nuovi interporti » inserire le seguenti: « nonché al potenziamento di quelli esistenti »;

2) aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e privilegiando la collocazione all'interno di una ZES ».

2.5

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, dopo le parole: « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica » inserire le seguenti: « e previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

2.6

DI GIROLAMO

Al comma 4, dopo le parole: « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica » inserire le seguenti: « e previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

2.7

SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 4, dopo le parole: « Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica » inserire le seguenti: « e previa intesa in sede di Conferenza unificata ».

Art. 3.

3.1

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, alinea, dopo le parole: « nuovo interporto » inserire le seguenti: « o l'ampliamento di uno esistente, »;*

2) dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2. ».

3.2

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « nuovo interporto » inserire le seguenti: « ovvero l'ampliamento di uno esistente ».

Conseguentemente, dopo il comma 2 inserire il seguente:

« 2-bis. Il progetto di eventuali ampliamenti dell'interporto deve essere predisposto in coerenza con i requisiti previsti dal comma 2. ».

3.3

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

« 0a) un'analisi preventiva del bacino di utenza e di monitoraggio dei flussi di traffico presenti nel territorio; ».

3.4

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « o urbanistici » inserire le seguenti: « e non avente criticità idrogeologica e idraulica ».

3.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « o urbanistici » inserire le seguenti: « e non caratterizzato da criticità idrogeologica ».

3.6

DI GIROLAMO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: « prioritaria » con le seguenti: « , rete ferroviaria in concessione connessa nonché linee e raccordi ferroviari preesistenti attivi, sospesi o dismessi purché riattivabili. ».

3.7

GELMETTI, FAROLFI

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « presenza di un circuito doganale, aree e magazzini per lo stoccaggio di merci in temporanea custodia, sdoganamento in linea, deposito doganale e deposito I.V.A.; ».

3.8

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: « già bonificate » inserire le seguenti: « o oggetto di riqualificazione territoriale ».

3.9

DI GIROLAMO

*Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
« g-bis) collegamento alle reti telematiche a banda ultralarga. ».*

3.10

BASSO, IRTO, FINA

*Al comma 1 aggiungere, in fine, la seguente lettera:
« g-bis) individuazione dei siti in regioni in cui non sono già presenti interporti o nelle regioni dove risultano sottodimensionati. ».*

3.11

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« *g-bis*) verificata impossibilità di potenziamento degli interporti esistenti a livello regionale ».

3.12

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

« *g-bis*) coerenza delle proposte di nuovo insediamento con gli strumenti di programmazione regionali. ».

3.13

BASSO, IRTO, FINA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve altresì prevedere i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità:

a) dal punto di vista infrastrutturale e dei servizi: 1) un *terminal* intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal *terminal*); 2) magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci 3) aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti; 4) un servizio doganale; 5) uffici per gli operatori e i servizi; 6) un'area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali; 7) sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; 8) strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore;

b) l'area interportuale: 1) collegamenti stradali diretti, tramite tangenziali o casello autostradale, con la viabilità di grande comunicazione; 2) collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;

c) il *terminal* deve essere così detto “*inland*” e non avere la banchina portuale marittima o essere in prossimità di una banchina portuale marittima;

d) avere una lunghezza minima dei binari interni al *terminal* di 750 metri nel contesto di un’area per lo stoccaggio e la movimentazione dei mezzi di almeno 70.000 mq, che corrisponde alla misura minima necessaria per garantire una rilevanza che consenta di gestire i flussi dei “corridoi” europei (come definiti dalla decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010) e ciò anche al fine di potersi fregiare di rilevanza nazionale;

e) garantire che all’interno del *terminal* dello stesso interporto avvengano le operazioni di passaggio modale treno/gomma per il traffico intermodale con unità di carico standard (casse mobili, semirimorchi, *container*) o traffico accompagnato (camion con motrice e autista caricati su treno). ».

3.14

DI GIROLAMO

Al comma 2, dopo le parole: « deve altresì prevedere » aggiungere le seguenti: « i seguenti requisiti infrastrutturali e di capacità ».

3.15

DI GIROLAMO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

« *a-bis*) un *terminal* intermodale dotato di mezzi di movimentazione in grado di operare con un numero non inferiore a dieci coppie di treni intermodali per settimana (con la presenza anche di spazi/binari di presa e consegna per i treni distinti dal *terminal*); magazzini per il trasporto e alla logistica gestiti direttamente o destinati in locazione agli operatori del settore trasporto merci; aree attrezzate di sosta per i veicoli stradali pesanti; un servizio doganale; uffici per gli operatori e i servizi; un’area per i servizi destinati alle persone e una per i servizi destinati ai veicoli industriali; sistemi per favorire la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori; strutture di connessione informatiche adeguate alle esigenze di interconnessione delle aziende e degli operatori del settore; ».

3.16

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , sicura e protetta (SSTPA), nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione ».

3.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
« g-bis) la realizzazione di comunità energetiche di interporto, al fine di assolvere alla fornitura di energia. ».

3.18

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
« g-bis) la piena accessibilità delle persone con disabilità. ».

3.19

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 3, dopo la parola: « atmosfera » aggiungere le seguenti:
« , e in particolare colonnine per la ricarica dei natanti elettrici, nonché stazioni di servizio per il rifornimento a idrogeno degli stessi. ».

Art. 4.**4.1**

BASSO, IRTO, FINA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nelle more del riordino organico della disciplina legislativa relativa alla materia portuale, il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, svolge compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento di tutte le iniziative inerenti allo sviluppo degli interporti oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio, ai fini dell'integrazione dei sistemi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo nonché della semplificazione delle operazioni e del miglioramento dei servizi intermodali e logistici delle merci, in collaborazione con le Autorità di sistema portuale, ferme restando le rispettive competenze. ».

4.2

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo la parola: « organico » inserire le seguenti: « e strutturale ».

4.3

GELMETTI, FAROLFI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: « svolge compiti di indirizzo » con le seguenti: « svolge esclusivamente compiti con funzioni consultive di indirizzo »;*

b) *sostituire le parole: « di tutte le iniziative » con le seguenti: « in merito alle iniziative »;*

c) *dopo le parole: « rispettive competenze » aggiungere, in fine, le seguenti: « e autonomie ».*

4.4

FAROLFI, DE PRIAMO

Al comma 1 dopo le parole: « inerenti allo sviluppo degli interporti » inserire le seguenti: « oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio ».

4.5

FINA

Al comma 1, dopo le parole: « sviluppo degli interporti » inserire le seguenti: « oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti sulla base di rapporto concessorio ».

4.6

DI GIROLAMO

Al comma 1, dopo le parole: « sviluppo degli interporti, » inserire le seguenti: « oggetto di finanziamento pubblico ai sensi della presente legge o in ogni caso istituiti in base ad un rapporto concessorio ».

4.7

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 2, lettera b), dopo le parole: « , i presidenti delle regioni » inserire le seguenti: « l'amministratore delegato del gestore nazionale della infrastruttura ferroviaria nazionale, l'amministratore delegato del gestore della infrastruttura stradale statale, i presidenti di regione e i presidenti delle autorità di sistema portuale »;*

2) *al comma 3, dopo le parole: « i presidenti delle Autorità di sistema portuale competenti per le regioni interessate dalla programmazione di nuovi interporti » inserire le seguenti: « , i presidenti degli interporti e delle piattaforme logistiche e gli amministratori delegati delle società aeroportuali; »*

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

« 5-bis. Ai componenti del Comitato non spettano emolumenti, compensi, gettoni di presenza, o rimborsi di spesa a qualsiasi titolo erogati. ».

4.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: « , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato ».

4.9

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , il presidente dell'ANCI, o un suo delegato ».

4.10

DE PRIAMO, FAROLFI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « , il Presidente dell'ANCI o suo delegato ».

4.11

SPAGNOLLI, PATTON

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , il Presidente dell'ANCI o suo delegato ».

4.12

DI GIROLAMO

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , il Presidente dell'ANCI o suo delegato ».

4.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , il Presidente dell'ANCI o suo delegato. ».

4.14

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 3.

4.15

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3 sostituire la parola: « senza » con la seguente: « con ».

4.16

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 4.

4.17

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 5.

Art. 5.**5.1**

DI GIROLAMO

Sopprimere l'articolo.

5.2

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l'articolo.

5.3

BASSO, IRTO, FINA

*Sostituire l'articolo con il seguente:***« Art. 5.**

1. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato. Qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».

5.4

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 1.

5.5

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. La gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizio pubblico affidato in regime di concessione. La concessione è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

5.6

FAROLFI, ROSA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».

5.7

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « servizi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « pubblico servizio, affidato in regime di concessione ad enti pubblici e società, anche riuniti in consorzi. »;*

2) *dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

« 1-bis. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e non può avere durata inferiore a dieci anni.

1-ter. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di adduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) la devoluzione degli introiti di gestione a favore del concessionario;

g) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione.

1-*quater*. Alla convenzione devono essere allegati il progetto preliminare, il piano finanziario dell'infrastruttura concessa, nonché la valutazione di impatto ambientale. »;

3) *al comma 2, sostituire le parole da: « provvedono » fino a: « del proprio bilancio, » con le seguenti: « possono provvedere, sulla base e nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione e dalla relativa convenzione di cui al comma 3 del presente articolo, alla realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, valutando preventivamente se essi siano coerenti con la domanda di trasporto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 3. I soggetti che gestiscono gli interporti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono provvedere, »;*

4) *al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: « costituiscono sulle aree in cui è ubicato l'interporto » con le seguenti: « , nei limiti di quanto previsto dall'atto di concessione di cui al comma 1 del presente articolo, costituiscono ».*

5.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « servizi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « servizio pubblico, affidato in regime di concessione. ».

Conseguentemente:

1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

« 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di aduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione;

g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia;

3. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l'obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l'obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del *GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard*. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. »;

2) *sopprimere il comma 4;*

3) *sostituire la rubrica con la seguente: «(Gestione degli interporti)».*

5.9

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: « servizi » fino alla fine del comma, con le seguenti: « servizio pubblico, affidato in regime di concessione. ».

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo è rilasciata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. All'atto di concessione è annessa la convenzione stipulata con i concessionari, nella quale devono essere previsti:

a) il programma di costruzione dell'infrastruttura concessa;

b) la procedura per l'accertamento della validità tecnica della progettazione esecutiva, ivi comprese le infrastrutture complementari di aduzione all'infrastruttura primaria, e dell'esecuzione dei lavori in corso d'opera, nonché i collaudi provvisori e definitivi;

c) i contributi spettanti al concessionario;

d) l'assunzione, da parte del concessionario, di tutti gli oneri di costruzione;

e) l'assunzione da parte del concessionario dell'esercizio per tutta la durata della concessione;

f) i criteri per la determinazione delle tariffe per la prestazione dei servizi resi dagli interporti secondo principi di economicità della gestione;

g) la revoca e/o il recesso della concessione ai sensi della normativa vigente in materia. ».

5.10

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: « servizi » con le seguenti: « pubblico servizio »; al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo;*

2) *sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

5.11

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere il secondo periodo.

5.12

GELMETTI, FAROLFI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: « Nel caso in cui i soggetti gestori siano partecipati anche in via minoritaria o controllati da amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. »;*

b) *sopprimere il comma 2;*

c) *al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* « già convenzionati con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

d) *al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* « Il corrispettivo del riscatto è determinato, ai sensi dell'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento al solo valore delle aree di sedime. La richiesta di riscatto può riguardare anche lotti dell'interporto dotati di autonomia funzionale. ».

5.13

DI GIROLAMO

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

« 1-bis. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 241 del 1990 che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 della presente legge e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità.

1-ter. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo n. 175 del 2016. ».

5.14

FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. L'attività interportuale viene svolta previa autorizzazione pubblica rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che verifica l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 e la compatibilità con il piano generale per l'intermodalità di cui all'articolo 2. L'attività interportuale ha natura economico-industriale e commerciale ed i soggetti che la svolgono agiscono in regime di diritto privato, qualora si tratti di società partecipate o controllate, in ragione della predetta natura privata non trova applicazione il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. ».

5.15

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 2.

5.16

DI GIROLAMO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. I soggetti che intendono realizzare o gestire nuovi interporti e piattaforme logistiche provvedono alla realizzazione delle relative strutture e infrastrutture ai sensi dell'articolo 3. I gestori degli interporti esistenti e di quelli in corso di realizzazione provvedono all'adeguamento strutturale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. ».

5.17

AURORA FLORIDIA, DE CRISTOFARO, CUCCHI, MAGNI

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.18

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere i commi 3 e 4.

5.19

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « La perizia è approvata in conferenza dei servizi con la partecipazione anche dei comuni e delle regioni in cui ricadono le opere realizzate e sottoposta alla verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La conferenza

verifica analiticamente, la congruità dei prezzi e le quantità dei lavori asseverati. ».

5.20

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 4.

5.21

BASSO, IRTO, FINA

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri da applicare in sede di espletamento delle gare con procedure ad evidenza pubblica per la realizzazione delle strutture relative ai nuovi interporti, per l'estensione delle concessioni in essere e per l'eventuale riscatto da parte dei soggetti gestori. ».

5.22

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « alle condizioni e per le finalità definite nell'atto di convenzione. Il gestore assicura, in ogni caso, il perseguimento dell'interesse pubblico ed il rispetto dell'effettuazione dell'intermodalità. ».

5.23

DI GIROLAMO

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

« 4-bis. All'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: “e di quelle relative alle piattaforme logistiche e agli interporti”;

b) dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

“g-bis) con particolare riferimento al settore degli interporti e delle piattaforme logistiche, a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o alla costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari per le nuove concessioni e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei canoni concessori, la durata delle concessioni in relazione agli investimenti previsti dai piani economico-finanziari e alla loro puntuale verifica; a vigilare sul rispetto delle clausole concessorie; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle piattaforme logistiche e degli interporti, allo scopo di promuovere l’efficienza, la sostenibilità e la concorrenza della catena logistica;”.

4-ter. I gestori delle piattaforme logistiche e degli interporti pubblicano i dati relativi al loro funzionamento in formato di tipo aperto, come definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l-bis), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4-quater. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

5.24

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. I soggetti che gestiscono gli interporti hanno l’obbligo di predisporre un Piano di neutralità climatica con l’obiettivo del raggiungimento della Neutralità climatica di livello 1 e 2 entro il 2040 e di livello 3 entro il 2050 secondo i requisiti e le linee guida del *GHG Protocol Corporate Accounting and reporting Standard*. Gli interporti esistenti provvedono a predisporre il Piano di neutralità climatica entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I Piani sono sottoposti all’approvazione del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica. ».

Art. 6.

6.1

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 7:

1) sopprimere il comma 1;

2) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « , ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ».*

6.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere le parole: « , entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 3 ».

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 2 e 3;*

b) *all'articolo 7:*

1) *sopprimere il comma 1;*

2) *al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: « , ad esclusione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. ».*

6.3

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere le parole: « , entro sessanta giorni dalla data di adozione del regolamento di cui al comma 3 ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

6.4

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1, sostituire le parole da: « il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » fino alla fine del comma, con le seguenti: « il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, stabilisce le procedure selettive ad evidenza pubblica con cui mettere a gara i progetti relativi alla realizzazione e allo sviluppo degli interporti, garantendo, in ogni caso, la presenza di un interporto in ciascuna regione. ».

6.5

DI GIROLAMO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: « sviluppo » inserire le seguenti: « e realizzazione delle piattaforme logistiche e »;*

b) *sostituire il comma 6 con il seguente:*

« 6. Nel Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, parte investimenti, e negli aggiornamenti, è prevista apposita sezione da cui risulti l'adeguamento della medesima per sagoma, modulo e peso assiale in corrispondenza delle piattaforme logistiche e degli interporti »;

c) *dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

« 6-bis. Le risorse pubbliche statali sono erogate nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. ».

6.6

GELMETTI, FAROLFI

Al comma 1 sopprimere le parole: « , garantendo, in ogni caso, che il numero di interporti non sia superiore a trenta ».

6.7

DI GIROLAMO

Al comma 1 sopprimere le parole da: « , garantendo » fino alla fine del comma.

6.8

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sopprimere le parole da: « , garantendo » fino alla fine del comma.

6.9

DI GIROLAMO

Al comma 1 sostituire le parole da: « garantendo » fino alla fine del periodo, con le seguenti: « garantendo, in ogni caso, che il numero degli interporti sia pari a quello delle regioni ».

6.10

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 1 sostituire le parole: « che il numero di interporti non sia superiore a trenta » con le seguenti: « la presenza di un interporto in ogni regione ».

6.11

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: « è stabilito tenendo conto » inserire le seguenti: « dei progetti relativi agli interporti già inseriti negli atti di programmazione di settore nazionali e regionali e per i quali siano stati stipulati Accordi di programma tra Governo e regioni, ».

6.12

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: « , nel rispetto della valorizzazione dei territori e con l'obiettivo di colmare il gap infrastrutturale tra le varie regioni. ».

6.13

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3, dopo le parole: « sono disciplinate » inserire le seguenti: « nel rispetto del vincolo della riserva del 34 per cento a favore delle regioni del Mezzogiorno ».

6.14

GELMETTI, FAROLFI

Sopprimere il comma 4.
_____**6.15**

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 4.
_____**6.16**

DI GIROLAMO

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: « e di viabilità nonché quella di parcheggi » con le seguenti: « , di viabilità, di parcheggi nonché specifiche aree di sosta e di ristoro per i conducenti e gli operatori coinvolti nelle attività interportuali ».

_____**6.17**

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 5.
_____**6.18**

BASSO, IRTO, FINA

Sopprimere il comma 6.
_____**6.19**

NICITA

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

« 6-bis. Al fine di promuovere il potenziamento e il coordinamento degli investimenti programmati nelle attività portuali, interportuali, di in-

termodalità, mobilità e logistica integrata che insistono nel territorio incluso nell'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate, le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, dopo la parola: "partecipa" sono inserite le seguenti: " , fatta salva la disposizione di cui al comma 3-*bis* del presente articolo,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. In ragione della rilevanza, del potenziamento e del coordinamento degli investimenti programmati nelle attività portuali, interportuali, di intermodalità, mobilità e logistica integrata, inclusi nel territorio in cui insiste l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale, il Comitato di gestione della suddetta Autorità di cui al comma 1, può essere integrato, su istanza dei richiedenti, da un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d), del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia, ove non già presenti, il cui territorio sia incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." ».

Art. 7.

7.1

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-*bis*. Ai soggetti gestori di interporti è destinata annualmente una quota pari al 5 per cento delle risorse derivanti dai diritti e dalle imposte accertati nell'anno precedente dall'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla realizzazione di opere e di lavori nei rispettivi interporti. ».

Art. 8.

8.1

FINA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-*bis*. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati

ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 7 agosto 1990, n. 240, potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. ».

8.2

BASSO, IRTO, FINA

Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.

8.3

FAROLFI, ROSA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. ».

8.4

BASSO, IRTO, FINA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 240, mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2 della legge, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge 4 agosto 1990, n. 240, potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. ».

8.5

DI GIROLAMO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 3-bis. Gli interporti già riconosciuti ai sensi della legge 240/1990 mantengono la loro qualifica di interporto e sono autorizzati ad operare con tale ruolo, previa autocertificazione del possesso dei requisiti previsti dalla presente legge da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro diciotto mesi dalla pubblicazione della presente legge. Ferma la ricognizione di cui all'articolo 2 della legge, per gli interporti già operanti all'entrata in vigore della presente legge e non indicati dalla legge n. 240 del 1990 potranno acquisire la qualifica di interporto di cui alla presente legge previa richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che accerterà la presenza dei requisiti di cui all'articolo 3 entro il termine di sei mesi dalla richiesta che dovrà essere formulata entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. I soggetti di cui al presente comma possono operare quali interporti in via provvisoria ed in attesa di ricevere l'autorizzazione ministeriale per i ventiquattro mesi successivi all'entrata in vigore della presente legge. ».

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Bitonci.

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sull'artigianato di alta gamma (n. 478)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni. Dà quindi la parola al relatore Cantalamessa per l'illustrazione di uno schema di risoluzione.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*) presenta e illustra uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sugli impegni rivolti al Governo a sostenere apposite iniziative legislative per il rilancio del comparto.

Il sottosegretario BITONCI esprime un orientamento favorevole sullo schema di risoluzione, dichiarandosi sin d'ora disponibile a valutare eventuali proposte di integrazione.

Interviene la senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*) per domandare se vi siano margini di modifica e quali siano i tempi per la conclusione dell'esame.

Il senatore PAROLI (*FI-BP-PPE*) propone di posticipare la seduta già convocata domani, 20 novembre, alle ore 9, onde disporre di un tempo più ampio per l'esame dello schema di risoluzione.

Il senatore GIACOBBE (*PD-IDP*) chiede al relatore di valutare una integrazione alla lettera *e*), nella prospettiva di inserire riferimenti al sistema universitario.

Il relatore CANTALAMESSA (*LSP-PSd'Az*), dopo aver manifestato piena disponibilità a valutare tutti i contributi che dovessero pervenire, risponde al senatore Giacobbe sottolineando che la formazione universitaria risulta già molto avanti nelle tematiche del *made in Italy*. Ciò non osta tuttavia ad integrare la lettera *e*) nel senso indicato.

Il PRESIDENTE, alla luce di tutte le richieste avanzate, propone quindi fissare a domani, mercoledì 20 novembre, alle ore 11 il termine per far pervenire proposte di modifica allo schema di risoluzione del relatore. Conseguentemente, propone di posticipare alle ore 13, compatibilmente con i lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. – *Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare*

(1145) DE CARLO e LIRIS. – *Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo*

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. – *Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con un'osservazione della 1^a Commissione e quello favorevole della 10^a Commissione. Ricorda che è tuttora aperta la discussione generale.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(385) *AMIDEI e altri. – Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti*

(1267) *CANTALAMESSA e altri. – Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenuti finora il parere favorevole con osservazioni della 1^a Commissione e quello favorevole della 10^a Commissione. Ricorda altresì che, come richiesto in Ufficio di Presidenza, è ancora aperta la discussione generale, fermo restando che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a giovedì 21 novembre.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SUL LIBRO VERDE RELATIVO ALLA POLITICA INDUSTRIALE

Il PRESIDENTE comunica che in Ufficio di Presidenza, la scorsa settimana, si è concordato sull'opportunità di svolgere un'audizione del ministro Urso in relazione alla pubblicazione del «Libro verde *Made in Italy 2030*». Detto Libro verde, attualmente oggetto di consultazione pubblica, è propedeutico alla stesura, nel 2025, del Libro bianco per una nuova strategia di politica industriale. Sui contenuti di tale documento il Ministro intende avvalersi dell'apporto della Commissione.

L'audizione potrebbe aver luogo martedì 3 dicembre, in seduta congiunta con la X Commissione della Camera dei deputati, e ad essa potrebbero essere invitati anche i membri delle Commissioni bilancio, destinatari, come la 9^a e la X Commissione, di analogo invito del Ministro ad arricchire di spunti il citato Libro verde.

Conviene la Commissione sull'organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA PLENARIA E DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta plenaria, già convocata alle ore 9 di domani, 20 novembre, e la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi convocata al termine della medesima seduta, sono posticipate alle ore 13 di domani o comunque durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

**SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO
DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO n. 478**

La 9^a Commissione permanente,

in esito all’istruttoria condotta sull’affare assegnato n. 478 relativo all’artigianato di alta gamma;

premessi che:

l’Italia è caratterizzata dalla presenza diffusa di imprese artigiane che operano nel settore dell’alta gamma e rappresentano una delle più alte espressioni del *made in Italy*, che qualifica il Paese anche nel commercio con l’estero;

il saper fare è l’elemento che contraddistingue le imprese artigiane italiane, le quali, anche grazie al genio creativo che le ha sempre caratterizzate, hanno maturato nel tempo un importante patrimonio di competenze, conoscenze e abilità che ha permesso loro di raggiungere alti livelli di competitività;

tenuto conto del valore economico correlato all’artigianato artistico e di alta gamma, costituito da un tessuto produttivo diffuso di micro, piccole e medie imprese fortemente radicate nei territori di appartenenza;

evidenziato il valore culturale dell’artigianato artistico e di alta gamma, che raccoglie e trasmette un patrimonio culturale unico, frutto della tradizione artistica e produttiva secolare;

rilevato altresì il valore sociale dell’artigianato artistico e di alta gamma, atteso che esso contribuisce all’interazione tra i soggetti economici e sociali del tessuto territoriale, la collettività e l’ambiente circostante;

osservato come molti territori siano caratterizzati da produzioni di antica tradizione, la quale rischia oggi di andare perduta a causa in primo luogo della mancanza di ricambio generazionale, nonché di ulteriori fattori, che vanno dal rallentato processo di digitalizzazione alle ridotte dimensioni delle imprese, la cui internazionalizzazione risulta quindi difficile;

valutati i documenti depositati durante le audizioni;

considerato peraltro che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha avviato una consultazione pubblica avente ad oggetto il Libro verde sulla politica industriale, in vista della predisposizione del Libro

bianco sulla strategia industriale, nel quale uno degli obiettivi attiene alla difesa delle specificità del *made in Italy*, favorendone la continua innovazione,

impegna il Governo a sostenere iniziative legislative finalizzate a:

a) promuovere percorsi formativi, con il coinvolgimento delle aziende di settore interessate, volti a consolidare la professione, favorire l'accesso dei giovani nel mercato e promuovere la diffusione di conoscenze e competenze legate ai settori artigianali;

b) sostenere la crescita delle imprese del settore dell'alta gamma, anche attraverso il riconoscimento di contributi a fondo perduto per il consolidamento di progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese;

c) sviluppare progetti di internazionalizzazione delle imprese e di supporto alle attività di commercializzazione all'estero delle produzioni di alta gamma;

d) promuovere sinergie tra il settore dell'artigianato di alta gamma e quello turistico in un'ottica di reciproca valorizzazione e sviluppo;

e) promuovere campagne di sensibilizzazione presso gli istituti scolastici delle scuole secondarie di primo grado per l'adozione di progetti educativi volti ad avvicinare le giovani generazioni alla storia, alla cultura e alle tradizioni rappresentate dall'artigianato di alta gamma nell'ambito del territorio regionale di riferimento, anche al fine di fornire supporto all'orientamento scolastico degli studenti.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 19 novembre 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,05

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE
PROVINCE AUTONOME SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1241 (PRESTAZIONI
SANITARIE)*

Plenaria

243^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REDIGENTE

**(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in
materia sanitaria**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 12 novembre.

Il presidente ZAFFINI sottolinea che in sede di Ufficio di Presidenza si è appena svolta l'audizione dei rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Intervenendo in discussione generale, il senatore MAZZELLA (*M5S*) sottolinea la necessità di una supervisione centrale per il controllo delle dinamiche del sistema sanitario a fronte dell'assetto derivante dal riformato Titolo V della Costituzione, che ha determinato tra l'altro l'aumento disordinato della spesa sanitaria complessiva. Inoltre, come rilevato dalle stesse regioni, il Servizio sanitario nazionale è posto a serio rischio in conseguenza delle carenze di personale e finanziario. Pertanto, i tentativi di riforma settoriali a costo zero finora promossi risultano necessariamente fallimentari. Appare invece indispensabile provvedere a un incremento della spesa corrente mirato al potenziamento degli organici, da accompagnare a misure idonee a garantire la generale appropriatezza delle prestazioni.

In conclusione, auspica che sul merito si svolga un confronto aperto con il Governo in sede di trattazione degli emendamenti.

Il presidente ZAFFINI manifesta fiducia riguardo alla disponibilità in tal senso del Governo, come costantemente verificatosi nel corso della legislatura.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) segnala, sulla base dell'odierna audizione informale, la mancanza di condivisione da parte delle regioni rispetto al disegno di legge in discussione. In particolare, Regioni e Province autonome non condividono un'impostazione volta all'accentramento di funzioni di controllo, affidate al Ministero della salute.

Il disegno di legge in discussione risulta inoltre insufficiente rispetto alla questione dell'adeguatezza delle prestazioni, nonché riguardo l'aspetto strategico delle risorse finanziarie e umane, anche in riferimento alle capacità di spesa e di gestione delle Regioni, le quali sono tra loro fortemente diversificate. Infine, è opportuno riflettere circa la questione della tendenza a ricorrere ai servizi dei privati, che pure costituisce un potenziale fattore di incremento dei costi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) fa presente l'urgenza di una riflessione approfondita sulle prospettive del sistema sanitario nazionale alla luce dei processi di regionalizzazione. Questi hanno infatti compromesso la capacità del sistema di garantire effettivamente servizi universalistici e gratuiti. L'obiettivo di porre rimedio a tali difficoltà richiede l'impiego di risorse ingenti, in dialogo con le Regioni, ed è auspicabile che il Governo esprima la propria posizione al riguardo. Non è peraltro ipotizzabile il ricorso alla sanità integrativa quale strumento di risoluzione delle carenze del sistema pubblico, fortemente penalizzato dalla contrazione del livello di finanziamento in rapporto al prodotto interno lordo.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) sottolinea che il Governo ha finora eluso la questione delle assunzioni finalizzate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, non affrontato dal decreto-legge sulle liste d'attesa, né, malgrado gli annunci, da successive proposte legislative. In mancanza delle risorse necessarie, inoltre, è in primo luogo preclusa la possibilità di disporre di personale adeguatamente motivato. Piuttosto, si è adottata una politica di ricorso al settore privato, con l'effetto sostanziale di drenare risorse dal sistema pubblico.

Il senatore ZULLO (*FdI*) fa presente che le criticità rilevate derivano dalla riforma del Titolo V della Costituzione e da disposizioni sull'accreditamento dei soggetti privati, non certamente riconducibili all'attuale maggioranza, e che, riguardo al finanziamento del sistema sanitario, risultano un livello corrispondente alla media OCSE e un incremento in termini assoluti delle risorse a disposizione, successivo a un lungo periodo di costante definanziamento.

Nell'attuale contesto, il Governo ha il merito di essersi impegnato attivamente allo scopo di porre rimedio alla questione delle liste d'attesa, anche per mezzo dell'innalzamento della possibilità di spesa per assunzioni di personale, nel quadro di una politica tesa a mettere a disposizione delle Regioni strumenti e risorse finalizzati a una migliore organizzazione della sanità pubblica.

Il presidente ZAFFINI propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e degli ordini del giorno alle ore 12 di mercoledì 27 novembre, ferma restando la possibilità per i senatori già iscritti di intervenire in discussione generale.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
SILVESTRO

Interviene il Sottosegretario di Stato, onorevole Sandra Savino

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(AC 2112-bis) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027

(Parere alla V Commissione della Camera dei deputati. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore AMIDEI (*FdI*), illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,40.

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE, SENATORE
AMIDEI, SULL'AC 2112-BIS, « BILANCIO DI PREVI-
SIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO
2025 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
2025-2027 »**

La Commissione,

preso atto preliminarmente che nel 2024, a seguito della riforma della *governance* economica dell'Unione europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica per i prossimi anni nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, principale documento di programmazione economica previsto dal nuovo quadro normativo europeo;

considerato che le misure previste dal disegno di legge di bilancio 2025 rientrano tra le più importanti politiche pubbliche del Governo finalizzate a conseguire gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti dal Piano strutturale di bilancio, in linea con il rispetto della soglia massima del tasso di crescita della spesa netta, pari all'1,3 per cento nel 2025, all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029;

con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preso atto che l'articolo 95 del disegno di legge contiene una disciplina inerente alle regolazioni finanziarie con le autonomie speciali, volta recepire gli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra Governo e ciascuna autonomia speciale in tre ambiti specifici, ossia per quel che concerne la definizione o l'aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall'ente, per quel che concerne la quantificazione, in via definitiva, dell'importo che l'ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto alla perdita di gettito conseguente emergenza Covid ed infine per quanto riguarda la definizione della quota dell'ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova *governance* europea;

dato atto che l'articolo 96 prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte delle regioni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale regionale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF disposta dall'articolo 2 del disegno di legge;

valutato positivamente l'incremento – previsto all'articolo 97 – pari a 120 milioni di euro nel 2025, del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, che comporta un tasso di crescita dello stesso superiore al 2 per cento;

visto l'articolo 98, che dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027 la non applicabilità nella regione Abruzzo dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, che sposta l'onere della predetta addizionale dai passeggeri alla regione in questione, che procederà a versarla allo Stato;

considerato l'articolo 99 che prevede il differimento dei termini per la modifica, da parte dei Comuni, degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale sull'imposta sui redditi per gli anni 2025, 2026 e 2027, in considerazione della modifica degli scaglioni dell'IRPEF contemplata all'articolo 2 del disegno di legge;

valutata positivamente la misura a favore di Comuni prevista nell'articolo 100, comma 1, lett. a) del disegno di legge di bilancio, volta ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà comunale a partire dall'annualità 2026, con un incremento di 112 milioni per tale anno, di 168 milioni per il 2027, di 224 milioni nel 2028, di 280 milioni del 2029 e di 306 milioni a decorrere dal 2030. Il comma 2 del sopracitato articolo 100 istituisce altresì un Fondo di 56 milioni di euro per l'anno 2025, destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i Comuni;

valutato positivamente il contributo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 – istituito dall'articolo 101 del disegno di legge di bilancio, a sostegno degli oneri dei Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto dall'autorità giudiziaria l'allontanamento dalla casa familiare;

valutato positivamente l'incremento delle risorse, di cui all'articolo 102, da destinare al finanziamento dei Fondi perequativi delle funzioni fondamentali delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2025 al 2030;

preso atto della disciplina contemplata nei commi 1 e 2 dell'articolo 104, relativa al concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, che dispone i casi di esclusione dal versamento del contributo e la relativa definizione di equilibrio di bilancio;

valutata positivamente la scelta di escludere l'applicazione alle Regioni ed agli altri enti territoriali di un tetto alla spesa corrente primaria, previsto invece dalla nuova *governance* economica europea per lo Stato;

considerato opportuno ed adeguato il rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale – che comporta ad esempio nel 2025 un tasso di crescita del 2 per cento, a fronte di un tasso di crescita della spesa contemplato nel Piano strutturale di bilancio dell'1,3 per cento – e preso atto che tale misura di rifinanziamento è prevista per 1.302 milioni nell'anno 2025, per 5.078 milioni nell'anno 2026, per 5.780 milioni nell'anno 2027, per 6.663 milioni nell'anno 2028, per 7.725 milioni nell'anno 2029 ed infine per 8.898 milioni a decorrere dall'anno 2030;

prospettata l'opportunità di istituire un tavolo tecnico-politico finalizzato a valutare operazioni di consolidamento del debito tra amministrazioni centrali e amministrazioni locali, come pure a valutare l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per politiche di crescita dell'economia e soluzioni di carattere strutturali e non temporanee sul Fondo anticipazioni liquidità (FAL);

considerata l'opportunità di attivare la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nell'ottica prospettica di garantire una certezza della programmazione e un adeguato confronto su tale profilo tra Stato ed enti territoriali;

preso atto, per quel che concerne le politiche a favore del Mezzogiorno, che l'articolo 72 comma 1 del disegno di legge in questione abroga la misura di parziale decontribuzione a favore delle imprese che operano nel mezzogiorno (cosiddetta decontribuzione Sud), a seguito della decisione della Commissione europea che circoscrive l'applicabilità di tale aiuto di Stato al 31 dicembre 2024. Considerato tuttavia che una quota delle risorse accantonate con la predetta abrogazione confluisce in un Fondo per nuovi interventi nel mezzogiorno, finalizzato a ridurre il divario occupazionale rispetto al resto del Paese e a rafforzare lo sviluppo dell'attività imprenditoriale in tali aree;

valutata positivamente la proroga al 2025 del credito d'imposta nelle aree rientranti nella ZES Unica per investimenti effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025, come pure l'adeguamento – contenuto nell'articolo 72, comma 2 – delle risorse necessarie a consentire lo sgravio dei contributi a carico dei datori di lavoro privati operanti in tale area territoriale per le assunzioni di personale effettuate tra settembre 2024 e dicembre 2025, con riferimento all'incremento dei limiti di spesa relativi alle agevolazioni contributive disposte dal decreto-legge n. 60 del 2024 (cosiddetto Decreto coesione), con riguardo al « *bonus* giovani », al « *bonus* donne » e al « *bonus* Zes Unica Mezzogiorno »,

esprime parere favorevole.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

Presidenza del Presidente
GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,35.

Esame di una proposta di Relazione sulla situazione geopolitica del continente africano e sui suoi riflessi sulla sicurezza nazionale

(Esame, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, della legge n. 124 del 2007, e rinvio)

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, dopo avere introdotto la seduta, illustra la proposta di Relazione all'ordine del giorno, sulla quale intervengono la senatrice Ester MIELI (*FDI*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*) ed Ettore ROSATO (*AZ-PER-RE*).

Lorenzo GUERINI, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame all'ordine del giorno ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,05.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 19 novembre 2024

**Comitato VI
Cultura della legalità e protezione dei minori**

Orario: dalle ore 12,05 alle ore 12,50

Audizione di Nicola Zupo, Direttore del Servizio Centrale di Protezione

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla
diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle
misure adottate per prevenire e affrontare
l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2**

Martedì 19 novembre 2024

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente
LISEI

Intervengono: per l'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia), il segretario generale nazionale Antonio Porto, accompagnato dal presidente dell'Associazione operatori sicurezza associati (OSA Italia) Gianluca Salvatori; per il COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), il segretario nazionale Antonio Lanzilli; per la Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore), il presidente Erich Grimaldi.

La seduta inizia alle ore 10,38.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante trasmissione sul circuito audiovisivo interno e sulla *web* TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta, anche solo temporaneamente, ove le circostanze lo richiedano. Inoltre, l'audizione potrà essere, ove ne emerga la necessità, in tutto o in parte secretata; in tal caso, il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il segretario generale nazionale di OSA Polizia (Organizzazione sindacale autonoma Polizia), Antonio PORTO, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e PATUANELLI (*M5S*), la deputata BUONGUERRIERI (*FdI*), nonché il Presidente LISEI (*FdI*).

Replica agli intervenuti l'auditore.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione di OSA Polizia.

Audizione di rappresentanti del COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

Il segretario nazionale di COISP (Coordinamento per l'indipendenza sindacale delle Forze di Polizia), Antonio LANZILLI, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, i deputati BAGNAI (*LEGA*) e Alice BUONGUERRIERI (*FdI*), nonché il senatore MALAN (*FdI*).

Replica agli intervenuti l'auditore.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo offerto ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione di COISP.

Audizione di rappresentanti della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore)

Il PRESIDENTE introduce l'audizione in titolo.

L'avvocato Erich GRIMALDI, presidente della Fondazione TDC19 ETS (Terapia domiciliare Covid-19 Ente del terzo settore), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti e considerazioni, la deputata BUONGUERRIERI (*FdI*) e i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) e MALAN (*FdI*).

Risponde ai quesiti l'avvocato GRIMALDI, il quale si riserva di trasmettere in formato digitale l'insieme della documentazione alla quale si è riferito nel corso dell'audizione.

Il PRESIDENTE ringrazia l'auditore per il contributo offerto e dichiara concluse le procedure informative.

SULLA SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto una richiesta di sconvoazione ed aggiornamento dell'Ufficio di Presidenza da parte del rappresentante del Gruppo del MoVimento 5 Stelle. La richiesta è motivata con la contestuale mattinata di votazioni che stanno avendo luogo presso la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) conferma i termini della richiesta preannunciata a nome del suo Gruppo e chiede al Presidente di poter fissare un'altra giornata per lo svolgimento dell'Ufficio di Presidenza.

La deputata BUONGUERRIERI (*Fdi*) osserva come si tratti del terzo rinvio, sempre su richiesta del deputato Colucci, di una riunione dell'Ufficio di Presidenza programmato ormai da lungo tempo. Auspica che si possa dare seguito alla convocazione quanto prima, rilevando che, se del caso, il rappresentante del Gruppo MoVimento 5 Stelle può farsi sostituire durante i lavori delle Commissioni permanenti.

Il PRESIDENTE, nel confermare lo spostamento, annuncia che è sua intenzione riconvocare l'Ufficio di Presidenza per giovedì prossimo alle ore 13, compatibilmente con i lavori delle due Assemblee, ricordando che lo stesso Ufficio di Presidenza era stato richiesto dal Gruppo MoVimento 5 Stelle.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,27.

